

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1325-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI FADA e FORMICA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro della Sanità

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1970

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 1970

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621,
recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione
congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed
alla produzione

PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — I ristrettissimi limiti di tempo a nostra disposizione, tra la conclusione della discussione in sede referente in Commissione finanze e tesoro e l'inizio del dibattito in Assemblea, non ci consentono di dar conto, come sarebbe doveroso, di tutte le valutazioni e le opinioni emerse, nè di approfondire nei dettagli tutti i delicati e contraddittori aspetti congiunturali. Ci limiteremo pertanto alle questioni più rilevanti, nella speranza che la nostra sintesi soffra il meno possibile di incompletezza ed inesattezza, scusandoci comunque fin d'ora con i colleghi.

Sulla necessità di promuovere una politica di espansione economica e di aumento della produzione vi è oggi un aperto consenso. Vi è semmai da rilevare come tale esigenza non sia stata valutata con tempestività da quelle forze politiche che oggi insistono nel vedere nel decreto-legge un momento parziale ed insufficiente dell'azione del Governo. Il risanamento delle finanze statali, il riordinamento dei conti dello Stato e dei criteri di spesa garantiscono una base per la politica di programmazione, evitando il continuo dilemma tra provvedimenti a breve e provvedimenti a medio e lungo termine.

Lo spostamento delle risorse e dei consumi dalla sfera privata a quella pubblica rappresenta una prima scelta per garantire, nel breve periodo, la disponibilità di mezzi finanziari per un incremento degli investimenti al fine di incentivare l'attività produttiva.

Il decreto-legge è impostato su un criterio selettivo di politica economica, in quanto prende le mosse dalla fase del reperimento delle risorse per determinare le condizioni più opportune per agire concretamente, e con criteri selettivi, sulla destinazione delle risorse.

Nel decreto-legge, dunque, il momento del prelievo di risorse è strettamente collegato a quello della incentivazione del sistema produttivo.

Occorreva soprattutto creare le migliori condizioni per colmare rapidamente il vuoto che si veniva determinando tra il volume della domanda interna ed il volume dell'offerta,

evitando di dare spazio alle pressioni inflazionistiche di origine interna ed internazionale, che avrebbero potuto assumere un irrefrenabile vigore, soprattutto in una situazione di insoddisfacente andamento della produzione interna.

Tutto ciò avrebbe inoltre portato ad una riduzione degli investimenti, riduzione che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi sul nostro sistema economico, proprio in un momento in cui le imprese sono chiamate ad un intenso sforzo di riorganizzazione soprattutto con riguardo alla produttività, sia per far fronte alla concorrenza internazionale, sia per l'attuazione delle misure adatte a riassorbire i maggiori costi del lavoro e delle materie prime.

In tale situazione vi era l'esigenza prioritaria di non vanificare i risultati ottenuti dai lavoratori con la conclusione di numerosi ed importanti contratti di lavoro stipulati nel 1969 e nel 1970.

A questi problemi, ed in particolare alle condizioni di lavoro nelle fabbriche, alla tutela dei diritti dei lavoratori, al sostegno dei nuovi istituti contrattuali, il Parlamento ha dato una risposta di rilevante significato politico e legislativo, con la definizione dello « Statuto dei lavoratori ».

Si tratta non solo di difendere il livello dei prezzi, il potere di acquisto dei salari, i livelli di occupazione, ma di garantire una prospettiva di stabilità politica ed economica, condizione indispensabile per saldare l'azione congiunturale con l'azione per l'attuazione delle riforme. È in questa direzione che si muovono le disposizioni del decreto-legge. L'ampio dibattito in corso dimostra come si vada affermando la consapevolezza di non poter distinguere il momento dell'intervento congiunturale da quello dell'intervento per le riforme.

Il dibattito in corso contribuisce a saldare il consenso della collettività nazionale sulla politica delle riforme, con quello sulla politica congiunturale, indicandone le connessioni e le modalità di attuazione. In questo senso le forze politiche hanno operato positivamente: sono stati infatti definitivamente superati i timori di una svalutazione della lira, di cui pure si parlava con insistenza nel recente passato. E se oggi tale problema è superato

e la lira ha ripreso quota, non si può fare a meno di notare come nell'arco di pochi mesi vi sia stato un forte recupero sul terreno politico ed economico.

La svalutazione della lira avrebbe ridotto le capacità di intervento dei pubblici poteri ad una manovra di puro tipo monetario, colpendo soprattutto la capacità di acquisto del mercato interno e bloccando il consolidarsi dei migliori livelli di vita raggiunti dai lavoratori e avrebbe anche rinviato ai tempi lunghi l'attuazione delle riforme. Si è ottenuto dunque un deciso mutamento nei termini del dibattito economico. Con il decreto-legge, i termini di tale dibattito sono stati ulteriormente precisati, ed oggi siamo già nella fase dei provvedimenti concreti. In merito all'articolazione della politica economica vanno posti soprattutto in risalto due aspetti: quello relativo al rilancio della programmazione e quello del settore creditizio per gli incentivi alla produzione.

Tali provvedimenti si muovono sulla linea già indicata nel decreto-legge. Infatti, una parte del prelievo fiscale è destinata al risanamento delle gestioni degli enti mutualistici nel quadro di una più generale strategia delle riforme. D'altronde i provvedimenti contenuti nel decreto-legge hanno consentito di liberare sul mercato finanziario e monetario un ingente volume di risorse. Ma accanto a tali incentivi all'attività produttiva, un aspetto non meno importante, e che rappresenta uno dei risultati più significativi delle misure di politica economica messe in atto dal decreto-legge, è quello relativo al fatto che si viene ad alleggerire il peso del settore pubblico sul mercato monetario, e si diminuisce contemporaneamente la pressione che il disavanzo del settore sanitario esercita sulle finanze pubbliche.

L'esigenza di colmare il *deficit* del settore pubblico senza più indugi è anche da porre in relazione alle necessità di finanziamento del settore produttivo, in un momento in cui le imprese avevano maggiori necessità di capitali, sia per l'aumento dei costi, sia per l'avvio di un nuovo ciclo di investimenti per realizzare maggiori livelli di produttività.

D'altra parte le autorità monetarie già agli inizi dell'anno avevano dovuto svolgere l'opera di finanziamento del settore pubblico sen-

za poter ricorrere ai prestiti obbligazionari, dato che l'adeguamento dei rendimenti delle obbligazioni sul mercato nazionale ai livelli del mercato internazionale e il difficile assorbimento da parte del mercato rendevano impossibile il lancio di nuove emissioni obbligazionarie.

I provvedimenti contenuti nel decreto-legge hanno dunque costituito il presupposto per le successive deliberazioni in campo creditizio. Il sistema bancario è stato così posto in grado di esercitare, con rinnovato rigore, l'opera di finanziamento della economia. In particolare, la decisione del Comitato del credito di consentire alle banche una diversa composizione delle loro riserve obbligatorie consentirà alle banche di impiegare, e quindi di acquistare, i titoli emessi dagli istituti mobiliari di credito.

In questo modo si è dato l'avvio ad una manovra di riflazione dell'intero sistema economico.

L'obiettivo che si mira a realizzare non è dunque quello di una riduzione del livello della domanda interna ma quello di ampliare e rafforzare la struttura dell'offerta.

In questo modo, per prima cosa si garantiscono gli attuali livelli occupazionali, ponendo anzi le premesse per la creazione di nuovi posti di lavoro. Va anzi posto in risalto come il consolidamento dell'occupazione abbia rappresentato un impegno preciso dell'attuale Governo.

D'altra parte, in mancanza di concreti provvedimenti per la ripresa degli investimenti, si sarebbe verificata, sia adesso che nel prossimo futuro, una situazione pesante per quanto riguarda i problemi dell'occupazione.

E ciò avrebbe avuto negative conseguenze sia sulla distribuzione territoriale degli investimenti, sia sulle imprese.

Infatti il rallentamento degli investimenti avrebbe colpito soprattutto quelle regioni in cui si stanno avviando, o sono in corso di realizzazione, nuovi impianti industriali, e cioè le regioni meno industrializzate che avrebbero visto aumentare ancor più il loro distacco dal resto del paese.

Infatti, per le regioni meno industrializzate, il credito agevolato rappresenta un in-

dispensabile polmone per poter continuare con successo la rincorsa verso più elevati livelli di sviluppo.

L'ANDAMENTO CONGIUNTURALE NEL 1970

1. — *Aspetti generali*

In base alle indicazioni disponibili attualmente, nel corso della prima metà del 1970 l'economia italiana è entrata in una fase di moderata recessione.

I sintomi recessivi avrebbero potuto risultare più allarmanti, se le difficoltà registrate sul mercato monetario e creditizio fossero state accompagnate da una forte contrazione della domanda interna.

In particolare, di fronte ad un generale ridimensionamento dei piani di produzione e dei programmi di nuovi investimenti che rifletteva la difficoltà di assicurarsi un adeguato volume di credito per le operazioni correnti e di credito a medio e lungo termine per le operazioni di investimento e di esportazione di beni strumentali, il volume complessivo della domanda si è mantenuto su livelli sostenuti. Tale fenomeno può essere attribuito in parte al rilevante volume di ordini raccolto nel 1969, e in parte agli aumenti salariali verificatisi fra il 1969 ed il 1970.

Tuttavia per le imprese industriali, con il trascorrere dei mesi, le conseguenze della stretta creditizia hanno cominciato a riflettersi in un'accentuazione del processo recessivo.

A differenza di quanto si era verificato durante la crisi congiunturale del 1963, le autorità monetarie ed il Governo non intendevano ricorrere a severi provvedimenti di restrizione monetaria, bensì assorbire attraverso un adeguato aumento della produttività gli aumenti salariali del 1969 senza alterare il livello occupazionale.

Peraltro, tra la fine del 1969 e l'inizio del 1970, il *deficit* del settore pubblico andava raggiungendo un'ampiezza insostenibile e pertanto le autorità monetarie hanno dovuto sospendere le operazioni di finanziamento al settore direttamente produttivo, per far fronte al crescente *deficit* del settore pubblico.

Inoltre, in concomitanza con l'adeguamento del rendimento delle obbligazioni ai livelli del mercato internazionale, la possibilità di assorbimento di titoli pubblici da parte del mercato, nei primi mesi dell'anno è praticamente venuta meno.

In un tale quadro si è venuta a collocare la lunga crisi governativa.

Il Ministero Colombo, che veniva a raccogliere una simile pesante eredità, ha subito messo allo studio provvedimenti di estrema urgenza per favorire una rapida ripresa della nostra economia.

In breve, si era resa evidente la necessità di sviluppare una politica di stimolo nel settore direttamente produttivo, non solo attraverso alcune provvidenze nel campo del credito speciale, ma soprattutto nel campo del credito ordinario.

Nel momento in cui i competenti Ministri del nuovo Governo e le autorità monetarie cercavano di giungere ad una linea di azione coordinata, valutando il grado di « intensità » e di « estensione » con cui si sarebbe dovuto adoperare lo strumento fiscale, la situazione economica italiana presentava, accanto a sintomi chiaramente negativi, alcuni aspetti decisamente incoraggianti.

Di fronte ad una certa stasi dell'attività industriale la domanda — che come si è detto continuava a mantenersi su livelli sostenuti — si è rivolta con sempre maggiore frequenza ai mercati esteri.

Il *deficit* della bilancia commerciale, che si andava accentuando con il trascorrere dei mesi, veniva peraltro in gran parte contenuto dal normale andamento del settore turistico e delle rimesse dall'estero.

Pertanto il negativo andamento della bilancia dei pagamenti era da imputarsi, in notevole misura, ai movimenti di capitali che — in specie per quelli privati — continuavano a registrare un pesante saldo negativo.

Tuttavia, a seguito di consistenti emissioni di prestiti obbligazionari sui mercati europei, il saldo dei movimenti di capitali pubblici risultava largamente positivo, contenendo così notevolmente il sensibile saldo negativo riguardante il movimento di capitali privati.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Frattanto, la situazione della lira sui mercati internazionali — che nei primi mesi dell'anno aveva registrato scarti sulle quotazioni a termine fino al 23 per cento — cominciava a presentare segni di ripresa.

Le grandi banche, che da almeno un anno si disputavano i depositi dei clienti portando alle stelle i tassi di interesse, avevano raggiunto un accordo su sollecitazione della Banca d'Italia, e pertanto il limite massimo dei tassi veniva ridotto al 6 per cento per i depositi a risparmio ed al 7 per cento per i conti correnti.

Infine, in vista del varo dei provvedimenti del Governo per il rilancio economico, la Banca d'Italia aveva deciso di riaprire le operazioni di risconto, allo scopo di favorire il riformarsi del flusso creditizio per il finanziamento delle attività produttive.

L'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del « pacchetto » di provvedimenti economici volti a riattivare il circuito finanziario, ha rappresentato, quindi, la conclusione logica di un processo di arginamento delle preoccupanti spinte recessive.

2. — *La produzione.*

La produzione agricola ha presentato indicazioni intonate ad una sostanziale stabilità; il raccolto di grano, infatti, dovrebbe raggiungere — secondo le ultime stime — un ammontare di 95,5 milioni di quintali, in linea con i risultati della precedente campagna.

La produzione industriale, invece, ha presentato un andamento meno positivo, registrando — nel complesso del semestre — un aumento del 3,9 per cento rispetto al livello conseguito nello stesso periodo dello scorso anno. Nel primo semestre 1969 la produzione era aumentata del 7,8 per cento, nel primo semestre del 1968, del 4,7 per cento.

I settori che hanno maggiormente contribuito al rallentamento complessivo della produzione sono stati quelli — e ciò appare significativo — che producono beni strumentali, come si rileva dall'aumento dell'1,3 per cento dell'industria chimica e dalla flessione del 3,1 nella produzione di fibre chimiche.

	1966 = 100	1968	1969
Industrie estrattive		117,0	121,4
Industrie alimentari		109,6	114,8
Industrie tessili		97,5	103,9
Industrie chimiche		120,5	119,4
Industrie metallurgiche		124,6	125,8
Industrie meccaniche		118,2	119,6
Industrie delle costruzioni dei mezzi di trasporto		111,0	109,7
Industria elettrica		116,4	123,3
Indice generale		115,1	118,7

INDICI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
NEI PRIMI SEI MESI DEL 1970

(1963 = 100)

	G	F	M	A	M	G
Stati Uniti	137	137	138	137	136	136
Giappone	241	246	249	255	254	262
Regno Unito	124	126	127	127	123	—
Svezia	151	158	158	158	164	—
Germania Occidentale	152	154	154	153	155	—
Francia	150	150	149	151	151	—
Olanda	172	174	177	175	173	—
Italia	150	152	155	150	150	— ¹⁸

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia, ove si raffronti l'andamento della produzione industriale italiana con quello registrato, nel primo semestre dell'anno, nei principali paesi industrializzati del mondo, si rileva che — ad eccezione del Giappone — in quasi tutti i casi il bilancio della prima metà del 1970 non è stato particolarmente brillante.

Sul mercato statunitense sussistono tuttora tensioni involutive abbastanza vivaci nonostante l'adozione da parte del Governo di misure volte a sostenere l'occupazione e la bilancia dei pagamenti mediante l'adozione di una politica monetaria più flessibile.

In Gran Bretagna continuano a permanere sintomi di recessione, i prezzi sono in aumento, la bilancia commerciale è in forte

disavanzo, ed il Governo Heath sembra orientato a far ricorso allo strumento fiscale per contenere le spinte inflazionistiche.

In Germania la situazione congiunturale appare migliore, anche se non sono scomparse pressioni inflazionistiche, contro le quali si è provveduto predisponendo una sovraimposta del 10 per cento sui redditi delle persone e delle società rimborsabile in due anni, accanto ad altri provvedimenti sempre di natura tributaria.

In Francia la situazione va lentamente migliorando: la produzione tende a riprendersi e cominciano a farsi sentire sulla bilancia dei pagamenti, i benefici della svalutazione del franco.

3. — *Il commercio con l'estero.*

(in miliardi di lire)

	Esportazioni		Importazioni		Saldo	
	1969	1970	1969	1970	1969	1970
Gennaio	555	625	636	733	— 81	— 148
Febbraio	573	576	587	663	— 14	— 87
Marzo	639	663	585	716	+ 54	— 53
Aprile	642	700	623	783	+ 19	— 83
Maggio	675	697	656	784	+ 19	— 87
Giugno	632	725	675	830	— 43	— 105
1° semestre	3.716	3.986	3.762	4.550	— 46	— 564
Luglio	726	742	685	821	+ 41	— 79
Agosto	500	635	547	684	— 47	— 49
	4.942	5.363	4.994	6.051	— 52	— 688

Nel mese di luglio, le esportazioni italiane hanno raggiunto il livello record di 743 miliardi di lire, superando del 2,3 per cento l'ammontare del luglio 1969. Peraltro anche le importazioni si sono sviluppate a ritmo sostenuto, e, con un ammontare di 821 miliardi, hanno determinato un *deficit* pari a 78 miliardi di lire. Nel luglio dell'anno precedente si era registrato un saldo attivo per 41 miliardi di lire.

Nel complesso dei primi sette mesi dell'anno, la bilancia commerciale italiana si è chiusa con un *deficit* di 639 miliardi di lire

nonostante la cifra record raggiunta dalle esportazioni di luglio.

Secondo dati provvisori relativi al mese di agosto, il saldo negativo della bilancia commerciale italiana è salito a 688 miliardi di lire, rispetto a un passivo di 52 miliardi al termine del corrispondente periodo dell'anno scorso. In particolare, nel mese di agosto si sono avute importazioni per 684 miliardi di lire, con un aumento del 25,1 per cento rispetto al mese precedente, ed esportazioni per 635 miliardi di lire, con un aumento del 26,9 per cento rispetto al mese di luglio. Il saldo negativo della bilancia

commerciale è stato pari a 49 miliardi di lire, contro un saldo negativo di 79 miliardi registrato a luglio.

I risultati di agosto hanno portato quindi a 6.051 miliardi di lire il complesso delle importazioni italiane negli otto mesi ed a 5.363 miliardi quello delle esportazioni: rispetto al corrispondente periodo del 1969, le prime hanno registrato un aumento del 21,2 per cento e le seconde dell'8,5 per cento.

In agosto, come in luglio, si è quindi assistito ad un certo riequilibrio tra le due voci dell'interscambio ma nel complesso la bilancia commerciale rimane fortemente deficitaria a causa dell'andamento degli scambi nei primi mesi dell'anno.

Le importazioni sono aumentate in misura maggiore, durante i primi otto mesi dell'anno rispetto all'analogo periodo del 1969, nel settore siderurgico, in quello automobilistico ed in quello delle carni fresche e congelate. Le importazioni siderurgiche, infatti, sono ammontate nel periodo ad un valore di 400,7 miliardi di lire con un aumento di ben il 75 per cento sull'anno precedente, quelle di autoveicoli sono ammontate a 224,9 miliardi con un aumento del 69 per cento e quelle di carni fresche e congelate sono state di 186 miliardi di lire con un aumento del 43 per cento sull'anno precedente.

Analogamente, sono aumentate le importazioni di prodotti chimici secondari e di quelli destinati al consumo, cui non ha fatto riscontro un corrispondente aumento delle esportazioni.

Per quanto riguarda le esportazioni, stazionarie sono rimaste le vendite di autoveicoli, rimaste negli otto mesi al livello di 337,5 miliardi di lire, e quelle di prodotti siderurgici, rimaste invariate a 166,9 miliardi di lire.

4. — *La bilancia dei pagamenti.*

Nonostante lo sfavorevole andamento del commercio con l'estero, il saldo negativo complessivo della bilancia dei pagamenti si è ridotto, rispetto al primo semestre dello scorso anno, da 561 a 360 miliardi di lire.

In particolare, il saldo negativo ha dato luogo ad una diminuzione delle riserve valutarie per 305 miliardi di lire, mentre un aumento degli impieghi delle aziende di credito ha consentito di fronteggiare l'intero saldo negativo della bilancia dei pagamenti.

Alla riduzione del saldo negativo, ha contribuito, come si è detto, il netto miglioramento del movimento dei capitali, quasi interamente dovuto al saldo movimenti di capitali pubblici.

BILANCIA DEI PAGAMENTI

(in miliardi di lire)

primo semestre 1970

Merci	— 246,1	— 713,8
Noli	+ 174,0	+ 195,5
Turismo	+ 264,5	+ 211,1
Rimesse emigrati	+ 233,6	+ 239,6
Altre voci	— 23,3	— 277,1
<i>Partite correnti</i>	+ 392,7	— 345,7
Capitali privati	— 949,9	— 350,0
Capitali	— 4,0	+ 335,9
<i>Movimento capitali</i>	— 953,9	— 14,1
TOTALE GENERALE	— 561,2	— 359,8

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — *I prezzi.*

Tra i fattori che hanno più pesantemente contribuito alla minore concorrenzialità delle nostre merci sui mercati esteri, un ruolo non trascurabile ha avuto — come si è già detto — l'andamento dei prezzi interni.

L'indice dei prezzi all'ingrosso, relativo al primo semestre dell'anno, ha registrato un aumento dell'8,7 per cento nei confronti del corrispondente semestre dell'anno precedente.

L'indice dei prezzi al consumo relativo al periodo gennaio-maggio ha registrato, nei confronti dello stesso periodo del 1969, un incremento del 5 per cento, e quello del costo della vita (ovvero dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) del 5,2 per cento.

In tutti i principali Paesi industriali, i prezzi al consumo hanno registrato aumenti, confermando il generale clima di incertezza congiunturale che caratterizza i Paesi che, in diversi modi, sono economicamente collegati.

Indici 1966=100

1970	Prezzi ingrosso	Consumo	Costo vita
Gennaio	109,4	110,5	109,1
Febbraio	110,1	111,4	109,9
Marzo	111,1	111,8	110,2
Aprile	111,6	112,3	110,7
Maggio	111,9	112,8	111,1
Giugno	111,7	—	—
Gennaio-Giugno 1970	111,0	111,8	110,2 (1)
Gennaio-Giugno 1969	102,1	106,5 (1)	104,8 (1)
Incremento % 1970/69	+ 8,7	+ 5,0	+ 5,2

(1) Gennaio-maggio.

*Prezzi al consumo in alcuni Paesi
1963=100*

Stati Uniti	124,1	124,1	124,8	125,6	126,2	126,7
Giappone	141,0	141,1	142,2	143,7	142,9	—
Francia	128,1	128,5	129,0	129,7	130,3	—
Belgio	127,1	127,1	127,8	128,3	128,3	128,4
Gran Bretagna	131,0	131,4	132,2	134,2	134,6	135,0
Germania Occidentale	119,2	119,3	119,8	120,1	120,3	120,7
Italia	124,9	125,6	126,1	126,6	127,2	—

6. — *L'occupazione.*

Sulla base delle indicazioni desumibili dalle indagini trimestrali dell'ISTAT relative ai mesi di gennaio e aprile 1970, si rileva che il mercato del lavoro non sembra avere apparentemente risentito, nei primi quattro mesi dell'anno, della incerta situazione congiunturale.

Al contrario, i risultati delle indagini stesse, oltre che confermare le tendenze evolu-

tive strutturali del mercato del lavoro, messe in luce negli ultimi anni, hanno posto in evidenza taluni segni di ripresa del livello generale dell'occupazione.

Peraltro, nel trarre conclusioni da tali indicazioni, occorre tener presente che sui livelli occupazionali di taluni comparti si riflettono, specie in un raffronto tra una situazione all'inizio dell'anno e quella che caratterizza di solito la struttura del mercato del lavoro in primavera, fattori di natura sta-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gionale che si sovrappongono alla tendenza di fondo.

In tal senso, infatti, occorre valutare la ripresa dell'occupazione registrata in agricoltura tra gennaio e aprile, e la diminuzione osservata nelle attività terziarie (commercio, trasporti e comunicazioni, altri rami).

Al maggior assorbimento di manodopera in aprile, rispetto a gennaio, ha infatti contribuito soprattutto il ramo manifatturiero sul quale la domanda ha esercitato la pressione maggiore.

Confrontando, però, l'ammontare dell'occupazione nel mese di aprile 1970 con quella rilevata nel corso della indagine trimestrale dell'aprile dell'anno precedente, si osserva una lieve diminuzione dell'occupazione globale da 18,925 a 18,851 milioni di unità.

In particolare, si rileva che la flessione nell'occupazione agricola (in linea con la nota tendenza di fondo in atto da diversi anni) non è stata compensata da un contemporaneo ed adeguato aumento dell'occupazione dei settori extragricoli.

Occupati in complesso
(in migliaia)

	1968	1969	1970	
			Genn.	Aprile
<i>Agricoltura</i>	4.247	4.023	3.536	3.755
<i>Industria</i>	7.890	8.048	8.093	8.220
— Manifatturiera	5.675	5.766	5.830	5.918
— Costruzioni	1.922	1.976	1.961	2.004
— Altre industrie	293	306	302	298
<i>Altre attività</i>	6.932	6.800	7.014	6.916
— Commercio	2.630	2.529	2.546	2.510
— Trasporti e comunicazioni	985	994	1.005	987
— Altri rami	3.317	3.277	3.463	3.419
	<u>19.069</u>	<u>18.871</u>	<u>18.643</u>	<u>18.891</u>
			Aprile 1969	Aprile 1970
Agricoltura			4.223	3.755
Industria			8.027	8.220
Altre attività			6.675	6.916
TOTALE			<u>18.925</u>	<u>18.891</u>

In generale, si può rilevare una generale tendenza alla diminuzione della disoccupazione (363 mila disoccupati nel 1968, 308 mila nel 1969, 294 mila nell'aprile 1969 e 253 mila nell'aprile 1970), anche se è da tener presente, nel trarre conclusioni da tali cifre, che non sempre alla flessione del numero dei disoccupati ha fatto riscontro un corrispondente incremento in termini di occu-

pazione. E ciò, sia per effetto della generale tendenza alla diminuzione del rapporto forze di lavoro-popolazione residente, e sia per il permanere di una consistente sottoccupazione. Quest'ultima, peraltro, che aveva registrato negli ultimi due anni una tendenza ascendente, ha presentato in aprile una sensibile diminuzione.

INDICI DELLA DISOCCUPAZIONE

(1963 = 100)

	1968	1969	1970	
			1° trim.	2° trim.
Stati Uniti	69	70	84	98
Giappone	148	143	126	143
Regno Unito	98	98	98	104
Francia	262	230	237	252
Germania Occidentale	174	96	84	71
Belgio	175	144	119	122
Olanda	212	153	138	134
Italia	138	132	95	117

Da una rapida analisi comparativa con le tendenze rilevabili nei principali paesi industriali, si può osservare che il mercato del lavoro è caratterizzato ovunque, nel complesso, da motivi di incertezza, con indicazioni particolarmente sfavorevoli per gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia.

7. — *Il mercato finanziario.*

Uno dei fenomeni più evidenti — che hanno allarmato negli ultimi mesi gli operatori economici, gli uomini politici e in generale tutto il Paese — è quello relativo al progressivo indebolimento del mercato finanziario, con una rapida flessione della liquidità del sistema bancario per effetto della crescente tensione tra domanda e offerta di capitali.

Le aziende di credito, infatti, sono state sottoposte ad una crescente pressione di domande di finanziamento da parte delle imprese che — da alcuni anni — tendono a far ricorso in modo prevalente al capitale di credito più che a quello rischio, mediante l'emissione di titoli a reddito fisso.

In questi ultimi mesi, però, l'aumento delle occorrenze della Pubblica Amministrazione ha reso sempre più difficili le emissioni di tali titoli che sempre più difficilmente trovavano accoglimento sul mercato.

Frattanto, per far fronte al rapido calo della liquidità, le aziende di credito avevano scatenato una vera e propria guerra dei tassi di interesse sul risparmio per accaparrarsi gli indispensabili depositi.

D'altra parte, era estremamente difficile che la Banca centrale potesse accrescere il volume delle sue anticipazioni alle varie banche, dato che andava crescendo la sua esposizione nei confronti del Tesoro.

Inoltre, la guerra dei tassi, lungi dal favorire un aumento della liquidità — dato che si rifletteva principalmente in uno spostamento di depositi da una banca all'altra — contribuiva ad accrescere la tensione generale sul mercato finanziario.

Pertanto appariva evidente che senza una pronta azione rivitalizzatrice si rischiava una totale paralisi finanziaria. Era necessario riattivare il circuito dei capitali, attivando il risparmio con criteri più equilibrati, e dando modo alla Banca centrale di garantire la liquidità delle Aziende di credito.

Il decreto-legge del Consiglio dei ministri del 27 agosto si è proposto — tra l'altro — di avviare a soluzione la difficile questione, sollevando la Banca d'Italia dalla necessità di far fronte al *deficit* della Pubblica Amministrazione, mediante il ricorso — a questo fine — al prelievo fiscale.

LIQUIDITA' DEL SISTEMA BANCARIO

	Miliardi di lire	% liquidità su depositi
Aprile 1968	1.087	4,0
Aprile 1969	1.182	3,8
Aprile 1970	794	2,3

PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DE-
CRETO-LEGGE DEL 27 AGOSTO 1970

Oneri fiscali e sociali

Benzina: + 22 lire
 Bollo patenti: + 2.000 lire
 Tassa circolazione natanti: + 50 per cento
 Passaporti: + 3.000 lire
 Banane: aumento dell'imposta erariale
 Totocalcio-Totip: aumenti
 Imposta di registro su aree per fabbricati di lusso
 IGE: aumenti varianti dall'8 per cento al 25 per cento per preziosi, cosmetici, pellicce, macchine fotografiche, penne stilografiche d'oro, alcoolici, eccetera
 Valori bollati (escluse le cambiali)
 Tasse fisse minime di registro e ipotecarie: aumenti
 Complementare: trattenute alla fonte dall'1,5 per cento al 4 per cento a partire dai redditi di 5 milioni
 Oneri sociali: aggravii per le aziende valutati dal 1° gennaio 1971 nell'1,5 per cento
 Costituzione di un Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria

Incentivi alla produzione

Aumento fondo Mediocredito
 Aumento fondo Artigiancassa
 Aumento fondo credito alla cooperazione BNL
 Rifinanziamento della « 623 »
 Rifinanziamento legge per il commercio
 Aumento fondo IMI per riconversione imprese
 Agevolazioni credito aziende agricole
 Proroga agevolazioni operazioni fusioni societarie
 Proroga agevolazioni aumenti capitali delle società per azioni
 Proroga agevolazioni nuovi investimenti (credito d'imposta)
 Riduzione 10 per cento imposta sulle società per quelle ammesse alla quotazione in Borsa
 Agevolazioni per il ricorso al mercato dei capitali da parte delle imprese
 Finanziamento degli Enti di sviluppo in agricoltura
 Finanziamento dei provvedimenti per la montagna

Gettito complessivo: 670 miliardi di cui:
 445 miliardi di imposte
 200 miliardi contributi sociali
 25 miliardi dalla benzina per gestori e produttori

Valutazioni conclusive sulla congiuntura.

Al di là comunque d'ogni *querelle*, sta di fatto che le più accreditate ed autorevoli fonti in materia di congiuntura — il rapporto ISCO presentato al CNEL il 15 luglio 1970, il rapporto della Commissione CEE di fine luglio, il discorso di Bari del Presidente Colombo del 10 settembre e la lucida relazione introduttiva al dibattito del Ministro del tesoro Ferrari-Aggradi — sono concordi nel riassumere e sintetizzare la situazione economica attuale nei seguenti elementi essenziali:

1) la maggiore liquidità che ha caratterizzato il bilancio delle famiglie nel primo

semestre del 1970 in concomitanza con un progressivo e rapido aumento dell'indebitamento pubblico, hanno determinato una accentuata espansione della « domanda globale interna », mentre « l'offerta globale interna » non ha proceduto di pari passo.

Difatti, mentre alla fine di febbraio si è registrato un aumento medio della produzione industriale del 6 per cento rispetto allo stesso periodo del 1969, successivamente si sono registrati tassi di incremento progressivamente decrescenti fino a rilevare nel mese di maggio un aumento del solo 3,3 per cento. Cosicché nel complesso l'incremento dei primi sette mesi dell'anno è

risultato del 3,7 per cento nei confronti del corrispondente periodo del 1969.

In buona sostanza gli indicatori economici sono concordi nel denunciare che i vuoti produttivi dell'ultimo quadrimestre del 1969 non sono stati colmati sostanzialmente dalla ripresa produttiva del primo semestre di quest'anno. La ripresa si è dimostrata più lenta di quel che si sperava per quanto riguarda sia i ritmi di produzione che le esportazioni e gli investimenti. Cosicché, in tali condizioni, il previsto obiettivo di sviluppo del reddito nazionale per il 1970, che ancora pochi mesi fa veniva indicato, tanto dagli ambienti nazionali che da quelli comunitari, nel 7 per cento circa in termini reali e nel 14 per cento circa in termini monetari, appare difficilmente conseguibile;

2) nel quadro complesso e piuttosto preoccupante della situazione produttiva e della competitività delle nostre piccole e medie aziende sui mercati esteri si sono inserite non meno marcate tensioni monetarie e finanziarie. Esse sono principalmente caratterizzate da un lato dalla progressiva rarefazione del risparmio privato propenso ad investimenti nel mercato dei capitali di credito, in aggiunta alla perdurante diffidenza ad investimenti nel mercato mobiliare dei capitali di rischio, e dalla contrazione delle possibilità del risparmio di impresa, in aggiunta alla criminosa oltre che dissennata esportazione dei capitali; dall'altro lato da una massiccia pressione delle autorità monetarie sul mercato monetario per finanziare disavanzi di bilancio della Pubblica amministrazione. Cosicché alla Tesoreria non è rimasto altro, dopo aver spremuto all'osso le disponibilità della Cassa depositi e prestiti, che aumentare il debito nei confronti dell'Istituto di emissione a ben 961,8 miliardi nei primi cinque mesi del 1970, mentre è da notarsi che nel corrispondente periodo del 1969 l'aumento era stato di 107,9 miliardi.

Da ciò la contrazione della base monetaria a disposizione delle aziende di credito e conseguentemente la contrazione dei finanziamenti alla produzione, pur in presenza di un aumento dei depositi. Gli impieghi delle aziende di credito nel primo quadri-

mestre del 1970 sono diminuiti di 9,8 miliardi mentre nel corrispondente periodo del 1969 erano aumentati di 266,9 miliardi.

Sugli elementi obiettivi essenziali di questa succinta diagnosi di fondo, pur differendo nell'interpretazione delle cause, hanno concordato sia gli oratori della maggioranza intervenuti nel dibattito in Commissione finanze e tesoro — senatori Belotti, Cifarelli, De Luca, Trabucchi, Segnana — che quelli dell'opposizione — senatori Fortunati, Soliano, Anderlini, Veronesi e Franza —. Ha dissentito parzialmente solo il senatore Li Vigni che, sulla scorta dei rilievi dell'OCSE, ritiene che la gravità della situazione economica nazionale sia piuttosto gonfiata.

Pure concordi sul nostro giudizio complessivo, anche se con riserve su taluni aspetti particolari, sono stati i pareri espressi dalle Commissioni legislative estesi dai relatori senatore Trabucchi per la 9^a, senatore Pozzar per la 10^a, senatore Perrino per la 11^a e senatore Rossi Doria per la 8^a Commissione.

Se quindi questa sintetica diagnosi di fondo è sostanzialmente esatta, ed allo stato degli atti e dei fatti appare difficilmente contestabile, è evidente che essa porta già in sé delle necessitanti linee direttrici per qualsiasi tipo di intervento di « politica congiunturale », posto come pregiudiziale il rifiuto di scelte di tipo deflazionistico. Tali scelte, nell'attuale fase dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese, appaiono del tutto improponibili, come pure improponibile appare qualsiasi atteggiamento dilatorio, da cui non potrebbe derivare altro che un inasprimento della spirale inflazionistica con conseguenze ben prevedibili sull'equilibrio del sistema economico nazionale.

1. — Si tratta pertanto innanzitutto e soprattutto di « normalizzare » e quindi di stimolare e sostenere « l'offerta », ovvero sia l'espansione produttiva. Ciò è possibile solo attraverso lo sviluppo massiccio degli investimenti direttamente produttivi, sì da superare le carenze di capacità produttiva nei settori ove queste si sono e si potranno verificare e da consentire attraverso rinnovamenti tecnologici un nuovo equilibrio di gestione aziendale nei settori, specie della

media e piccola industria, ove gli accresciuti costi di produzione abbiano posto in pericolo la competitività dei prodotti.

In questa situazione — osserva testualmente il rapporto ISCO — *ove non si voglia ottenere un nuovo equilibrio a livello meno elevato di domanda*, l'esigenza fondamentale sembra quella di superare al più presto da parte di tutti coloro che intervengono nel processo produttivo gli attriti e le cause di distorsione che si sono determinati anche a seguito del rinnovo dei contratti di lavoro e dell'applicazione di alcuni aspetti normativi.

2. — Si tratta correlativamente di « normalizzare » la domanda di consumo interno, sì da scoraggiare la cosiddetta « inflazione di domanda » che sollecita eccessivi flussi di importazione soprattutto nell'ambito di specifici settori di consumi non necessari e di qualificare nel contempo, sia sotto il profilo dell'utilità e dell'efficienza che della scala di priorità, la stessa domanda pubblica, non fosse altro che per creare le condizioni indispensabili ad una programmazione e realizzazione delle riforme.

3. — Si tratta infine di saldare pragmaticamente, sia pure nel limite del possibile, e al di là di qualsiasi possibile antitesi teorica e di metodo tra politiche di congiuntura e politiche di riforma, una linea di immediata politica di intervento congiunturale con le esigenze e con il simultaneo avvio di una linea di programmazione strutturale, sì da garantire finalmente a tutti i cittadini e non solo agli abbienti, entro un ragionevole periodo di tempo, un soddisfacimento umano e civile delle necessità di base nei primari settori della sanità e previdenza, delle condizioni d'abitabilità e di accesso all'istruzione.

Per conseguire tali traguardi bisogna certamente incidere con coraggio e ferma determinazione nel muro di interessi e d'omertà che ha finora impedito la realizzazione di un'organica e razionale politica degli insediamenti urbani ed industriali, ma bisogna anche incidere con la stessa ferma determinazione sulla irrazionalità tecnico-organizzati-

va, sugli sprechi enormi e sulle dissipazioni del pubblico denaro, per poter realizzare l'offerta dei pubblici servizi ad un costo decente e sopportabile per la pubblica finanza e quindi per tutta la collettività.

E tutto ciò senza trascurare che la realizzazione del rinnovamento delle condizioni del nostro vivere civile e convivere sociale condiziona in misura determinante la stessa efficienza ed equilibrio dello sviluppo economico.

È certamente meno difficile coagulare convergenze sulle linee direttrici e sugli obiettivi di una politica congiunturale, in senso anglosassone, sulla sua « filosofia », che non sulla scelta dei singoli elementi operativi: poiché è inutile farsi delle illusioni, ogni scelta ed ogni sistema di misure politiche congiunturali finisce fatalmente, soprattutto in breve periodo, col giocare a favore di qualcuno e contro qualcuno. Da qui le ovvie ed umane, anche se spesso purtroppo unilaterali ed incoerenti, reazioni positive o negative di singoli settori o corporazioni d'interessi.

TITOLO I: *Disposizioni di carattere tributario.*

Il titolo I del decreto-legge al nostro esame, articolandosi in una serie di misure fiscali, prevede un aumento del prelievo tributario valutato in circa 460 miliardi.

Sulla necessità e sul volume del prelievo nessuno degli oratori intervenuti nel dibattito in sede referente in Commissione finanze e tesoro ha eccepito, mentre il dissenso si è manifestato vivacemente sulla congruità degli strumenti fiscali indicati dal decreto. In particolare l'opposizione di sinistra, attraverso gli interventi dei senatori Fortunati, Soliano, Pirastu, Cerri, Mammucari, Li Vigni ed Anderlini, ha sottoposto ad una critica durissima il nostro attuale ordinamento tributario e la sua applicazione, sostenendo che le linee del decreto incidono sui consumi popolari ed indicando una linea alternativa fondata essenzialmente su una diversa articolazione della tassazione del settore automobilistico e dei redditi dominicali e sull'abolizione dell'esenzione venticinquen-

nale sui fabbricati, mentre l'opposizione di destra, attraverso l'intervento del senatore Veronesi, ha indicato la necessità d'instaurare un regime di austerità nella pubblica amministrazione attraverso la revisione di alcune spese comprese in bilancio.

A giudizio dei relatori, non può certo negarsi l'urgenza e la necessità di una profonda riforma tributaria che riesca finalmente a predisporre strumenti adeguati alla realizzazione di una maggiore equità tributaria ed a colpire tutta la vasta gamma delle evasioni, ma non sembra metodo congruo quello di voler continuare a procedere per affrettati ed episodici tentativi settoriali anziché con un organico piano d'intervento, atteso poi che è già in discussione presso la Camera dei deputati un disegno di legge governativo in materia, frutto di lungo ed approfondito studio. La manovra fiscale articolata nel decreto tende ad incidere, nel limite del possibile, su consumi non certo tipicamente necessari, anche se non proprio voluttuari, in modo tale da non compromettere il conseguimento degli obiettivi di fondo: del contenimento del livello generale dei prezzi, della ripresa produttiva e dell'incremento del tasso degli investimenti.

Quando si tratti di reperire con lo strumento fiscale cifre nell'ordine delle centinaia di miliardi, con quella rapidità che deve necessariamente caratterizzare un'azione congiunturale, i limiti di manovra oggettivi, nonostante qualsiasi ricchezza di fantasia nell'escogitare marchingegni selettivi, sono, nel contesto del nostro attuale apparato tributario, abbastanza ristretti ed in definitiva non si può che ricorrere alle solite voci tradizionali.

Appare pertanto scontato che il settore automobilistico debba essere particolarmente colpito, tuttavia uno di noi nell'introdurre il dibattito in Commissione non aveva nascosto qualche perplessità sulla concentrazione dell'inasprimento quasi solamente sulla benzina, anziché differenziarlo anche sull'aumento della tassa di circolazione ed in particolare sull'istituzione di quella temporanea imposta d'acquisto sulle nuove autovetture, già sperimentata con successo nel 1964. L'argomento è stato ripreso e sottoli-

neato dall'opposizione di sinistra — ed in particolare dal senatore Fortunati — che l'ha articolata in appositi emendamenti. Nel dibattito sul problema i ministri Ferrari Aggradi e Preti hanno richiamato l'attenzione sull'incidenza negativa che l'inasprimento della tassa di circolazione e l'introduzione d'una imposta d'acquisto sulle nuove autovetture con esclusione delle piccole cilindrate avrebbero certamente determinato sui nostri delicati rapporti in sede CEE, na soprattutto sull'apparato produttivo della nostra industria automobilistica, con conseguenze facilmente intuibili sull'occupazione. Cosicché, a giudizio dei relatori, sembra che la linea indicata dal decreto in argomento, in mancanza di più approfonditi elementi di previsione data l'urgenza delle decisioni, sia quella che espone ai minori contraccolpi produttivi.

Per quanto riguarda i redditi dominicali e l'abolizione dell'esenzione venticinquennale sui fabbricati, a prescindere da ogni considerazione circa la rapidità con cui il nuovo gettito verrebbe incassato ed il fatto che l'argomento è all'esame degli organi ministeriali nel contesto del più vasto problema della casa, sembra comunque doversi almeno osservare che c'è sì l'esigenza di rivedere la legislazione sulle cosiddette case di lusso, ma anche quella di non introdurre nuovi elementi di turbativa nel settore delle costruzioni edilizie che sta avviandosi verso una crisi che non sarà facile a risolversi.

Per questi motivi e per il fatto che la riforma tributaria è già in discussione alla Camera dei deputati sembra ai relatori che non sia opportuno articolare la manovra fiscale secondo le linee indicate dall'opposizione di sinistra, in sede del presente decreto.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il primo problema da più parti sollevato concerne la sua costituzionalità sotto il profilo dell'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Senza entrare nella valutazione della sua costituzionalità sotto tale profilo, che risolverà il voto del Parlamento, sta di fatto che tutti coloro che operano nel settore, dai lavoratori, ai gestori, alle grandi compagnie petrolifere, sono concordi nel ritenere

che il caos determinatosi nel sistema di distribuzione della benzina per autotrazione sia tale che un intervento legislativo si pone come urgentissimo, senza contare che nel momento in cui si è proceduto agli aggravati fiscali si è dovuto ricorrere ad un ulteriore aumento di due lire al litro da dare ai gestori per l'aggravarsi continuo degli oneri di distribuzione. Cosicché, se può essere opinabile una discussione sotto il profilo della lettera del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, non pare certo che tale discussione possa neppure introdursi sotto il profilo della *ratio* di tale articolo.

Altra questione dibattuta è stata quella del passaggio dal regime dell'autorizzazione a quello della concessione. A giudizio dei relatori non sembra contestabile che, se si vuol veramente intervenire in maniera radicale ed efficace contro l'attuale stato di disordine che va rasentando l'anarchia, l'unico sistema sia quello della concessione.

Il testo che la Commissione ha proposto per l'articolo 4 ci sembra più completo di quello precedentemente proposto dal Governo e tale da realizzare un migliore, o quanto meno più soddisfacente, equilibrio tra i diversi interessi privati contrapposti nel quadro di una moralizzazione e di una razionalizzazione degli investimenti del settore, con conseguente riduzione dei costi di distribuzione.

Va da sé che nella prevista regolamentazione e soprattutto nella fase d'attuazione del provvedimento dovrà esser precipuo compito del Governo — secondo le assicurazioni del Ministro dell'industria senatore Gava — garantire la presenza di distributori anche in tutte quelle zone montane o disagiate in cui la convenienza economica non sia tale da stimolare la concorrenza, ma che comunque necessitano di questo pubblico servizio. Come pure il Governo dovrà evitare che si determinino, con il nuovo sistema, delle vere e proprie posizioni di monopolio della distribuzione di carburanti.

È stata inoltre sollevata, dai senatori Soliano e Fortunati, la questione del pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi ai sensi della legge 28

marzo 1968, n. 393: i predetti senatori hanno formalmente proposto l'abrogazione di tale legge.

Il ministro Gava ha chiaramente precisato che la motivazione della legge sta nell'onere derivante alle società petrolifere dall'obbligo imposto dallo Stato di immobilizzare nei loro depositi notevoli giacenze di carburante, sufficienti a porre al riparo l'economia e la difesa nazionale da evenienze straordinarie incidenti sulle possibilità d'approvvigionamento dei prodotti. A giudizio dei relatori quindi, la questione non sta tanto nell'abrogare o no la legge, quanto nel sapere se la facoltà discrezionale demandata, dall'articolo 1 della legge stessa, al Ministro per le finanze trovi o meno applicazione rigorosa. In tal senso non mancano al Senato i mezzi regolamentari per chiedere e conoscere dal Ministro per le finanze l'esatta situazione di applicazione della legge e se del caso impegnare il Governo alla sua più rigorosa applicazione.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 e seguenti, concernenti il nuovo regime fiscale degli alcoli, si fondano su una duplice esigenza. Da un lato procedere all'aumento dell'imposta di fabbricazione sull'alcool etilico, la più bassa tra tutti i Paesi della CEE, dall'altro dare pratica attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in data 16 ottobre 1969, con cui l'Italia è stata invitata a tassare le acquaviti importate sulla gradazione effettiva anziché su quella forfettaria di 70 gradi. L'attuazione delle due, non concordanti, esigenze ha posto un problema, sottolineato e concretizzato anche in un emendamento dai senatori Athos Valsecchi e Segnana, circa l'opportunità di applicare l'aumento d'imposta anche sulle giacenze d'acquavite da vino e da vinaccia di produzione nazionale esistenti alla data d'entrata in vigore del decreto-legge. Si sostiene infatti che l'industria ha pagato la materia prima ad un prezzo più elevato, corrispondente al mercato del prodotto finito, prima che il decreto-legge modificasse il regime doganale in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia, cosicché non sembrerebbe equo gravare il pro-

duttore d'una imposta di cui non può assolutamente rivalersi sul consumatore.

La Commissione, pur con qualche perplessità, non ha ritenuto, sulla scorta degli elementi forniti dal Sottosegretario per le finanze, di condividere tali valutazioni ed ha confermato il testo proposto dal Governo.

Sulle disposizioni previste nel testo dell'articolo 18 si è svolto in Commissione un vivace ed ampio dibattito.

Il primo comma dell'articolo 18 aumenta l'imposta erariale di consumo sulle banane da 90 a 120 lire per chilogrammo ed il secondo comma ripropone il privilegio fiscale per le banane provenienti dalla Somalia, scaduto il 31 dicembre 1969; anzi, mentre fino a tale data il privilegio, nei confronti delle banane provenienti dai Paesi terzi, era di 30 lire per chilogrammo, il decreto lo porta addirittura a 40 lire per chilogrammo.

Il Governo, accortosi inoltre che il testo del decreto non risolveva la questione del contingente di banane somale importate dal 1° gennaio al 26 agosto 1970 e provvisoriamente ammesse discutibilmente al beneficio del « daziato sospeso », presentava un emendamento per ammettere al privilegio fiscale anche tale contingente.

Da parte dei senatori Veronesi, Valsecchi, Buzio, Formica, Cifarelli e Zugno veniva al contrario proposto un emendamento soppressivo del secondo comma, con la motivazione che non c'è motivo di far rivivere un regime fiscale agevolato scaduto al 31 dicembre 1969, che ha dato luogo a pesanti critiche ed a ripetuti richiami e diffide da parte della CEE al rispetto dei trattati di Roma.

Contro la soppressione del secondo comma dell'articolo 18 il Governo, prima attraverso una comunicazione del sottosegretario per gli affari esteri Pedini e successivamente attraverso una dichiarazione del ministro Ferrari Aggradi, richiamava l'attenzione della Commissione sul fatto che l'agevolazione fiscale in discussione « era stata oggetto di un affidamento dato dal Ministro per gli affari esteri nel suo recente viaggio in Somalia » e che comunque la questione poteva assumere riflessi politici nell'attuale delicata fase dei rapporti tra l'Italia e la Somalia. Il Gruppo comunista, attraverso gli inter-

venti dei senatori Pirastu, Soliano e Mammutari, ribadiva l'esigenza di non « deteriorare i rapporti esistenti con il Governo somalo e danneggiare i lavoratori italiani operanti in Somalia » attraverso l'abolizione del privilegio fiscale.

A giudizio dei relatori la questione della riviviscenza o meno del privilegio fiscale per l'importazione di banane somale non è nè può essere necessariamente legata alla questione dei nostri rapporti internazionali con la Somalia, nè agli affidamenti dati dal nostro Ministro per gli affari esteri. È fuori discussione che da parte italiana dev'essere fatto ogni sforzo perchè tali rapporti siano i migliori possibili e gli affidamenti del nostro Ministro per gli affari esteri rientrano certamente nel quadro di una doverosa linea politica di aiuti e sostegno ai Paesi del mondo africano in via di sviluppo. Mentre c'è da osservare che la questione non investe *lavoratori italiani operanti in Somalia*, ma coltivatori italiani operanti in Somalia i cui interessi, in conseguenza della recente istituzione da parte del Consiglio Rivoluzionario Supremo della Repubblica Democratica Somala dell'Ente Nazionale Banane e della simultanea nazionalizzazione di tutti i loro beni, sono in via di definizione.

Comunque non è detto che tutta questa serie di fondate esigenze debba esser positivamente risolta solo attraverso la riviviscenza del privilegio fiscale, anzi a giudizio dei relatori questo è il peggiore dei modi perchè perpetua un sistema che ha dato luogo a critiche dure e a fondate perplessità manifestate ripetutamente da opposti settori della pubblica opinione, oltrechè alle note difficoltà in sede CEE.

Cosicchè i relatori hanno manifestato il loro parere favorevole alla soppressione del privilegio fiscale a condizione però che venisse contestualmente approvato dalla Commissione un articolo aggiuntivo (da inserirsi dopo l'articolo 33) del seguente tenore: « Le somme da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sono aumentate, per ciascuno degli anni 1970 e 1971,

di lire 1.500 milioni, per i fini di cui all'articolo 1, lettera *d*), della predetta legge.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, negli anni 1970 e 1971, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo I.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per gli anni finanziari 1970 e 1971 ».

ed un ordine del giorno del seguente tenore: « Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 261,

premessò che, pur con la soppressione del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge in discussione, l'aumento del capitolo di spesa 1857 del bilancio del Ministero affari esteri per il 1970 di cui al successivo articolo 33-*bis* ha voluto significare che il Governo italiano è in grado di mantenere gli affidamenti dati alla Repubblica democratica somala,

impegna il Governo a prendere, nelle trattative con il Governo somalo conseguenti alla creazione dell'Ente nazionale banane, tutti gli opportuni provvedimenti perchè siano tutelati gli interessi dei coltivatori italiani di banane ».

Il Governo, pur ribadendo in via principale la propria preferenza per la posizione formulata nel decreto, non si opponeva alla soluzione proposta dai relatori e si rimetteva alle decisioni della Commissione, con ciò riconoscendo che la volontà politica di conseguire gli obiettivi indicati non solo è fuori discussione, ma è comune in tutti i componenti della Commissione, mentre è opinabile lo strumento per conseguirli.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 18 e di quello aggiuntivo dell'articolo 33, il senatore Valsecchi Athos sottoponeva alla Commissione una serie di considerazioni a sostegno di un emendamento dallo stesso presentato al primo comma dell'articolo 18 tendente a ridurre da lire 120 a lire

100-105 per chilogrammo l'imposta erariale di consumo sulle banane. In sostanza il ragionamento del senatore Valsecchi può così riassumersi: la maggiore previsione d'entrata per l'aumento dell'imposta erariale di consumo sulle banane fresche, valutata dal Governo in circa 8 miliardi e mezzo per il 1971, deve essere tenuta ferma poichè l'aumento della imposta è stato rilevante; essendosi però allargata la base imponibile, attraverso la soppressione del secondo comma dell'articolo 18, è possibile diminuire la cifra proposta in 120 lire per chilogrammo. Il Governo si è opposto ed il senatore Valsecchi, pur raccogliendo l'invito rivoltogli dai relatori a ritirare l'emendamento, si è riservato di riprendere la questione in Aula.

L'articolo 26 relativo agli aumenti dell'imposta generale sull'entrata per una serie di prodotti ha dato luogo a numerose proposte di emendamenti tendenti a non compromettere la produttività e la occupazione nei settori interessati.

Dopo lunghe discussioni la Commissione ha proposto un testo profondamente rielaborato che, a giudizio dei relatori, sembra più congruo per il conseguimento dei suaccennati obiettivi.

In sede di discussione dell'articolo 29, relativo all'istituzione di un diritto speciale pari al 10 per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi dai concessionari di autostrade, è sorto un problema di una certa rilevanza. È stato fatto notare dal senatore Andò e da altri che, qualora non si fosse previsto il diritto di rivalsa sugli utenti, il prelievo previsto dalla disposizione in esame si sarebbe di fatto rilevato una mera finzione contabile, in quanto le autostrade sono per la quasi totalità gestite da società a capitale pubblico.

I relatori, che avevano precedentemente presentato un emendamento in base al quale si escludevano dal diritto di rivalsa sugli utenti i mezzi che trasportano merci e le macchine di piccola cilindrata, proponevano di limitare l'esclusione ai soli mezzi che trasportano merci.

In merito all'articolo 33, che riserva interamente all'erario le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto, il senatore Deriu richiamava l'attenzione della Commis-

sione sulla ripercussione negativa che ciò determinerebbe sull'economia della regione sarda ed in particolare sulla considerazione che, a suo avviso, non è possibile variare con legge ordinaria disposizioni statutarie regionali approvate con legge costituzionale.

Dello stesso avviso si è detto il senatore Pirastu, il quale si è riservato di risollevarne in Aula la questione della costituzionalità della norma e di presentare emendamenti tendenti a modificarla.

A giudizio dei relatori le questioni di ordine giuridico-costituzionale sollevate sono certamente controverse e del resto sono già state affrontate per analoghi provvedimenti anche in passato. Con riserva di un maggior approfondimento nel dibattito in Assemblea, in via preliminare i relatori ritengono comunque che la norma approvata dalla Commissione non precluda l'eventuale diritto della Regione a richiedere allo Stato quanto dovuto.

TITOLO II: *Disposizioni per il risanamento delle gestioni degli Enti mutualistici e per l'avvio della riforma sanitaria.*

Le misure finanziarie dirette al reperimento dei fondi per il superamento dell'attuale congiuntura economica stabilite con il decreto in esame sono strettamente connesse con l'attuazione della riforma sanitaria. Questa importante riforma ha per obiettivo finale l'erogazione gratuita a tutti i cittadini, attraverso il servizio sanitario nazionale, dell'assistenza ospedaliera, generica, specialistica, farmaceutica e riabilitativa.

La riforma non può essere attuata che con gradualità, dovendosi trasformare strutture ed istituzioni antiche, e superare difficoltà di ogni genere, ma soprattutto di carattere finanziario.

L'articolo 34 prevede la istituzione di un fondo speciale per l'accantonamento della somma di lire 320 miliardi per l'avvio della riforma sanitaria. Tale somma dovrà essere impiegata, come concordemente è stato affermato in Commissione dal Governo e dai

commissari, per attuare la prima fase della riforma, consistente nell'estensione dell'assistenza ospedaliera a tutti i cittadini, a partire presumibilmente già dal 1° marzo 1971. Cadranno così le limitazioni oggi esistenti, per le quali talune categorie di cittadini tra i meno abbienti sono ancora privi dell'assistenza ospedaliera.

L'estensione delle altre forme di assistenza a tutti i cittadini richiederà il superamento del sistema mutualistico con la istituzione del servizio sanitario nazionale. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione che demanda alle regioni l'assistenza sanitaria e ospedaliera, le regioni dovranno creare strutture sanitarie di base (unità sanitarie locali) con il compito di dare l'assistenza sanitaria globale ai cittadini. In un primo tempo tale assistenza avrà ancora le limitazioni poste dagli attuali ordinamenti mutualistici, ma dovrà essere attuata rapidamente, per brevi fasi successive, la graduale eliminazione di ogni ostacolo in modo da giungere al termine del periodo transitorio, coincidente con quello del secondo piano quinquennale, alla realizzazione totale del servizio sanitario nazionale.

Questo servizio dovrà assorbire tutta l'attuale situazione mutualistica (strutture e personale addetto) e quella degli altri presidi sanitari attualmente esistenti (condotte, dispensari, consorzi antitubercolari). I mezzi finanziari, costituiti da tutte le fonti attualmente alimentanti l'assistenza mutualistica, dei comuni e degli altri enti assistenziali, e con il concorso di un contributo dello Stato, saranno amministrati da un fondo sanitario nazionale che li ripartirà secondo criteri funzionali alle varie regioni cui spetta, in concreto, l'organizzazione ed il controllo di tutto il servizio sanitario.

Queste le grandi linee della riforma sanitaria, sulle quali concordano il Governo e le organizzazioni sindacali. Tra breve il Parlamento sarà chiamato ad affrontare questo problema che interessa tutta la collettività nazionale, ma già con il decreto in esame si avvia il primo tempo della riforma.

È la prima volta che in un atto legislativo si parla in concreto dell'avvio alla riforma sanitaria con la specifica previsione di un fondo diretto alla sua realizzazione.

Un panoramico sguardo alla situazione patrimoniale degli Enti di previdenza e di assistenza sociale permette di farsi facilmente una idea della gravità della situazione stessa.

Al 31 dicembre 1969, lo stato patrimoniale dei soli regimi generali e speciali denunciava per il loro totale un disavanzo complessivo per 1.335 miliardi di lire.

In particolare, i regimi presi in considerazione dall'articolo 35, comma 1° del decreto legge nel testo governativo — come può desumersi dalla tabella 1, tratta dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese — presentavano, sempre nello stato patrimoniale, un disavanzo complessivo di 641 miliardi, attribuibile, fra l'altro, per il 63 per cento all'Istituto Nazionale Assistenza Malattie; per il 15,5 per cento alla gestione malattia dell'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Statali; per l'11,7 per cento alla Federazione Nazionale Casse Mutue Malattie Coltivatori Diretti. All'Istituto Nazionale Assistenza Enti Locali era attribuibile il 5,1 per cento del disavanzo complessivo, mentre gli altri regimi incidono per percentuali inferiori al 2,5 per cento.

Ove poi si osservi l'andamento retrospettivo della formazione di una tale mole di disavanzo patrimoniale, mediante una serie storica che — per i regimi in considerazione — riporti i risultati di esercizio dal 1961 al 1969 (vedi tabella 2), si noterà innanzitutto come la tendenza all'accumularsi dei disavanzi abbia avuto praticamente inizio dal 1962, quando solo l'Ente Nazionale Previdenza Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico ha presentato un bilancio in attivo, mentre l'anno precedente solamente l'INAM e la Federazione Nazionale Casse Mutue Malattie Coltivatori Diretti presentavano saldi passivi. Dal 1962 in poi, i disavanzi si accumulavano ad un ritmo sempre maggiore.

L'INAM, in particolare, nel 1963 denunciava un disavanzo di esercizio decuplicato ri-

spetto all'anno precedente (da —2,4 a —24 miliardi di lire); disavanzo che si raddoppiava ulteriormente nel 1965, anno rispetto al quale, nel 1969 si è determinato un nuovo incremento di *deficit* (sempre di gestione) del 207,7 per cento.

L'ENPAS, che dal 1961 al 1962 è passato da un utile di 8.262 ad un disavanzo di 4.385 milioni di lire, vedeva, nel 1963, aumentato il *deficit* del 138,9 per cento, mentre, rispetto a quest'ultimo dato, nel 1968 si notava un incremento sempre del *deficit* del 357,5 per cento. Rispetto a questo andamento anche l'utile di circa 8 miliardi conseguito nel 1969 non permetterebbe, in assenza di adeguati interventi, di sperare in una inversione di tendenza.

Dal 1962 al 1969, l'INADEL ha presentato un aumento del disavanzo di esercizio di 500 volte (da —41 milioni a —22.321 milioni) dovuto soprattutto all'andamento negativo registrato tra il 1968 ed il 1969.

Del tutto diverso è l'andamento del *deficit*, negli anni considerati, per quanto riguarda l'ENPDEDP, che, fino al 1964, denunciava un utile di esercizio, per quanto inferiore al mezzo miliardo. Negli anni 1965, 1966, 1967, la gestione si manteneva in pareggio, mentre il disavanzo del 1968 e — parzialmente — quello del 1969 veniva risanato mediante prelievo dalle riserve tecniche dell'Ente. Malgrado ciò, tenuto conto anche del fatto che nell'ultimo anno non è stato possibile ripianare completamente il disavanzo attingendo dalle riserve, si può dedurre con sufficiente sicurezza quale potrebbe essere la tendenza futura.

L'ENPALS, che nel 1962 presentava solamente un *deficit* di 120 milioni di lire, vedeva aumentare tale *deficit*, nel 1964 di quasi 20 volte, ed ulteriormente raddoppiarsi nel 1969.

Le Casse Mutue Provinciali Malattie delle Province di Trento e di Bolzano presentavano, nel periodo considerato, un andamento tendenzialmente parallelo, con un aumento, specialmente per quanto riguarda la prima, di oltre il 500 per cento nei *deficit* di esercizio dal 1962 al 1969.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

Situazione patrimoniale degli enti di previdenza e di assistenza sociale

Stato patrimoniale al 31 dicembre 1969 (1)

(dati provvisori in milioni di lire)

ENTI E GESTIONI	Attività	Passività	Riserve patrimoniali	Riserve tecniche	Avanzo o disavanzo
<i>Regimi generali e speciali.</i>					
1) Ist. Naz. Previd. Sociale INPS:					
a) Assicurazione I.V.S.:					
— Fondo sociale	33.811	108.763	—	—	— 74.952
— Assicurazione IVS Base	181.162	796	—	180.366	—
— Assicurazione IVS facolt.	25.657	331	—	25.326	—
— Fondo adeguamento pensioni	667.118	68.151	31.817	329.805	237.345
— Fondi speciali di categoria	399.367	24.834	240	320.486	(a) 53.807
— Cassa naz. prev. marinara	5.345	45.530	78	2.803	— 43.066
— Gestione speciale coltiv. diretti	4.091	146.999	—	11.095	— 154.003
— Gestione speciale artigiani	38.321	4.815	—	11.229	— 22.277
— Gestione speciale esercenti attività commerciali	8.553	333	—	4.365	— 3.855
— Gestione speciale minatori	4.517	30	22	—	— 4.465
— Gestioni speciali per il clero:					
— cattolico	11.739	148	—	26.823	— 15.232
— acattolico	48	—	—	185	— 137
— Mutualità pensioni casalinghe	—	—	—	—	—
b) Assicurazioni tubercolosi	14.098	5	—	14.093	—
c) Assicurazione disoccupazione	34.389	21.108	6.416	—	— 6.865
d) Cassa integrazione guadagni:					
— gestione lavoratori edili	—	50.569	—	—	— 50.569
— ordinaria e az. disest	645	50.340	—	—	— 49.695
e) Cassa unica assegni familiari	63.544	85.298	2.649	5.754	— 30.157
f) Altre gestioni (b)	1.075.298	1.013.409	58.163	—	— 3.726
TOTALE INPS	2.697.277	1.711.843	103.449	932.330	— (d) 50.345
TOTALE NETTO INPS (c)	2.233.153	1.247.719	103.449	932.330	— (d) 50.345
2) Ist. Naz. Ass. Infortuni sul Lavoro INAIL:					
a) Gestione industria e c/ terzi	884.723	37.201	38.244	1.175.518	— 366.240
b) Gestione agricoltura	2.041	271.961	19	—	— 269.939
c) Gestione medici radiologi	4.412	74	—	4.892	— 554
TOTALE INAIL	891.176	309.236	38.263	1.180.410	— 636.733
3) Ist. Naz. Ass. Malattie - INAM					
	340.764	696.079	40.009	8.950	— 404.274

(a) Saldo derivante da Fondi in avanzo per 98.279 milioni e Fondi in disavanzo per 44.472 milioni. — (b) Comprende le gestioni: patrimoniale, Assicurazione obbligatoria per la maternità, Fondo per gli assuntori ferroviari, Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati. — (c) Per « Totale netto INPS » si intende il totale al netto dei debiti e crediti tra le singole gestioni dell'Istituto. — (d) Saldo derivante da gestioni in avanzo per 367.466 milioni e gestioni in disavanzo per 417.811 milioni.

(1) Nota: Relazione generale sulla situazione economica del Paese - 1969.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1

Situazione patrimoniale degli enti di previdenza e di assistenza sociale

Stato patrimoniale al 31 dicembre 1969

(dati provvisori in milioni di lire)

ENTI E GESTIONI	Attività	Passività	Riserve patrimoniali	Riserve tecniche	Avanzo o disavanzo
4) Ente Naz. Previdenza e Assistenza Statali - ENPAS:					
a) Gestione malattia	34.253	130.194	3.393	—	99.334
b) Gestione previdenza	152.420	29.662	865	121.893	—
c) Gestione credito	82.588	73.754	—	8.834	—
TOTALE ENPAS	269.261	233.610	4.258	130.727	99.334
5) Ist. Naz. Ass. Dipendenti Enti Locali INADEL:					
a) Gestione malattia	59.245	92.004	—	—	32.759
b) Gestione previdenza	80.536	12.183	—	68.353	—
TOTALE INADEL	139.781	104.187	—	68.353	32.759
6) Ente Naz. Prev. Dipendenti da Enti Diritto Pubblico - ENPDEDP	12.611	15.682	1.113	2.242	6.426
7) Ist. Naz. Dirig. Aziende Industriali — INPDAI	216.187	3.437	3.130	209.620	—
8) Ist. Naz. Prev. Giornalisti Italiani — INPGI	31.100	820	2.020	28.260	—
9) Ente Naz. Prev. Ass. Lavoratori Spettacolo — ENPALS:					
a) Gestione IVS	34.982	3.700	569	30.713	—
b) Gestione malattia	1.024	16.995	—	98	16.069
TOTALE ENPALS	36.006	20.695	569	30.811	16.069
10) Cassa Marittima Adriatica	5.273	518	168	5.035	448
11) Cassa Marittima Meridionale	11.381	905	703	10.059	286
12) Cassa Marittima Tirrena	14.443	4.094	167	10.302	120
13) Ente Naz. Prev. Ass. Imp. Agricoltura — ENPAIA	27.378	380	559	25.933	506
14) Fed. Naz. e Casse Mutue Malattie Coltivatori Diretti	43.107	103.587	2.037	12.505	75.022
15) Fed. Naz. e Casse Mutue Malattie Artigiani	15.884	5.472	50	—	10.362
16) Fed. Naz. Casse Mutue Malattie Esercenti Attività Commerciali	32.904	25.327	580	1.003	5.994
17) Cassa Mutua Prov. Mal. Trento	3.555	6.188	612	382	3.627
18) Cassa Mutua Prov. Mal. Bolzano	2.652	5.834	654	—	3.836
19) Fondi Aziendali	133.620	6.167	284	149.830	22.661
TOTALE regimi generali e speciali	4.460.236	2.789.937	198.625	2.806.752	1.335.078

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

Andamento — nel periodo 1961-1969 — dei risultati di esercizio dei regimi generali e speciali contemplati dall'articolo 36 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 (1)
(milioni di lire)

	1961	1962 (2)	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969 (5)	TOTALE
INAM	- 3.855	- 2.400	- 24.390	+ 22.134	- 43.514	- 79.681	- 105.165	(3) - 50.394	- 133.883	- 421.148
ENPAS	+ 8.262	- 4.385	- 10.476	- 7.449	- 9.714	- 18.025	- 24.188	- 47.928	+ 8.390	- 105.513
INADEL	+ 1.180	- 41	- 121	- 3.942	- 1.140	+ 2.901	+ 4.564	- 4.298	- 22.321	- 23.218
ENPDEDP	+ 273	+ 228	+ 315	+ 427	-	-	-	(4) - 3.145	(6) - 7.669	- 9.571
ENPALS	+ 89	- 120	- 634	- 1.033	- 1.768	- 2.338	- 2.917	- 4.013	- 4.258	- 16.992
Casse Mut. Prov. Malattie di Trento	+ 29	- 85	+ 23	- 167	- 347	- 682	- 858	- 657	- 1.536	- 4.280
Cassa Mut. Prov. Malattie di Bolzano	+ 19	- 216	- 150	- 80	- 438	- 451	- 78	- 1.325	- 1.548	- 4.312
Fed. Naz. Casse Mutue Colt. Dir.	- 1.723	- 5.618	- 8.780	- 24.595	- 25.236	- 14.378	- 30.713	+ 283	+ 26.333	- 84.427
TOTALE	+ 4.274	- 12.682	- 44.213	- 14.705	- 82.157	- 112.654	- 159.355	- 111.477	- 136.492	- 669.461

(1) Dati ricavati dalle Relazioni generali sulla situazione economica del Paese.

(2) Dati approssimativi.

(3) Convenzione con le Casse geometri, architetti e ingegneri, avvocati e procuratori.

(4) Il disavanzo è stato ripianato mediante prelievo dalle riserve dell'Ente.

(5) Dati provvisori.

(6) Bilancio parzialmente risanato (per 1.243 milioni di lire) mediante prelievo dalle riserve tecniche.

N.B. — Al testo del decreto in esame la Commissione finanze e tesoro ha apportato una modifica accogliendo un emendamento della maggioranza per l'estensione alla Cassa mutua artigiani, alla Cassa mutua commercianti e alla Cassa marittima di Napoli del contributo straordinario di cui al primo comma dell'articolo 35. In questa tabella non è stato possibile includere i dati relativi ai tre enti suddetti.

La Federazione Nazionale Casse Mutue Malattie Coltivatori Diretti, poi, che già nel 1961 era, insieme all'INAM, l'unico regime tra quelli considerati a presentare un attivo, nell'anno successivo ha visto una inversione di tendenza che si è andata accentuando fino al 1967. Negli anni successivi, invece, il bilancio appariva nuovamente in avanzo. Ma lo stato patrimoniale al 31 dicembre 1969 denunciava malgrado ciò un *deficit* di gestione di 75.022 milioni di lire.

Se, per concludere, osserviamo in complesso l'andamento dei bilanci dei regimi considerati, nel periodo preso in esame, notiamo, rispetto al 1962, un incremento del *deficit* del 248,6 per cento nel 1963 e del 547,8 per cento nel 1965. Successivamente, con la sola eccezione dell'intervallo 1967-1968, gli aumenti si stabilizzano oscillando fra il 22,4 per cento ed il 41,5 per cento.

Abbiamo finora considerato la situazione patrimoniale relativa ai regimi generali e speciali italiani, ed in particolar modo a quelli presi in considerazione quali destinatari del contributo straordinario di 250 miliardi « per concorso al ripiano patrimoniale delle rispettive gestioni ».

Vediamo ora, in dettaglio, quali sono le disposizioni messe in atto dal decreto-legge n. 621 al fine di far fronte ai *deficit*, ed avviare nel contempo un'azione tendente a contrastare le cause della situazione stessa.

Secondo l'articolo 34, comma primo, « Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente fruttifero, intestato al Ministero del tesoro, denominato "conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e l'avvio della riforma sanitaria", al quale viene assegnata la somma di lire 570 miliardi, mediante versamento da parte del Ministero del tesoro di lire 140 miliardi nell'anno 1970 e lire 430 miliardi nell'anno 1971 ».

Una tale somma basterebbe da sola a coprire quasi il 90 per cento del disavanzo patrimoniale degli Enti mutualistici sanitari, ma indubbiamente, se interamente devoluta ad un tale scopo, non servirebbe ad invertire la tendenza in atto, di incremento costante del *deficit*.

Per questo motivo, l'intervento diretto di risanamento dei bilanci viene limitato, per

ora, alla somma di 250 miliardi, da corrispondersi, ai sensi del comma secondo dell'articolo 35 « in più quote, entro il 31 marzo 1971 ».

Si notano inoltre nel disegno di legge due strumenti di intervento che si affiancano nel tentativo di ridurre le principali fonti di spesa con lo scopo di contrastare il formarsi del *deficit*.

Secondo l'articolo 43 « a favore degli istituti ed enti di cui sopra è dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali nella misura del 25 per cento (anzichè del 17 per cento come previsto dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692). Detto sconto è a carico delle imprese produttive nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento. Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento rapportato al fatturato ».

Un tale provvedimento, se da un lato contribuisce notevolmente a ridurre le spese per medicinali degli enti mutualistici, potrebbe però — è stato osservato da alcuni commissari — non permettere una selezione qualitativa ai fini della produzione farmaceutica italiana. A tale proposito si è svolto un vivace dibattito nella Commissione al quale hanno partecipato il Ministro del lavoro onorevole Donat Cattin ed i senatori Valsecchi, Belotti, Segnana, Trabucchi, Fortunati, Cifarelli ed altri. In particolare, da parte dei senatori Valsecchi, Belotti e Segnana è stato presentato un emendamento all'articolo 43, che prevede la sostituzione dello sconto corrisposto dai produttori di specialità di medicinali sulle prescrizioni effettuate dagli enti mutualistici con un diritto speciale a carico dei produttori stessi su tutte le specialità, da versare all'atto della loro immissione alla distribuzione. Di fronte alle osservazioni della maggioranza della Commissione e ad un invito del ministro Ferrari Aggradi, il senatore Valsecchi ha dichiarato di ritirare l'emendamento nell'intesa che il problema sia riconsiderato in Assemblea.

Peraltro, il carattere di urgenza dei problemi cui il decreto in esame si riferisce non consentiva interventi immediati di na-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tura strutturale, che sono demandati alla riforma sanitaria della quale si è avuto già un concreto avvio nelle settimane scorse.

In definitiva, l'aspetto nuovo e qualificante che condizionerà in futuro tutto il settore sarà rappresentato dalla nuova organizzazione sanitaria che sarà l'acquirente unico di prodotti farmaceutici nei riguardi dell'industria. In tale posizione — a parte altri interventi che non potrebbero però prescindere da una certa situazione a livello internazionale dell'industria farmaceutica — la maggiore forza contrattuale e la possibilità di una razionale organizzazione consentiranno senz'altro di realizzare notevoli economie di gestione e di conseguire una elevata efficienza operativa riducendo drasticamente quei costi di distribuzione e pubblicità giunti oggi a livelli del tutto inaccettabili. Il decreto si pone in questa linea iniziando l'opera di contenimento dei costi per il settore sanitario che dovrà tradursi — per il settore farmaceutico « a monte » — in una decisa opera di razionalizzazione a tutti i livelli.

L'articolo 44 del decreto-legge tende ad agire sul dato di partenza del costo sostenuto per l'assistenza farmaceutica dalla Mutua: vale a dire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali.

È noto che il prezzo dei medicinali è un prezzo imposto perchè fissato dal CIP, ma è altrettanto vero che spesso il prezzo di vendita si discosta molto dall'effettivo costo di produzione incontrato dall'impresa farmaceutica. L'articolo 44 del decreto-legge impone al CIP il dovere di svolgere ogni 3 anni un'indagine approfondita sul rapporto tra i costi di produzione e i prezzi dei medicinali, perchè tale indagine sia trasmessa al CIPE.

Il contenuto della norma in termini di precettività, come è stato osservato, appare scarso, tuttavia così istituzionalizzata è opportuna perchè consentirà all'opinione pubblica e al Parlamento una attenta presenza in ordine agli aspetti meno noti di una produzione industriale che, per essere preordinata alla salute dei cittadini, non può non essere ritenuta di interesse pubblico.

Del problema delle rette ospedaliere, invece, si occupa l'articolo 45, che così recita

fra l'altro: « Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e dei provvedimenti di trasferimento delle competenze in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dallo Stato alle Regioni è istituito presso l'Ufficio del medico provinciale del capoluogo di Regione un Comitato regionale con il compito di esercitare il controllo di merito sulle deliberazioni riguardanti il livello delle rette di degenza. . . Ove accerti che la retta di degenza sia stata fissata in misura superiore al costo effettivo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera invita l'Ente a procedere, entro 60 giorni, alla riduzione della retta stessa ».

Sempre nel quadro delle misure tendenti a comprimere le spese dovute all'ospitalità, si inserisce il dettato del successivo articolo 46: « Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli Enti ospedalieri, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato regionale previsto dal precedente articolo 45 ».

Le due ultime disposizioni ed in special modo la rigidità di quella contenuta nell'ultimo articolo citato, la quale praticamente (date le condizioni finanziarie di molti Enti ospedalieri pubblici) tenderebbe a bloccare assunzioni di personale sanitario, trovano però il loro fondamento nell'enorme incremento delle rette ospedaliere, che solo nella prima metà dell'anno corrente hanno registrato un aumento di ordine superiore al 50 per cento.

In Commissione si è svolta una vivace discussione sull'opportunità di introdurre le norme di cui all'articolo 45. Si è rilevato che il presupposto a base delle norme in parola è erroneo, in quanto la legge 12 febbraio 1968, n. 132, ha già previsto il trasferimento dei controlli sugli Enti ospedalieri alle Regioni, contestualmente al concreto funzionamento degli organi previsti dal capo III, titolo V, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed inte-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grando il Comitato previsto dall'articolo 55 di detta ultima legge con il medico provinciale del Capoluogo di Regione e della Provincia (articolo 16 della legge n. 132/68).

Si è rilevato pertanto che sottrarre alla competenza regionale il controllo sugli atti degli Enti ospedalieri, così come prevede l'articolo 45 del decreto-legge, rappresenta una violazione della Costituzione.

I Commissari che chiedevano la soppressione dell'articolo 45 hanno anche fatto rilevare che il Comitato previsto da detto articolo per l'esame delle sole rette, potrebbe, in ipotesi, funzionare anche quando di fatto le Regioni istituissero i propri organi di controllo, determinando, in tal modo, una parziale sottrazione di competenze alle Regioni stesse, mentre è indubbio che il livello delle rette è soltanto un elemento, anche se il più importante, della gestione ospedaliera, per cui appare necessario deferire ad un unico organo la completa ed integrale competenza dei controlli. Ciò non esclude il riconoscimento dell'opportunità di inserire in tale organo i rappresentanti degli Enti e delle categorie indicate dallo stesso articolo 45 del decreto-legge.

Il ministro Donat - Cattin, dopo avere illustrato i motivi per i quali non è praticamente operante l'attuale sistema di controllo delle rette ospedaliere, ha fatto presente che l'articolo 45 è stato determinato dall'esigenza prioritaria di contenere gli sprechi che oggi si verificano nel settore ospedaliero; il Ministro, raccogliendo le osservazioni formulate in Commissione, ha invitato la stessa ad

accogliere l'articolo, pur dichiarandosi disposto in Aula a valutare l'opportunità di introdurre emendamenti tendenti a dare maggiore peso al potere di intervento degli organi regionali e di riconsiderare l'intera materia in sede di attuazione della riforma sanitaria.

La Commissione ha aderito all'invito del Ministro ed in tale spirito ha approvato gli articoli 45 e 46 .

A queste disposizioni riguardanti la struttura delle spese degli Enti mutualistici se ne affiancano poi altre tendenti ad incrementarne le entrate mediante l'aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro. In particolare, l'articolo 37 prevede un aumento dell'1 per cento sui contributi dovuti all'INAM, alle Casse mutue provinciali malattie delle province di Trento e di Bolzano, e di circa il 20 per cento sui contributi relativi ai lavoratori agricoli. Aumenti varianti dall'1 all'1,6 per cento sono poi previsti dai successivi articoli 38, 39, 40 e 41 per quanto riguarda rispettivamente l'ENPALS, l'ENPAS, l'INADEL e l'ENPDEDP.

Questo aumento dei contributi viene ad aggiungersi ad una già notevole incidenza degli oneri sociali riscontrabile in Italia. Nella tabella 3, sono infatti riportate, oltre alle retribuzioni medie lorde mensili, le incidenze contributive su di esse, nonché la distribuzione di queste ultime tra lavoratori e datori di lavoro nei paesi del Mercato comune.

Si noterà che l'Italia fra tali paesi si distingue per la massima distribuzione percentuale sulle retribuzione medie. Questo 55 per

TABELLA 3

Raffronto delle retribuzioni medie e dell'ammontare dei contributi in percentuali sulle retribuzioni nei sei Paesi del Mercato comune (1)

	ITALIA	GERMANIA	BELGIO	FRANCIA	LUSSEMBURGO	PAESI BASSI
Retrib. medie mensili lorde (in fr. b.)	8.595	11.015	12.055	7.240	13.203	11.760
Contrib. a carico dei dat. di lav. (% su retrib. medie) .	48,23	14,40	28,00	32,25	21,15	17,57
Contrib. a carico dei lavoratori (% su retrib. medie) .	6,50	13,00	10,55	6,05	10,00	15,47
Totale contributi (% su retrib. media)	54,73	27,40	38,55	38,30	31,15	33,04

(1) Dati tratti dalla « Relazione sul confronto del sistema inglese di sicurezza sociale con i sistemi dei Paesi comunitari », a cura della Direzione generale degli affari sociali della Commissione delle Comunità europee.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cento, inoltre, incide per il 48 per cento sui datori di lavoro, con un rapporto di distribuzione fra le due categorie di contribuenti che è il più alto nella Comunità: infatti a carico dei lavoratori si osserva il 6,5 per cento. Ma ove si tenga conto dell'entità della retribuzioni medie si potrà notare come in fin dei conti, a retribuzioni percepite, ai lavoratori rimane una fetta di salario comunque inferiore a quella dei cittadini degli altri paesi europei, mentre ai datori di lavoro la manodopera, anche tenuto conto degli aumenti previsti dal disegno di legge in esame, continuerà a costare meno che nella restante parte del Mercato comune.

A questo punto ci corre l'obbligo di soffermarci in modo particolare sulla discussione svoltasi in Commissione intorno agli articoli 37 e 42.

Già la 10^a Commissione (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) aveva espresso a maggioranza il parere di raccomandare alla Commissione competente di valutare l'opportunità di riesaminare i problemi collegati all'articolo 42, allo scopo di pervenire, attraverso lo stralcio del suddetto articolo oppure raccordandolo con i precedenti, alla eliminazione della prevista proroga per i massimali di retribuzione ai fini del pagamento degli assegni familiari.

La Commissione lavoro riteneva inadeguati gli attuali limiti dei massimali prorogati già per sette volte ed aggiungeva che tale inadeguatezza costituiva una occasione permanente di sperequazione tra categorie e zone.

Nel testo governativo l'articolo 37 disponeva gli aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro di pertinenza dell'INAM con decorrenza 1° gennaio 1971. Il maggior gettito contributivo era previsto per l'anno 1971 in lire 164,6 miliardi.

La presumibile distribuzione per settori produttivi dovrebbe essere la seguente:

industria	L.	132,5 miliardi
commercio	»	24 »
credito e assicurazione	»	7 »
agricoltura	»	1,1 »
Totale	L.	164,6 miliardi

A fronte di tale aggravio per le imprese veniva disposta, con l'articolo 42, la proroga di un anno delle disposizioni che stabiliscono i massimali delle retribuzioni, nei limiti dei quali sono calcolati i contributi per gli assegni familiari.

È noto che i massimali di retribuzione sono stati istituiti con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 (articolo 25). Sono stati prorogati:

con legge 23 giugno 1964, n. 433 (articolo 2);

con legge 5 luglio 1965, n. 833 (articolo 1);

con decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 (articolo 7), convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310;

con decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 (articolo 63), convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

con decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211 (articolo 1), convertito nella legge 17 febbraio 1968;

con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (articolo 34).

Il Governo, nel proporre la proroga di un anno dei citati massimali, non ha inteso affrontare il grave problema dell'adeguamento delle misure degli assegni familiari, che pur riveste chiara rilevanza sociale. Certamente avrà voluto, con tale provvedimento, non aggravare, almeno per ora, i settori produttivi già provati dalla difficile situazione congiunturale.

In Commissione la maggioranza, nell'intento di accogliere, sia pure in maniera parziale, il parere espresso dalla 10^a Commissione, propose i seguenti emendamenti all'articolo 37 e all'articolo 42:

Art. 37.

Al primo comma sostituire le parole « dell'1 per cento » con le seguenti: « dello 0,30 per cento ».

Art. 42.

L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971 i massimali

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di retribuzione ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, di cui al quarto comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono stabiliti, per gli anni 1971 e 1972, in lire 2.400 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale, nonchè per le aziende classificate artigiane ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni ed integrazioni e in lire 3.000 per tutte le altre aziende.

Per le aziende classificate artigiane secondo le norme indicate nel precedente comma restano confermate le deduzioni di cui alla tabella *D* annessa alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038 che viene così integrata:

da 2.001 a L. 2.100 da dedurre L. 450
da 2.101 a L. 2.200 da dedurre L. 500
da 2.201 a L. 2.300 da dedurre L. 530
da 2.301 a L. 2.400 da dedurre L. 600

Per gli stessi anni previsti dal primo comma i contributi previsti a carico dei datori di lavoro dal punto *b*) della lettera *B* della tabella *A* nonchè dalla lettera *B* della tabella *B* allegate alla legge 17 ottobre 1961, numero 1038, sono stabiliti rispettivamente nel 16,20 per cento e nel 16,70 per cento della retribuzione lorda.

Nulla è innovato quanto al massimale di retribuzione ed alla aliquota contributiva riguardanti la gestione degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporti d'impiego con imprese editoriali, affidata all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Per gli anni 1971 e 1972 l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde in rate bimestrali all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, a carico della Cassa unica assegni familiari, una somma pari all'1,35 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini degli assegni familiari.

La somma di cui al precedente comma è ripartita, a cura dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, tra l'Istituto stesso e le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano in proporzione del get-

tito dei contributi di malattia per i lavoratori in servizio quale risulta dai rispettivi bilanci consuntivi dell'esercizio precedente ».

La maggioranza si rendeva conto, con tali emendamenti, di non aver sostanzialmente modificato i massimali, ma intendeva, dopo dieci anni, rompere l'immobilistica prassi della proroga ed aprire la strada ad una graduale revisione dei massimali sino al raggiungimento della loro totale abolizione.

In Commissione, i senatori Di Prisco, Pirastu e Fortunati si opposero all'articolo e agli emendamenti, sostenendo la tesi, peraltro già affermata in 10ª Commissione dai colleghi Brambilla, Vignolo, Fermariello e dallo stesso Di Prisco, della totale abolizione dei massimali retributivi. Il Ministro del lavoro Donat-Cattin, intervenendo nella discussione, dichiarò che l'orientamento del Ministero del lavoro sarebbe stato quello di eliminare i massimali per gli assegni familiari, ma che nell'impossibilità di ottenere ciò, tanto valeva rinviare di un anno l'esame del problema. Egli affermava inoltre che il meccanismo attuale è assai imperfetto, in quanto l'andamento dei contributi è regressivo e non progressivo; concludeva rilevando che occorrerebbe quanto meno un aumento ben più significativo dei massimali.

Nella discussione che ha fatto seguito alle dichiarazioni del Ministro, alla quale sono intervenuti i senatori Buzio, Banfi, Cifarelli, Anderlini, Zugno, Pirastu, Bosso ed il ministro Ferrari Aggradi, si sono scontrate varie tesi ma concordemente si è deciso di considerare l'approvazione degli articoli 37 e 42 solo formale per rispondere alla esigenza tecnica di consegnare all'Aula un testo, restando inteso che il problema sarà ridiscusso e si cercherà di trovare una soluzione che dia l'avvio alla revisione dei massimali.

Concludendo è opinione dei relatori che qualsiasi piccolo ma immediato passo nella direzione dell'abbattimento dei massimali sia sempre da preferirsi alla perpetua e immobile attesa di non si sa quale prevedibile evento straordinario.

TITOLO III: *Disposizioni sugli incentivi a favore della produzione*

1. — *Situazione congiunturale e relativi provvedimenti.*

La situazione immediatamente anteriore all'approvazione del disegno di legge in esame presenta le seguenti caratteristiche:

a) aumento dei costi del lavoro e delle materie prime;

b) aumento della richiesta dei beni di consumo correlato ad una preoccupante diminuzione della produzione;

c) aumento del livello generale dei prezzi — in parte dovuto anche a situazioni « importate » dall'estero —;

d) rilevanti fughe di capitali — operanti peraltro già prima delle lotte sindacali — verso l'estero dove venivano ottenute maggiori remunerazioni od almeno si pensava potessero sfuggire alla diminuzione del potere di acquisto;

e) una restrizione della base creditizia per ridimensionare una base monetaria il cui livello, sempre in aumento negli anni passati, era a questo punto divenuto esuberante rispetto alla diminuita quantità di beni prodotti.

Da tutto ciò risulta chiaro come e quanto l'economia italiana si trovasse minacciata da pericolose spinte inflazionistiche. Logica conseguenza quindi che le competenti autorità politiche ed economiche abbiano dovuto prendere dei provvedimenti per cercare di salvare le conquiste economiche dei lavoratori, e che permettessero nello stesso tempo di proseguire la improrogabile attuazione delle riforme tendenti a portare una buona condizione di sicurezza sociale al popolo italiano.

Quindi, siccome la stretta creditizia influenzava negativamente le possibilità di ripresa degli investimenti (e conseguentemente la produttività e l'occupazione) ed il deficit della spesa pubblica rappresentava un grave handicap all'accrescersi dei bisogni dell'Amministrazione statale impegnata in un serio programma di riforme, è stato ne-

cessario il ricorso a misure fiscali al fine di trasferire sugli investimenti una quota che altrimenti sarebbe stata destinata verso i consumi.

Queste misure per la ripresa dell'economia sono state ulteriormente integrate da notevoli agevolazioni per la produzione industriale e per ravvivare il mercato dei capitali. A questo obiettivo è stato dedicato interamente il titolo III del disegno di legge in esame, nel quale sono fissati gli incentivi alla produzione collegati con gli oneri fiscali e sociali riportati negli altri titoli.

È ovvio che tali provvedimenti potranno risultare ancora più efficaci quando, oltre alle riforme sociali, saranno attuate anche la riforma burocratica e quella tributaria.

2. — *Incentivi alla produzione per le piccole e medie imprese.*

Il titolo III del decreto-legge 27 agosto 1970 contiene le disposizioni circa gli incentivi volti a rilanciare gli investimenti e quindi l'attività produttiva.

I provvedimenti contenuti in tale titolo prendono in considerazione sia le piccole e medie imprese, sia le imprese di maggiori dimensioni.

Particolare cura è stata posta nella articolazione dei provvedimenti che riguardano i primi due tipi di aziende nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che esse rivestono nell'attività produttiva, e per la salvaguardia dei livelli di occupazione. Le imprese di tale tipo inoltre sono quelle che risentono le maggiori difficoltà del momento congiunturale, specialmente per quanto riguarda il finanziamento dei programmi di investimento.

A differenza delle aziende di maggiori dimensioni, le piccole e medie aziende non possono coprire con fonti interne i fabbisogni finanziari, ma devono allo scopo ricorrere in larga misura ai capitali di credito.

Il notevole impoverimento del mercato dei capitali ed il corrispondente vivace rialzo dei tassi di interesse ha comportato in questi ultimi mesi un insufficiente afflusso di capitali verso le imprese di piccole e me-

die dimensioni. A tale inconveniente fanno fronte le disposizioni del disegno di legge che con una larga articolazione, prevedono specifiche provvidenze per le imprese industriali e artigiane, le cooperative nonchè per il settore della lavorazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

In particolare l'articolo 49 prevede l'aumento di 170 miliardi del fondo di dotazione del Mediocredito centrale da corrispondersi in tre annualità a partire dall'anno corrente.

Tale provvedimento renderà disponibili per le attività imprenditoriali un cospicuo volume di capitali a medio termine.

In virtù dei successivi articoli 50 e 51 altri mezzi finanziari si renderanno disponibili alle attività produttive, sempre tramite il Mediocredito centrale.

Provvedimenti finanziari a favore delle imprese artigiane sono previsti dagli articoli 52 e 53, viene infatti aumentato di 30 miliardi il fondo di dotazione nella Cassa per il credito a tale categoria imprenditoriale mentre altri 10 miliardi, da versarsi nel periodo 1970-1974, vengono assegnati al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito delle imprese artigiane.

È stato anche autorizzato l'aumento di 20 miliardi del fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione costituito presso la Banca nazionale del lavoro.

Le cooperative potranno inoltre usufruire di una ulteriore agevolazione consistente nella riduzione del costo del denaro, per la quale saranno utilizzati gli utili spettanti alle partecipazioni dello Stato al suddetto fondo. Tali nuove disponibilità saranno messe a disposizione dell'istituto in un Fondo speciale per consentire ulteriori agevolazioni al finanziamento delle cooperative.

Inoltre, sempre allo scopo di rilanciare gli investimenti e le attività produttive, è stato disposto di rifinanziare la « legge 623 » relativa al finanziamento delle piccole e medie imprese. I termini della legge sono prorogati fino al 31 dicembre 1973 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1974 per la stipulazione dei relativi contratti.

Detto fondo riceverà 5.450 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1984 ed ulteriori 6 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

L'Artigiancassa vedrà inoltre aumentato il proprio fondo di dotazione di 30 miliardi. Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 e di lire 2.300 milioni per l'esercizio 1975.

La possibilità di credito agevolato alle imprese artigiane è rivolta a far raggiungere ad esse una dimensione economica più conveniente e funzionale che permetta loro una migliore concorrenzialità sul mercato e una migliore efficienza produttiva.

Va però sottolineato come si debba in futuro porre una particolare attenzione all'applicazione delle norme in esame. Non dobbiamo infatti trascurare la presenza sul mercato di imprese che, pur rientrando nella categoria degli artigiani, non lo sono di fatto, in quanto rappresentano, dal punto di vista economico, vere e proprie unità industriali. Siccome, come si sa, le banche concedono credito troppo spesso in funzione di garanzie materiali (tenendo non sempre in decisa considerazione la persona dell'affidato), ciò potrebbe con facilità far fluire le agevolazioni disposte a favore degli artigiani verso industriali che sono in grado di concedere maggiori garanzie reali.

Pertanto è auspicabile — ricordando anche e soprattutto che la gestione bancaria non deve essere di carattere « assicurativo » — un maggiore controllo sulle esigenze e le possibilità di investimenti dei richiedenti credito al fine di non giungere al paradosso di imprese che ricevono credito al 4 per cento e depositano poi altrove gli stessi capitali al 6-7 per cento in quanto hanno possibilità di autofinanziare gli ampliamenti od i nuovi investimenti.

Si tratta in altre parole di concedere maggiori ed effettive possibilità di espansione ai piccoli imprenditori quando essi diano sufficienti garanzie.

Si è voluto infatti agevolare quel particolare tipo di sviluppo economico che viene dalle più povere categorie imprenditrici e che, stroncato, potrebbe pregiudicare l'intero sviluppo nazionale, rafforzando i monopoli dei grandi gruppi con la conseguenza che, per usare metamorfismi geometrici, il nostro sistema produttivo potrebbe divenire un cilindro sempre più alto, ma con la stessa base, invece che una sfera con un diametro sempre più largo.

Infine una norma innovativa di particolare importanza attribuisce al Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sino al 31 dicembre del 1972, la determinazione dei tassi da praticare su tutte le operazioni di credito agevolato, attualmente fissati in parte con le leggi recanti le agevolazioni creditizie, in parte con appositi provvedimenti amministrativi. La disposizione in parola, oltre ad ovviare alle attuali rigidità permetterà di variare con tempestività ed uniformità i tassi agevolati in funzione delle esigenze di politica economica e dei fini che si intendono perseguire.

Tale articolo ha suscitato alcune perplessità nella Commissione, anche perchè si ritiene che i tassi agevolati, in una situazione di fluttuazione dei tassi sul mercato del denaro, possano essere influenzati da particolari accordi bancari. È di questi giorni la discussione tra quattordici grandi banche, le casse di risparmio e le banche popolari per stabilire un accordo interbancario generale sui tassi passivi. La Commissione ha raccomandato al Governo di fare uso di tale strumento con molta accortezza soprattutto nel caso in cui dovessero essere modificati i tassi sui mutui a medio e lungo termine per lo sviluppo dell'industria e di altre attività produttive nelle aree depresse del Mezzogiorno.

3. — *Incentivi per aziende agricole e commerciali.*

Il Governo ha accolto due importanti emendamenti presentati in Commissione: si tratta del finanziamento degli Enti di svi-

luppo e dell'adozione di provvedimenti per la montagna.

L'inserimento nel decreto della proposta di legge n. 2626 della Camera è opportuno perchè accorcia il suo *iter* e rende spendibili subito i fondi già stanziati sin dal giugno 1969. Si ritiene opportuno far presente:

1) che, data la situazione nuova della montagna dopo l'esodo, è più che mai necessario provvedere nella spesa in base ad un programma nazionale organico che distribuisca i fondi sulla base di una certa perequazione tra compartimenti e di una priorità di opere avviate ed urgenti;

2) che in relazione a questa esigenza deve essere accordata una certa flessibilità della spesa tra i vari capitoli;

3) che occorre impegnarsi sin da questa prima fase a delegare alle Regioni l'amministrazione degli interventi;

4) che occorre preparare la fase degli interventi organici predisponendo gli studi e i rilevamenti per la realizzazione di una politica nuova ed organica ed in particolare la preparazione della carta della montagna auspicata dal CNEL e dalla Commissione De Marchi.

Inoltre l'inserimento nel decreto del disegno di legge governativo per il finanziamento degli Enti di sviluppo (n. 1101 del Senato, presentato il 10 marzo 1970) è anche opportuno per accelerarne l'*iter* e provvedere al finanziamento tardivo di spese già sostenute per gli Enti con relativo loro indebitamento.

In questa sede è opportuno ricordare:

1) che è necessario sottoporre all'esame del Parlamento al più presto un altro disegno di legge al fine di:

a) meglio definire i nuovi compiti degli enti ai fini di una politica di ristrutturazione alla quale ci stiamo per impegnare in base ad accordi comunitari;

b) istituire gli enti nelle regioni ove mancano e ridelimitare i perimetri di competenza degli enti che attualmente hanno competenza interregionale;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) provvedere al pronto trasferimento degli enti alle Regioni con il conseguente coordinamento legislativo;

2) che è necessario pensare sin d'ora al prossimo rifinanziamento dato che i fondi attualmente resi disponibili basteranno solo per pochi mesi.

Il senatore Scardaccione ha illustrato in Commissione una serie di emendamenti contenenti provvidenze a favore dell'agricoltura mediante utilizzazione di fondi del FEOGA.

Il presidente Martinelli ed il ministro Ferrari Aggradi hanno invitato il senatore Scardaccione a ritirare gli emendamenti perchè per tali spese non era stata prevista un'adeguata copertura, facendosi chiare riserve di ridiscutere l'intera questione in Aula.

È stato tra l'altro disposto di aumentare la dotazione prevista dal « Piano Verde n. 2 » destinato a favorire i prestiti di conduzione.

Inoltre, sarà prelevato dal conto di tesoreria intestato a « Ministero del tesoro - concorso del FEOGA, sezione orientamento a norma dell'articolo 12 del regolamento n. 159 del 1966 CEE » un ammontare superiore a 26 miliardi di lire che sarà destinato alla realizzazione di impianti per la raccolta e la trasformazione di prodotti ortofrutticoli.

Riguardo alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive proroghe e modifiche, è

stato stabilito che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stanzierà nel suo stato di previsione la somma annua di 1 miliardo per tutti gli esercizi finanziari dal 1971 al 1980.

Le agevolazioni che concernono il settore mercantile sono state disposte per consentire la concessione di finanziamenti necessari per fronteggiare le inderogabili esigenze — comportate dalla moderna economia — di profondo rinnovamento e razionalizzazione delle strutture commerciali, le quali devono sempre più adeguarsi al sensibile sviluppo di tutto il sistema economico; ciò per evitare il pericolo che gli incrementi di produttività conseguiti dal settore industriale non siano trasferiti, o lo siano solo in modesta parte, a vantaggio dei consumatori a causa di elevati costi di distribuzione, che ostacolano il contenimento dei prezzi e il miglioramento qualitativo delle prestazioni.

Il problema principale che la legge tende a fronteggiare è quello delle polverizzazioni delle aziende del settore della distribuzione.

Se confrontiamo alcuni indici di dimensione (addetti/unità locali) ed alcuni indici di concentrazione (percentuali di unità locali e di addetti nelle imprese distinte per classi di addetti) negli anni 1951 e 1961 otteniamo risultati alquanto sconcertanti.

Indici di dimensione del settore distributivo

Indice generale		Sett. Alimentare		Sett. Tessile		Sett. Meccanico	
1951	1961	1951	1961	1951	1961	1951	1961
1,9	2,0	1,88	1,89	1,88	2,07	2,03	2,4

Si vede chiaramente come nel decennio in esame non sia cambiato niente o quasi.

A fine 1967 la situazione era la seguente:

UNITÀ LOCALI		Occupati nel commercio	Indice dimensionale
Ingresso	Dettaglio		
97.369	799.566	2.565.000	2,9

con un aumento moderato della media di addetti per unità locale, aumento che però non risolve assolutamente il problema della polverizzazione aziendale.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indice di concentrazione

CLASSI DIMENSIONALI	% DI UNITÀ LOCALI		% DI ADDETTI	
	1951	1961	1951	1961
Fino a 2 addetti	84,7	82,6	66,9	60,9
da 3 a 5 addetti	13,2	14,5	23,9	25,1
Da 6 a 10 addetti	1,4	1,8	5,3	6,6
Oltre 10 addetti	0,4	0,6	3,9	7,4
senza addetti	0,3	0,5	—	—
	100,0	100,0	100,0	100,0

Come si vede le lievi variazioni avutesi nel decennio non hanno assolutamente contribuito a migliorare in modo tangibile la struttura del settore distributivo in cui altissime percentuali di addetti (60,9 per cento) e di unità locali (82,6 per cento) sono concentrate nella classe minore (sino a 2 addetti). Stime di organi competenti (Ministero dell'industria e del commercio, Camere di commercio, Sindacati dei lavoratori, eccetera) sono concordi nel ritenere che al giorno d'oggi la situazione non sia cambiata in modo notevole per cui la polverizzazione (e quindi la bassa produttività) del settore distributivo rimane l'elemento che caratterizza tale ramo di attività economica.

Per questi motivi, il provvedimento sembra quanto mai opportuno, in perfetta coerenza, tra l'altro, con le finalità del « Progetto '80 », che parla di « trasformazione dell'attuale struttura distributiva », di « affermazione delle forme moderne di commercio », di « promuovere il processo di riorganizzazione ed ammodernamento delle strutture distributive tradizionali », eccetera.

Naturalmente, le misure del decreto non possono risolvere i gravissimi problemi della ristrutturazione del settore commerciale, anzi, non si pongono neppure questo obiettivo, per il quale ben diversa deve essere la azione sulle strutture. Esse, tuttavia, si pongono in linea con tali esigenze e — nell'agevolare le aziende commerciali nel supera-

mento dei problemi più urgenti — rappresentano una concreta premessa per un'azione che dovrà essere molto incisiva e per la quale occorrerà un impegno deciso e lungimirante.

4. — Incentivi relativi alle imprese di maggiori dimensioni.

Il disegno di legge ha cercato di rispondere alle principali esigenze delle imprese a carattere societario, esigenze che principalmente sono di triplice natura e cioè esigenze dimensionali, di efficienza ed elasticità di gestione oltre quelle relative al finanziamento.

Diamo qui una breve sintesi delle agevolazioni previste dagli articoli 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.

Art. 66. — Al primo comma, la lettera a) proroga fino al 31 dicembre 1972 le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170, concernente il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali; tali agevolazioni concernono:

l'imposta di registro che è stabilita nella misura fissa di lire 20.000;

le tasse sulle concessioni governative stabilite nella misura fissa di lire 2.000;

l'imposta ipotecaria, stabilita nella misura fissa di lire 2.000;

la lettera *b*) proroga fino al 31 dicembre 1972 il termine stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernente:

l'esenzione dalla tassa sulle concessioni governative;

l'assoggettamento alla tassa fissa di registro per gli aumenti di capitale in denaro per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle cooperative e loro consorzi;

l'ultimo comma dispone che le agevolazioni di cui agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, si applicano per gli esercizi chiusi sino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria. Tali agevolazioni concernono:

la detrazione del 50 per cento ai fini della ricchezza mobile categoria *B*, sull'eccedenza degli investimenti effettuati, in ciascun esercizio, nel territorio nazionale, in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati agli stessi titoli nel quinquennio precedente;

la detrazione del 50 per cento ai fini dell'imposta sulle società, sull'eccedenza di cui sopra.

Le dette agevolazioni operano anche ai fini della determinazione della perdita di ricchezza mobile categoria *B* per applicazione dell'articolo 112 testo unico imposte dirette che consente la deducibilità della perdita fiscale di un esercizio dai redditi degli investimenti successivi, ma non oltre il quinto esercizio.

Art. 67. — Comprende agevolazioni finalizzate a diffondere il possesso azionario in modo da creare nuove possibilità di finanziamento per le imprese attraverso più larghi apporti dei risparmiatori al loro capitale di rischio. Le agevolazioni riguardano:

riduzione del 10 per cento dell'imposta sulle società per cinque esercizi, nei con-

fronti di società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione di borsa tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 1972;

esenzione ai fini dell'imposta sulle società, per la durata di cinque esercizi, degli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti fino al 31 dicembre 1972, ottenuti mediante emissione di azioni già ammesse alla quotazione di borsa. Detti aumenti, pertanto, restano esclusi per un quinquennio dalla componente « patrimonio » del tributo societario.

Le agevolazioni di cui sopra non competono agli aumenti di capitale attuati mediante passaggi di riserva a capitale nè a quelli derivanti da incorporazione di altre società, anche se le azioni di queste erano già quotate in borsa. Parimenti sono esclusi dalle agevolazioni in esame quegli aumenti che costituiscono reintegrazione di capitale effettuata a seguito di riduzioni deliberate dopo il 28 agosto 1970, dovute a rimborsi a soci o a liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Art. 67-bis. — *a)* Stabilisce l'esenzione dall'imposta di società per le cooperative aventi capitale sociale sino a 40 milioni ed un patrimonio imponibile fino a 80 milioni;

b) riduce le aliquote al 7,50 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio determinato quando il patrimonio della cooperativa non supera i 10 milioni.

Art. 67-ter. — Prevede le seguenti agevolazioni:

a) l'imposta sulle società dovuta dalle società cooperative e loro consorzi è ridotta del 10 per cento per cinque esercizi;

b) non concorrono a formare il patrimonio imponibile ai fini delle imposte sulle società per cinque esercizi tutti gli aumenti di capitale che saranno sottoscritti e versati fino al 31 dicembre 1972.

Art. 68. — Sancisce le seguenti agevolazioni:

— esenzione ai fini dell'imposta sulle società;

— esenzione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria B,

per le plusvalenze realizzate dal 28 agosto 1970 fino al 31 dicembre 1972, mediante alienazione di immobili, navi e titoli posseduti da almeno tre anni, da soggetti tassabili in base a bilancio e da società in nome collettivo e in accomandita semplice regolarmente costituite che siano state tassate da almeno tre anni in base al bilancio (art. 104 del testo unico sulle imposte dirette).

Le agevolazioni di cui trattasi sono subordinate alle seguenti condizioni:

a) che le plusvalenze non siano distribuite ai soci;

b) che le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo emergente dal bilancio;

c) che entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo delle plusvalenze siano reinvestite, anche attraverso la sottoscrizione di capitale di altre società, in beni strumentali per l'esercizio di attività produttive a sostegno dello sviluppo dell'occupazione e portate ad aumento del capitale sociale nell'esercizio successivo a quello del reinvestimento.

I beni e le azioni in cui sono state reinvestite le plusvalenze non possono essere alienati prima di cinque anni dal reinvestimento, salvo che su autorizzazione del CIPE.

Sono escluse dal beneficio previsto dallo articolo 68 le società la cui attività esclusiva o prevalente abbia per oggetto la costruzione e il commercio di beni immobili e le società finanziarie la cui attività esclusiva o prevalente abbia per oggetto la compravendita, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.

Dalle cennate disposizioni deriva che:

a) gli aumenti di capitale in denaro con emissioni di azioni ammesse alla quotazione di borsa sono soggetti a tassa fisa di registro (art. 66), sono esenti dalla tassa CC.GG. (art. 66) e dall'imposta sulle società nei limiti ed alle condizioni sopra indicate (art. 67);

b) gli aumenti di capitale in denaro con emissione di azioni non ammesse alla quotazione di borsa sono soggetti alla tassa fissa di registro (art. 66) e sono esenti dalla tassa di CC.GG. (art. 66);

c) gli aumenti di capitale con conferimenti di beni mediante emissioni di azioni non ammesse alla quotazione di borsa non godono di nessuna delle agevolazioni disposte o prorogate dal provvedimento in esame;

d) gli aumenti di capitale con conferimenti di beni mediante emissione di azioni già ammesse alla quotazione di borsa godono solo dell'esenzione dalla imposta sulle società (art. 67), nei limiti ed alle condizioni sopra indicati;

e) le plusvalenze, realizzate mediante alienazione di immobili e titoli posseduti da almeno tre anni, utilizzate entro i due anni successivi al realizzo al fine di aumentare il capitale sociale proprio o di altre società, godono dell'esenzione ai fini dell'imposta sulle società (art. 68); dell'esenzione ai fini dell'imposta di R.M. cat. B (art. 68), dell'esenzione ai fini della tassa di CC.GG. (art. 66) e sono assoggettate ad una tassa fissa di registro (art. 66);

f) le plusvalenze realizzate mediante alienazione di immobili e titoli posseduti da almeno tre anni, utilizzate entro i due anni successivi al realizzo per investimenti effettuati sul territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti, godono dell'esenzione ai fini dell'imposta sulle società (art. 68) e dell'esenzione ai fini dell'imposta di R.M. cat. B (art. 68).

Come si vede, nel caso di investimenti per nuovi impianti eccetera, così come previsti dall'articolo 66, terzo comma, si gode di esenzioni limitate al 50 per cento sulla eccedenza degli investimenti effettuati nel territorio nazionale in nuovi impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati, agli stessi titoli, nel quinquennio precedente; nel caso invece di investimenti effettuati a seguito di realizzo delle plusvalenze di cui all'articolo 68, le esenzioni sono totali.

Secondo quanto detto in precedenza, esiste la possibilità, per uno stesso soggetto di imposta, di usufruire contemporaneamente di più agevolazioni, così come previste negli articoli in esame; tale possibilità, però, non discende da una distorta utilizzazione delle norme esaminate, ma dal fatto che il soggetto d'imposta realizza determinate condizioni, ognuna a sè stante, ed ognuna ritenuta meritevole di agevolazione dai presentatori del decreto.

Fattispecie del tutto particolare, in cui ricorre l'applicazione combinata dei tre articoli in esame, è però quella di una società che realizzi una plusvalenza ai sensi dell'articolo 68 e la investa per coprire una emissione azionaria quotata in borsa di altra società controllata o di comodo, emissione destinata a far fronte ad un aumento di capitale.

In questo caso, la società che abbia realizzato la plusvalenza nei termini ed alle condizioni stabilite nell'articolo 68, godrà dell'esenzione — sulla plusvalenza — dell'imposta di R.M. cat. B e dell'imposta sulle società (art. 68); attraverso la società controllata o di comodo per gli aumenti di capitale di queste ultime, godrà, inoltre, dell'esenzione dall'imposta sulle società per cinque esercizi (art. 67, terzo comma); godrà, infine, delle proroghe previste alla lettera *b*) dell'articolo 66 relative alle esenzioni dalla tassa di CC.GG. e all'assoggettamento alla tassa fissa di registro.

A parere dei relatori sarà opportuno riesaminare in Aula alcune situazioni particolari come quella sopradescritta.

Art. 69. — Prevede l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 1972.

a) Esigenze dimensionali. — Da parte dei principali esperti mondiali di problemi economici (dei Paesi a base capitalistica come di quelli a base collettivistica) è luogo comune il ritenere che la dimensione dell'impresa sia la base della sua efficienza economica e la fonte più importante per un suo positivo operare sul mercato.

A questo proposito l'articolo 66 del decreto in esame proroga al 31 dicembre 1972 la legge 18 marzo 1965, n. 170 (modificata con legge 17 febbraio 1968, n. 57) riguardante le operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione di imprese.

Le azioni che caratterizzano una economia in sviluppo sono essenzialmente rivolte, da parte dell'industria, a raggiungere una determinata posizione per poi difenderla una volta acquisita, il tutto in attesa di ulteriori decisioni che daranno luogo a un nuovo ciclo e così via.

È necessario quindi che ogni industria sia agevolata nella sua azione di collegamento in quel contesto che, meglio di ogni altro, essa crede possa garantirle una dimensione operativa funzionale, che in ogni modo non sia contraria agli interessi di una nazione la cui economia è programmata e deve conseguire l'interesse dei lavoratori.

I vantaggi che si intende raggiungere favorendo un adattamento dimensionale delle imprese sono di diversa natura.

Operazioni di fusione possono risolvere una situazione caratterizzata dalla continua riduzione del saggio di profitto in tutto il settore industriale. L'attrattiva di diminuire l'incidenza del costo medio attraverso ulteriori economie derivanti dall'acquisizione di una nuova unità dimensionale sarà tanto più forte sulle singole imprese quanto più si troveranno vicine alla condizione marginale. Si parla in questo caso di « economie realizzate attraverso la ripartizione ottimale del capitale tra i diversi rami di produzione ».

Inoltre, in un mercato nel quale sia in atto una continua diminuzione del livello degli investimenti e quindi della produzione, lo squilibrio tra grado normale di capacità produttiva in eccesso (quello cioè presente anche in una situazione di equilibrio) e la effettiva diminuzione congiunturale dell'utilizzazione degli impianti può essere eliminato attraverso la ristrutturazione dei costi medi delle singole imprese derivante da operazioni di fusione.

Il movimento di fusioni, in questa particolare circostanza, si mette in moto con tanta più decisione e si attua con tanta più frequenza quanto meno è elastica la struttura

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle singole imprese nello adattarsi ai mutamenti del mercato. In altre parole la convenienza a cercare una nuova dimensione operativa sarà maggiore per quelle imprese che hanno grosse difficoltà nello smaltire il peso che l'inutilizzazione di una parte di impianti arreca al costo medio di produzione.

Le fusioni sono anche uno strumento per diminuire il grado di interferenza sul mercato di industrie straniere. La fusione ha in questo caso carattere prettamente difensivo. Il grado di competitività di alcune imprese operanti in un determinato settore risulta indebolito allorquando ai concorrenti nazionali si aggiungano concorrenti stranieri.

Se le industrie nazionali mantenessero invariata la loro organizzazione e perdessero in forza contrattuale, la conseguenza più immediata sarebbe un decadimento dell'economia nazionale a vantaggio dell'operatore straniero. Questo aspetto rappresenta uno dei motivi fondamentali all'incentivazione verso il movimento di fusioni al fine — tra l'altro — di salvaguardare il livello generale della occupazione nazionale.

A questo punto non si può non prendere in seria considerazione il fatto che la rapida crescita dei mutamenti tecnologici pretende una sempre maggiore disponibilità di capitali da investire.

Se questa esigenza sarà soddisfatta attraverso un movimento di fusioni — oltrechè da altre agevolazioni — oltre ad ottenere una maggior consistenza di capitale, la struttura produttiva risultante potrà permettere ulteriori economie di scala le quali indirettamente potranno favorire gli investimenti per la creazione di ulteriori forze produttive.

Anche l'eccessivo numero di piccole imprese, che è caratteristico del nostro Paese, allorquando sia causa di effetti negativi, può essere un ostacolo superabile in conseguenza delle agevolazioni che permettono più facilmente alle imprese di acquisire una maggiore forza competitiva derivante dalla acquisizione di una nuova unità dimensionale.

I provvedimenti che tendono ad agevolare le operazioni di fusione vanno incontro anche alle necessità delle imprese di collegarsi con un gruppo più vasto. Le sempre più fre-

quenti interazioni tra le fasi della produzione, tra produzione e smercio e tra le produzioni stesse (sia di beni strumentali che di beni di consumo) rendono solitamente desiderabili, da parte delle imprese, operazioni di fusione.

L'agevolazione del movimento di fusioni risponde ad obiettivi di lungo periodo. In primo luogo, la possibilità di raggiungere ulteriori economie di scala (comprese quelle tributarie) procedendo a fusione, rappresenta un vantaggio fondamentale per le economie dei paesi industrializzati.

È innegabile, altresì, che più alti profitti nel lungo periodo, ottenuti attraverso fusione, potrebbero accrescere la quota di autofinanziamento del sistema.

È anche vero che imprese le quali si trovino in difficoltà di finanziamento possono ottenere da un'unificazione dimensionale una maggiore forza contrattuale nei confronti delle banche di credito ordinario.

Con questo sono da rigettare le critiche da parte di chi sostiene che con la concessione di agevolazioni fiscali si favorisce la formazione di imprese monopolistiche ed oligopolistiche, cioè delle imprese cosiddette in « posizione dominante », in quanto altro è combattere il monopolio, altro è dare alle imprese la possibilità di assumere strutture e conseguire dimensioni meglio adeguate alle condizioni attuali della produzione e del mercato interno, nonchè alle esigenze della competitività internazionale le quali richiedono tempestivi processi di razionalizzazione.

I provvedimenti per l'agevolazione delle concentrazioni e fusioni di imprese, quindi, che pure hanno una positiva rilevanza nell'ambito della attuale situazione congiunturale, devono essere valutati anche in un orizzonte temporale più vasto. Tuttavia, sia in relazione a quanto verificatosi nell'ultimo decennio, sia in considerazione dei diseguali livelli di sviluppo e di maturità della struttura produttiva del nostro paese, occorre affrontare il problema delle fusioni e concentrazioni di imprese sulla base delle esigenze di crescita della nostra economia. Occorre cioè che le fusioni e le concentrazioni di imprese rappresentino un effettivo

consolidamento della struttura produttiva ed il raggiungimento di livelli industriali, organizzativi e commerciali più avanzati, e non si traducano, invece, in nuove operazioni finanziarie volte prevalentemente ad usufruire dei benefici della legge o a garantire il mantenimento di posizioni dominanti, senza alcun impulso sul potenziamento e la razionalizzazione dell'apparato produttivo.

b) **Esigenze di efficienza ed elasticità di gestione.** — Sempre nell'articolo 66 del decreto in esame viene prorogata la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che agevola investimenti nel campo dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Detti investimenti si prevede potranno avere — come hanno già avuto nel periodo susseguente all'approvazione del provvedimento — sostanziali effetti sulla ripresa degli investimenti con positive conseguenze nel campo della produttività e dell'occupazione, oltre ad una immediata ed accresciuta efficienza di gestione.

L'articolo 68 prevede inoltre la non tassabilità del realizzo dei cespiti patrimoniali che non siano parte materiale del processo produttivo (si parla di alienazione di immobili, navi e titoli posseduti da almeno tre anni). Condizione essenziale per la non tassabilità è che le plusvalenze realizzate non vengano distribuite tra i soci, ma vengano reinvestite in beni strumentali, per l'esercizio di attività produttive a sostegno e sviluppo dell'occupazione.

Il reinvestimento deve essere effettuato in conformità delle direttive del CIPE, con particolare riguardo alle esigenze del Mezzogiorno e delle Isole.

L'investimento può essere al massimo differito di un esercizio nel senso che, nel caso di non reinvestimento immediato, le plusvalenze devono essere contabilizzate in un apposito fondo iscritto in bilancio, che dovrà poi essere utilizzato nell'esercizio seguente.

Tale innovazione (finora questa agevolazione era concessa solo nel caso di compensazioni di perdite dell'attività industriale) rappresenta una notevole agevolazione per migliorare l'efficienza delle strutture indu-

striali che possono venire salvate da pericolose situazioni di immobilizzo.

Inoltre, per favorire le imprese minori impegnate in programmi di riconversione, è stato aumentato il relativo fondo di dotazione dell'IMI che raggiunge pertanto i 53 miliardi.

Esso mira a far sì che situazioni difficili vengano evitate o risolte in un momento nel quale le imprese manifestino ancora tangibili segni di vita che non possono essere trascurati, il tutto a vantaggio finale principalmente dei lavoratori in esse occupati.

La problematica delle ristrutturazioni industriali è stata presa in seria considerazione dall'attuale indirizzo tecnico-politico che viene dato al sistema, il tutto in perfetta coerenza con una politica di piano e con quanto impostato al riguardo nel Progetto '80.

c) **Esigenze di finanziamento.** — L'articolo 67 del decreto stabilisce che l'imposta sulle società è ridotta del 10 per cento nei confronti delle società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione in Borsa fra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 1972. La riduzione sarà applicata per cinque esercizi a partire da quello di ammissione alle quotazioni.

Questo provvedimento è destinato fra l'altro a stimolare l'ampliamento del mercato di borsa, affinché il risparmio privato possa giungere direttamente ed in maggiore quantità ai cespiti produttivi, evitando le attuali vischiosità che troppo spesso provocano rallentamenti e maggiori oneri per il processo di finanziamento delle società.

Ulteriori agevolazioni sono concesse per gli aumenti di capitale mediante emissioni di azioni che vengono accettate alle quotazioni di borsa purchè vengano effettuati entro il 31 dicembre 1972. L'esenzione (che comprende anche l'eventuale sovrapprezzo azioni) avrà la durata di 5 anni.

Anche le obbligazioni convertibili potranno godere delle agevolazioni di cui sopra, purchè relative all'aumento di capitale attuale. In questo caso i totali in oggetto saranno esenti dalle imposte di ricchezza mobile e

dalle imposte sulle obbligazioni per il solito periodo quinquennale, oltre a poter usufruire della proroga di due anni riguardo al termine per l'esecuzione delle operazioni.

In questo modo è prevedibile che una diminuzione nel costo di finanziamento possa facilitare le possibilità di provvista sul mercato dei capitali, con conseguenti spinte favorevoli verso la creazione di nuove forze produttive, oltre al miglioramento degli sfasamenti finanziari provocati dalle forze congiunturali in corso tutt'oggi.

Infine, nel decreto si è tenuto conto del più vasto mercato finanziario e monetario oltrechè mercantile, sul quale le imprese sono oggi chiamate ad operare. Infatti Enti e società che attingeranno mezzi all'estero (mutui ed obbligazioni) entro il 31 dicembre 1972 saranno esentati dalle percentuali imposte di ricchezza mobile relative alle accensioni dei debiti.

CONCLUSIONI

Nel corso del dibattito sono emersi due problemi di particolare rilievo di cui i relatori ritengono di dover dare un breve cenno.

È stato osservato che nel provvedimento non è previsto nessuno stanziamento specificamente destinato alla ripresa produttiva del Mezzogiorno. Il ministro Ferrari Aggradi ha però assicurato alla Commissione che è imminente l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della legge di rifinanziamento degli investimenti pubblici e privati nel Mezzogiorno.

I relatori, consci del ruolo significativo che lo sviluppo del Mezzogiorno assume in tutta la dinamica dello sviluppo del Paese, aggiungono anche la loro modesta sollecitazione al Governo perchè i tempi per l'approvazione di tale legge siano i più rapidi possibile.

L'altro problema sollevato, specie dal senatore Anderlini, e che sarà certamente ripreso in Assemblea, concerne i provvedimenti adottati dal Comitato interministe-

riale per il credito ed il risparmio nella seduta del 15 settembre 1970:

a) aumento del 5,50 per cento (in precedenza 3,75 per cento) del tasso di remunerazione sui depositi in conto corrente vincolato e sui B.O.T. che le banche di credito ordinario trattengono presso la Banca d'Italia come riserve obbligatorie;

b) la Banca d'Italia autorizzerà le banche di credito ordinario ad impiegare in titoli emessi da Istituti di credito mobiliare (IMI, ICIPUS, ISVEIMER, IRFIS, CIS, MEDIOBANCA, EFIBANCA, CENTROBANCA, INTERBANCA, ecc.) una quota (si ritiene circa il 10 per cento) delle riserve obbligatorie depositate o da depositare in contanti o da investire in Buoni ordinari del Tesoro, ferma restando la quota di riserva del 22,5 per cento rispetto al volume complessivo dei depositi.

È da notare che le Banche di credito ordinario e gli Istituti centrali di categoria avevano notevolmente ridotto in due mesi la propria liquidità (851,4 miliardi a fine febbraio contro 1.095,7 miliardi a fine 1969), sebbene minore fosse stata la riduzione degli impieghi (23.719,8 miliardi contro 23.315,2 miliardi), il che sta a significare che gli Istituti di credito ordinario avevano cercato di sovvenzionare in parte i clienti affidati attraverso una riduzione delle loro disponibilità liquide. Ma ovviamente ciò non bastava a soddisfare le esigenze del sistema che richiedeva, se non flussi di capitale per nuovi investimenti, almeno capitali per sostenere gli investimenti già fatti, tanto più che il ristretto margine dei profitti non consentiva certo alternative possibilità di autofinanziamento.

Il rapporto liquidità-depositi era in detto periodo sceso dal 3,18 al 2,46, il che, tenendo presente che i depositi erano rimasti stazionari (da 34.458 miliardi a 34.584 miliardi) era imputabile totalmente ad una diminuzione di liquidità, aggravata per di più dal fatto che, in una fase di prezzi crescenti e di svalutazione del potere di acquisto della moneta, il livello dei depositi non poteva certo crescere.

È ovvio che una ripresa economica è impossibile senza adeguati flussi di capitale a disposizione degli imprenditori economici; in caso contrario sarebbe inevitabile il trasformarsi di una fase inflazionistica in una ben più grave crisi deflazionistica che potrebbe anche portare ad un ristagno prolungato dell'economia, con tutte le tristi conseguenze sociali che ne deriverebbero.

Le autorità monetarie a questo punto dovevano scegliere lo strumento più adatto al finanziamento del credito industriale. Dopo aver aumentato i tassi di remunerazione dei capitali che le banche tengono presso la Banca d'Italia, al fine di non trasformare le riserve in immobilizzazioni di fatto umiliando così l'aspetto economico dell'attività bancaria, è stato deciso di accettare come riserve anche le obbligazioni degli istituti speciali di credito.

Il sistema bancario, che acquisterà con detti capitali le obbligazioni per il finanziamento industriale, anziché aumentare gli impieghi a breve termine, dimostrerà ancora una volta di essere nel sistema italiano un tramite insostituibile tra piccoli risparmiatori e investimenti produttivi, atteso anche il fatto che difficilmente l'introduzione dei fondi comuni di investimento potrà rivelarsi un toccasana.

Il finanziamento a medio termine, attraverso obbligazioni, è inoltre un mezzo essenziale per lo sviluppo economico più di quanto non lo sia il credito a breve termine ormai destinato ad un ruolo di secondo piano.

Il permettere che dette obbligazioni possano far parte delle riserve obbligatorie risulta quindi un incentivo per le banche ad acquistare detti titoli sostenendo così i corsi nel mercato ed evitando sostanziali crolli nelle quotazioni. Inoltre la Banca centrale può così avere a disposizione una rilevante quantità di titoli per poter anche intervenire attraverso operazioni di mercato aperto nel caso che la speculazione riuscisse a portare i corsi su livelli ritenuti eccessivi. Cosicché, in definitiva, mentre da un lato si dà vita a nuovi investimenti a medio e lungo termine, dall'altro è nello stesso tempo pos-

sibile mantenere una certa stabilità nelle quotazioni, che incoraggerà anche il risparmiatore privato a « dare da bere » ad una economia che ha « molta sete ».

In ogni modo, a parte ulteriori misure di rafforzamento e ampliamento del mercato dei capitali che potessero essere prese in futuro, il provvedimento rientra senz'altro nella logica del sistema attuale, che presenta dei limiti ben definiti non solo alla possibilità di manovra delle autorità monetarie ma anche all'azione in campo politico ed economico.

La Commissione finanze e tesoro, in un dibattito approfondito ed impegnato che si è protratto per numerose e defatiganti sedute, ha rielaborato sostanzialmente in diversi punti l'originario provvedimento del Governo.

Corre il doveroso obbligo, gradito ai relatori, di rivolgere un sentito ringraziamento al senatore Banfi, che nella sua veste di relatore ci ha confortati di un costante e sagace aiuto, al Presidente senatore Martinelli, che ha diretto il faticoso dibattito con la riconosciuta competenza e senza risparmio di energie, ai Ministri senatore Gava, onorevole Preti, onorevole Donat-Cattin, ma soprattutto al Ministro onorevole Ferrari-Agradi, ed ai sottosegretari Biagioni, Macchiavelli e Schietroma, che hanno seguito costantemente i lavori della Commissione, sempre cortesi e pronti in ogni informazione, nonché a tutti i commissari della maggioranza e dell'opposizione, che in tutti i loro interventi hanno offerto spunti stimolanti di riflessione.

A giudizio dei relatori il provvedimento così com'è può prestare il fianco a critiche, secondo l'angolo visuale da cui si considera, ma nel suo complesso appare senza dubbio adeguato a fronteggiare positivamente la difficile situazione congiunturale: rilanciare la produzione stagnante, incrementare il tasso di investimenti produttivi, riequilibrare la fallimentare gestione degli Enti mutualistici e porre delle serie e solide basi finanziarie per l'avvio delle riforme.

È evidente che l'efficacia delle disposizioni potrà concretamente manifestarsi e realiz-

zarsi nella misura e soltanto se da un lato non verrà meno la volontà politica della maggioranza e la responsabilità dell'opposizione di avviare, contestualmente all'applicazione delle norme del decreto, la concreta realizzazione di quelle riforme di struttura precedentemente indicate di cui la ripresa economica è premessa e condizione, e se dall'altro lato le disposizioni del decreto troveranno adeguata risonanza nelle forze economiche e sociali che di detta ripresa sono le indispensabili protagoniste.

Occorre in definitiva che i lavoratori acquisiscano la certezza che i miglioramenti salariali faticosamente conseguiti non siano più ridotti dagli alti costi che essi devono sopportare per soddisfare in modo decente bisogni elementari quali la casa, i trasporti, la salute, la previdenza e l'istruzione. Occorre nel contempo che nell'ambito della vita aziendale si ricreino le condizioni per un efficiente operare.

La Commissione, inoltre, ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea il se-

guente ordine del giorno, presentato dai senatori Fortunati e Martinelli:

« Il Senato

invita il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché la premessa dei decreti-legge sia formulata nel modo seguente:

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti al fine di . . .

Emana il seguente decreto, avente forza di legge, adottato dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del. ».

La Commissione raccomanda pertanto all'approvazione dell'Assemblea il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1325, concernente la conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione stessa.

FADA e FORMICA, relatori

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione

Art. 1.

Il decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante di cui al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 13.295 a lire 15.889 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge sopra citato relativamente alla benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da lire 5.250 a lire 7.844 per quintale ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà d'ammi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nistrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.

La concessione sostituisce la licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2174, e viene rilasciata dal Prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'ANAS, sentito il Ministro per le finanze.

La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di 15 anni e può essere rinnovata.

L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a un milione.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti del settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data d'entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se più lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di quindici anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, salvo il caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore, con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione. Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione della concessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca per pubblico interesse della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, dev'essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione è accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.

I trasferimenti d'impianti per la distribuzione di carburanti da una località ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal Prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'Amministrazione competente potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 11, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'aumento dei tributi stabilito dall'articolo 5 si applica altresì, con gli abbuoni eventualmente spettanti, sugli alcoli, estratti alcolici, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, se in quantità superiore a 200 litri idrati. L'elencazione suddetta è tassativa. I possessori dei suddetti prodotti devono fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi dieci giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino ufficio doganale o comando della Guardia di finanza ».

All'articolo 14, dopo la parola: « canna » è soppressa la parola: « gentile ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 16,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 11 e 15 del presente decreto devono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione, se l'ammontare complessivamente dovuto non supera le lire 100.000. Gli importi superiori possono essere versati in sei rate bimestrali decorrenti dal bimestre successivo a quello della notificazione della liquidazione »;

al secondo comma le parole: « entro il giorno successivo » sono sostituite dalle altre: « entro il quinto giorno successivo ».

All'articolo 18 è soppresso il secondo comma.

All'articolo 19, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le tasse fisse di registro ed ipotecarie di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 15.000, ad esclusione delle tasse fisse di registro ed ipotecarie stabilite per gli atti concernenti l'acquisto di terreni per la formazione od arrotondamento della proprietà contadina, nonchè la tassa fissa prevista dalla legge 29 novembre 1962, n. 1680, che restano invariate ».

All'articolo 26, primo comma,

alla lettera *a*), le parole: « aliquota 15 per cento, » sono sostituite dalle altre: « aliquota 10 per cento, »;

alla lettera *b*), le parole: « aliquota 30 per cento, » sono sostituite dalle altre: « aliquota 25 per cento, »;

la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) aliquota 25 per cento, per antichità di ogni genere; libri antichi; oggetti da collezione; francobolli da collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

originali ed incisioni di artisti od autori non viventi.

La nuova aliquota non si applica per l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle università, dei musei e degli istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico; per tali acquisti resta ferma l'aliquota del 6,40 per cento, dovuta a norma dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1459, e dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive modificazioni »;

alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: « e quelli di musica classica e sinfonica »;

alla lettera f), le parole: « aliquota 12 per cento, » sono sostituite dalle altre: « aliquota 8 per cento, »;

alla lettera g), le parole: « aliquota 20 per cento, » sono sostituite dalle altre: « aliquota 15 per cento, »;

alla fine dello stesso articolo 26 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'esenzione per le vendite effettuate nei laboratori artigiani, nei confronti del privato consumatore, prevista dall'articolo 1, secondo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, non si applica per gli atti economici relativi ai prodotti di cui al primo comma del presente articolo.

L'imposta generale sull'entrata dovuta a norma del precedente comma si assolve nei modi e termini normali, a cura del venditore, in base alle aliquote come sopra stabilite, per i singoli prodotti.

Restano ferme le aliquote dell'imposta generale sull'entrata relative alle vendite all'asta dei prodotti sopraelencati, effettuate ai sensi della legge 10 maggio 1938, n. 745, dai Monti di credito su pegno di prima e seconda categoria, dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito di diritto pubblico ».

All'articolo 28, ultimo comma, le parole: « da un minimo di lire tremila ad un mas-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

simo di lire diciottomila » sono sostituite dalle altre: « di lire cinquemila ».

All'articolo 29, al primo comma è aggiunto il seguente periodo: « È ammessa la rivalsa sugli utenti, salvo che per gli autoveicoli autorizzati al trasporto merci ».

All'articolo 30, gli ultimi due capoversi delle Note al n. 195 della tabella riportata in calce all'articolo stesso sono sostituiti dai seguenti:

« Le marche per la tassa annuale devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura dell'Ufficio del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, degli uffici collettori e delle delegazioni dell'Automobile Club d'Italia. La tassa annuale, a decorrere dall'anno 1972, si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità e che dovranno essere applicate sulla patente di guida ed annullate con la data a cura del contribuente.

Le marche per la tassa annuale per le patenti di guida dei natanti controindicati possono essere annullate, oltre che dagli Ispettorati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dagli Ispettorati di porto anche dagli uffici menzionati nei precedenti sottonumeri ».

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« Sull'ammontare lordo delle vincite al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate e di ogni altra gara o competizione, è istituito, a favore dello Stato, un diritto erariale del 7 per cento.

Il diritto erariale sulle vincite verrà accertato, liquidato e riscosso con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, nei modi e termini stabiliti per i diritti erariali.

Per la repressione delle trasgressioni e la risoluzione delle relative controversie, si ap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

plicano le norme concernenti i diritti erariali sui pubblici spettacoli ».

Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

« Art. 32-bis. - Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario, sono elevati, dopo il terzo anno, al 5 per cento semestrale per le imposte erariali e al 6 per cento semestrale per le imposte locali ».

Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

« Art. 33-bis. - Le somme da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sono aumentate, per ciascuno degli anni 1970 e 1971, di lire 1.500 milioni, per i fini di cui all'articolo 1, lettera d), della predetta legge.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, negli anni 1970 e 1971, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo I.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per gli anni finanziari 1970 e 1971 ».

Alla denominazione del titolo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per l'avvio della riforma sanitaria ».

All'articolo 34, primo comma, le parole: « per la ristrutturazione dell'assistenza sanitaria » sono sostituite dalle altre: « per l'avvio della riforma sanitaria ».

All'articolo 35, primo comma, dopo le parole: « Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, » sono inserite le altre: « della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, della Cassa mutua marittima di Napoli, ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 36, primo comma, le parole: « del contributo » sono sostituite dalle altre: « delle somme ».

All'articolo 37, primo comma, le parole: « previste dalle tabelle D » sono sostituite dalle altre: « previste dalle tabelle B ».

All'articolo 43, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« In attesa che il Comitato interministeriale dei prezzi, su disposizioni specifiche del Comitato interministeriale per la programmazione economica, attui la revisione generale dei prezzi di tutti i medicinali, il terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dai seguenti: ».

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

« Art. 43-bis. — Le disposizioni di cui al precedente articolo 43, sostitutive del terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono estese dal 1° gennaio 1971 alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, alle Casse mutue di malattia per gli artigiani di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e alle Casse mutue di malattia per i commercianti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 ».

All'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Comitato interministeriale dei prezzi, ferme restando le proprie attribuzioni in materia di prezzi dei medicinali, svolge entro il 31 ottobre 1971, e successivamente ogni tre anni alla stessa data, una indagine sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali ».

All'articolo 47, primo comma, le parole: « non superiori alla metà del contributo indicato nell'articolo stesso » sono sostituite dalle altre: « in misura proporzionale alle quote di contributo ad essi attribuite e per un importo complessivo non superiore alla metà del contributo indicato nell'articolo stesso ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

« Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1964, n. 619, è aumentato di lire 30 miliardi, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1970 al 1972 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974 ».

All'articolo 53, dopo le parole: « 25 luglio 1952, n. 949 » sono inserite le altre: « e successive modificazioni, ».

All'articolo 54,

al primo comma la cifra: « 15 miliardi » è sostituita dall'altra: « 20 miliardi »;

al secondo comma le parole: « degli anni dal 1970 al 1974 » sono sostituite dalle altre: « degli anni dal 1970 al 1972 e di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974 ».

All'articolo 56,

al primo comma le parole: « a somministrare » sono sostituite dalle altre: « a conferire »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma può essere disposta, in tutto o in parte, contestualmente all'emissione dei decreti di autorizzazione dei singoli finanziamenti ».

All'articolo 57,

al primo comma la cifra: « 4.000 milioni » è sostituita dall'altra: « 6.000 milioni »;

al terzo comma la parola: « stipula » è sostituita dall'altra: « stipulazione ».

All'articolo 60, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Nell'attuazione del presente comma deve essere sentito il parere dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori e produttori agricoli ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente:

« Art. 60-bis - Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 luglio 1965, n. 901, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede con riduzione dei fondi di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati a predisporre i piani zonal di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche indipendentemente dalla preventiva emanazione delle direttive da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, purchè conformi ai piani regionali di sviluppo elaborati in attuazione del programma economico nazionale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 61, al primo comma sono premesse le seguenti parole: « Sino al 31 dicembre 1972, ».

All'articolo 63, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. ».

All'articolo 64, ultimo comma, la cifra: « 9.450 milioni » è sostituita dall'altra: « 11.450 milioni ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 65 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'onere di lire 27.950 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede quanto a lire 11.450 milioni con le disponibilità di cui al secondo comma del precedente articolo 64 e quanto a lire 16.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1971 ».

All'articolo 66,

al primo comma le parole: « fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria » sono sostituite dalle altre: « fino al 31 dicembre 1972 »;

dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le disposizioni della legge 18 marzo 1957, n. 170, modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57, e prorogata in virtù del precedente comma, si applicano anche alle società costituite posteriormente al 19 febbraio 1968 e fino all'entrata in vigore del presente decreto »;

al secondo comma le parole: « fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria » sono sostituite dalle altre: « fino al 31 dicembre 1972 ».

All'articolo 67,

al primo comma le parole: « quella di entrata in vigore della riforma tributaria » sono sostituite dalle altre: « il 31 dicembre 1972 »;

al secondo comma le parole: « azioni ammesse » sono sostituite dalle altre: « azioni già ammesse » e le parole « fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria » sono sostituite dalle altre: « fino al 31 dicembre 1972 ».

Dopo l'articolo 67 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 67-bis. - I limiti di somma indicati alla lettera a) dell'articolo 151 del testo uni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

co delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono elevati a lire 40 milioni per il capitale sociale e a lire 80 milioni per il patrimonio imponibile.

Il limite indicato nell'articolo 152 del sopracitato testo unico è elevato a lire 10 milioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

« Art. 67-ter. - Ferme restando le vigenti norme in materia per le società cooperative e loro consorzi:

a) l'imposta sulle società eventualmente dovuta dalle società cooperative e loro consorzi è ridotta del 10 per cento per cinque esercizi, a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) gli aumenti di capitale, che saranno sottoscritti e versati fino al 31 dicembre 1972, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sopraprezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa.

Tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si applicano a condizione che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative e i consorzi stessi siano iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione ».

L'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1972 le plusvalenze realizzate da soggetti tassabili in base al bilancio e da società in nome collettivo e in accomandita semplice regolarmente costitui-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

te, che siano state tassate da almeno tre anni in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, mediante l'alienazione di immobili, navi e titoli posseduti da almeno tre anni, non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, ferma restando l'applicazione dei tributi locali.

L'agevolazione prevista dal precedente comma è sottoposta alla condizione che le plusvalenze non vengano distribuite ai soci ma siano contabilizzate in un apposito fondo iscritto in bilancio, reinvestite entro il secondo esercizio successivo, anche attraverso la sottoscrizione del capitale di altre società, in beni strumentali per l'esercizio di attività produttive a sostegno e sviluppo dell'occupazione e portate ad aumento del capitale sociale nell'esercizio successivo a quello del reinvestimento. Il reinvestimento deve essere effettuato in conformità alle direttive che saranno annualmente stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, con particolare riguardo alle esigenze del Mezzogiorno e delle Isole.

I beni e le azioni in cui sono state reinvestite le plusvalenze non possono essere alienati prima di cinque anni dal reinvestimento, salvo che su autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Qualora le condizioni di cui ai precedenti commi non risultino realizzate, le imposte afferenti le somme non contabilizzate o non reinvestite in conformità delle direttive anzidette o distribuite ai soci saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle plusvalenze dei beni immobili realizzate da società la cui attività esclusiva o prevalente abbia per oggetto la costruzione e il commercio di tali beni, nè alle plusvalenze dei titoli realizzate da società la cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attività esclusiva o prevalente abbia per oggetto la compravendita, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati ».

All'articolo 69, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero fra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 1972, che non siano trasformazioni di debiti già esistenti verso l'estero ».

Art. 2.

Le modificazioni apportate con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 14 ed all'articolo 16, secondo comma, del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge per adeguare l'ammontare delle pene pecuniarie, amministrative e penali, previste dalla legislazione vigente, al mutato valore della moneta.

Gli aumenti dovranno essere determinati sulla base della variazione degli indici del costo della vita verificatasi dal momento della fissazione o della ultima rivalutazione di ciascuna pena pecuniaria e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla legge 18 gennaio 1968, n. 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, di cui 34 miliardi per l'anno 1970 e lire 30 miliardi per l'anno 1971, così ripartita:

a) lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1970 e lire 1.000 milioni per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'anno 1971, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) lire 19.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni per l'anno 1970 e lire 9.000 milioni per l'anno 1971, per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge n. 991;

c) lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1970 e lire 500 milioni per l'anno 1971, per la concessione di studi di cui all'articolo 5 della legge medesima;

d) lire 22.500 milioni, di cui 12.000 milioni per l'anno 1970 e lire 10.500 milioni per l'anno 1971, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2 lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle opere previste dalla lettera e) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

e) lire 3.800 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1970 e lire 1.800 milioni per l'anno 1971, da assegnare all'Azienda di Stato per le Foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

f) lire 14.700 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1970 e lire 6.700 milioni per l'anno 1971, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2 lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

g) lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1970 e lire 500 milioni per l'anno 1971, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

All'onere di lire 34 miliardi relativo all'anno 1970 si provvede quanto a lire 14 miliardi ed a lire 20 miliardi con corrispondente ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

duzione dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni 1969 e 1970. All'onere di lire 30 miliardi relativo all'anno 1971 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Ai fini del precedente articolo, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'articolo 21, primo comma, ed all'articolo 24, primo comma, lettere *a*), *b*) e *d*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite nel secondo comma dell'articolo 21 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli Istituti od Enti di interesse agricolo e forestale, istituiti a norma delle leggi regionali.

A tale fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti.

Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177.

ALLEGATO

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216, del 27 agosto 1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per il riequilibrio della attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per l'agricoltura e le foreste;

D E C R E T A :

TITOLO I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 13.295 a lire 15.889 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, relativamente alla benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da lire 5.250 a lire 7.844 per quintale.

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante di cui al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 13.295 a lire 15.889 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata al decreto-legge sopra citato relativamente alla benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da lire 5.250 a lire 7.844 per quintale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della predetta tabella *B* per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.329,50 a lire 1.588,90 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 5.430 a L. 9.889 per quintale.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi ovunque detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta dovuta che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 3.

Sulla differenza tra il prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito a decorrere dal 16 febbraio 1969 per la vendita al pubblico della benzina e delle benzine solventi e quello a valere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché sulla differenza d'imposta dovuta per gli altri prodotti petroliferi, in dipendenza delle disposizioni previste dal precedente articolo, deve essere corrisposta l'aliquota condensata d'imposta generale sull'entrata nella misura prevista, per ciascun prodotto, dall'articolo 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 30 luglio 1970 e dall'articolo 41 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 324 del 29 dicembre 1967.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I possessori dei prodotti di cui all'articolo 2 dovranno versare entro 20 giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento di cui al terzo comma del precedente articolo anche l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata osservando le modalità di pagamento previste dagli articoli 15 e 41 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

Sulle somme non versate tempestivamente a titolo d'imposta generale sull'entrata va corrisposta una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta dovuta, oltre, se applicabili, gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, interpretata autenticamente dalla legge 28 marzo 1962, n. 147.

Art. 4.

L'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e di imprese esercenti pubblici servizi o industrie automobilistiche, sono soggetti a concessione del Prefetto competente per territorio, ovvero, per gli impianti da installare sulle autostrade, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. La concessione, che sostituisce anche la licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e che può essere accordata solo a soggetti aventi la capacità tecnica organizzativa ed economica necessaria per poter garantire la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione di carburanti, ha la durata di 20 anni e può essere rinnovata. L'installazione o la messa in esercizio di impianti in mancanza di concessione è punita con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione o con l'arresto da due mesi a due anni.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina annualmente per ciascuna provincia, sentito il parere di una commissione consultiva istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i criteri per il rilascio e il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate dal Prefetto nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, con il compimento del periodo fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, in quello di 20 anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà d'amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.

La concessione sostituisce la licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal Prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'ANAS, sentito il Ministro per le finanze.

La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di 15 anni e può essere rinnovata.

L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a un milione.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti del settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data d'entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se più lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di quindici anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le concessioni sono soggette a una tassa annuale di lire 5.000.

I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti con contratti aventi una durata non inferiore a nove anni e non cedibili. Non possono in alcun caso cedere la concessione stessa senza l'autorizzazione del Prefetto o, quando la concessione sia disposta da chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti posti in varie provincie, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, salvo il caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore, con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione. Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione della concessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca per pubblico interesse della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, dev'essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione è accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.

I trasferimenti d'impianti per la distribuzione di carburanti da una località ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal Prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'Amministrazione competente potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da lire 60.000 a lire 90.000 per ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 4.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Art. 7.

Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita dall'articolo 5 del presente decreto.

Art. 8.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vinaccia, custodita in recipienti di legno, non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino il 4 per cento all'anno.

Art. 9.

Agli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1019, sugli alcoli etilico, metilico ed isopropilico, sulle acquaviti e sui prodotti contenenti alcole, provenienti dall'estero, si riscuote oltre al dazio ed alla sovrimposta di confine, il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le acquaviti importate la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro sono calcolati sulla gradazione effettiva.

Art. 11.

Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'articolo 5 con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcoli, nonché sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

Sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nella prima parte del precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi si applicano pure le nuove misure d'imposta di cui all'articolo 5, con gli abbuoni eventualmente spettanti.

L'aumento dei tributi stabilito dall'articolo 5 si applica altresì sugli alcoli, estratti alcolici, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati. A tal uopo i possessori di questi ultimi prodotti devono fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi dieci giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino ufficio doganale o comando della Guardia di finanza.

Art. 12.

In sede di ridistillazione o di rettificazione degli spiriti grezzi e delle teste e code di precedenti distillazioni per portarli ad avere i requisiti richiesti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, per essere immessi al consumo è concesso l'abbuono sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione od a rettifica.

Art. 13.

Sono abrogati l'articolo 23 del testo unico 8 luglio 1924 delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ed il quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Identico.

L'aumento dei tributi stabilito dall'articolo 5 si applica altresì, con gli abbuoni eventualmente spettanti, sugli alcoli, estratti alcolici, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati. L'elencazione suddetta è tassativa. I possessori dei suddetti prodotti devono fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi dieci giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino ufficio doganale o comando della Guardia di finanza.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 14.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna gentile sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri	0,100	lire	80
da litri	0,250	»	100
»	0,500	»	220
»	0,750	»	340
»	1,000	»	420
»	1,500	»	560
»	2,000	»	640

Art. 15.

Sui contrassegni di Stato di cui al precedente articolo in possesso dei fabbricanti o imbottiglieri che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora applicati ai relativi recipienti, è dovuta la differenza fra i prezzi stabiliti nel precedente articolo e i prezzi già corrisposti.

A tal uopo i fabbricanti o gli imbottiglieri devono denunciare, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero dei contrassegni ancora non applicati.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguite le verifiche di competenza, notifica l'ammontare della somma dovuta.

Art. 16.

I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 11 e 15 del presente decreto devono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 17.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 2, 11 e 15 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è soggetto alla pena pecuniaria dal doppio al decuplo delle imposte frodate o che si sia tentato di frodare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri	0,100	lire	80
da litri	0,250	»	100
»	0,500	»	220
»	0,750	»	340
»	1,000	»	420
»	1,500	»	560
»	2,000	»	640

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 11 e 15 del presente decreto devono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione, se l'ammontare complessivamente dovuto non supera le lire 100.000. Gli importi superiori possono essere versati in sei rate bimestrali decorrenti dal bimestre successivo a quello della notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito dai predetti articoli 2, 11 e 15.

Art. 18.

L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche è elevata a lire 120 per chilogrammo.

Per le origini e provenienze dalla Somalia, limitatamente ad un contingente annuo di 90.000 tonnellate e fino al 31 dicembre 1970, l'imposta è fissata in lire 80 per chilogrammo.

Art. 19.

Le tasse fisse minime di registro ed ipotecarie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 2.000.

Qualora, applicando le normali imposte di registro ed ipotecarie, nella misura proporzionale, progressiva e graduale, secondo la natura dell'atto o della formalità, risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalità è dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.

Le tasse fisse di registro ed ipotecarie di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 15.000.

Sono raddoppiate le tasse fisse di registro di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1961, n. 707, nonchè tutte le altre tasse fisse di registro stabilite da particolari norme di agevolazione tributaria in misura superiore a lire 2.000.

Art. 20.

I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in società delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonchè i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in società delle case stesse sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 7,50 per cento.

Art. 21.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, è elevata al 7,50 per cento l'aliquota stabilita dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, per le utenze telefoniche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

Identico.

Soppresso.

Art. 19.

Identico.

Identico.

Le tasse fisse di registro ed ipotecarie di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 15.000, ad esclusione delle tasse fisse di registro ed ipotecarie stabilite per gli atti concernenti l'acquisto di terreni per la formazione od arrotondamento della proprietà contadina, nonchè la tassa fissa prevista dalla legge 29 novembre 1962, n. 1680, che restano invariate.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 22.

L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 600 per ogni foglio.

Resta ferma l'imposta nella misura di lire 400 per gli atti avanti gli organi giurisdizionali di cui agli articoli da 42 a 47 della predetta tariffa.

Art. 23.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200 e 300 dall'articolo 48 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, e dagli articoli della tariffa stessa che ad esso fanno riferimento, è stabilita rispettivamente nella misura di lire 200, 300 e 400 per ogni foglio.

Art. 24.

L'imposta fissa di bollo prevista dall'articolo 66 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sugli atti e documenti che, a norma della legge di registro, sono soggetti a registrazione in caso d'uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo della formalità della registrazione, l'applicazione dell'imposta di bollo sul solo primo foglio, è stabilita in lire 400.

Art. 25.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri ed i registri già bollati in modo straordinario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente articolo 22, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro, dagli uffici statali, regionali, provinciali e comunali, dai pubblici ufficiali, o direttamente dalle parti. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione od impressione della data la quale dovrà corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 26.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella seguente misura:

a) aliquota 15 per cento, per lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro e di platino, compresi gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro od in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

b) aliquota 30 per cento, per pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate;

c) aliquota 30 per cento, per antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti od autori non viventi;

d) aliquota 8 per cento, per macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche; apparecchi cinematografici da presa delle immagini e del suono, anche combinati; apparecchi da proiezione, con o senza riproduzione del suono;

e) aliquota 8 per cento, per grammofoni e fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm con o senza lettore di suono; televisori; dischi, esclusi quelli a scopo didattico;

f) aliquota 12 per cento, per strumenti musicali in genere;

g) aliquota 20 per cento, per profumi (estratti, acque da toletta, ecc. comprese le lozioni per capelli) e cosmetici preparati.

Le stesse aliquote si applicano per l'importazione dall'estero dei prodotti sopraelencati.

Alle aliquote stabilite dal presente articolo non si applica l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162 e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella seguente misura:

a) aliquota 10 per cento, per lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro e di platino, compresi gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro od in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

b) aliquota 25 per cento, per pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate;

c) aliquota 25 per cento, per antichità di ogni genere; libri antichi; oggetti da collezione; francobolli da collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti od autori non viventi.

La nuova aliquota non si applica per l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle università, dei musei e degli istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico; per tali acquisti resta ferma l'aliquota del 6,40 per cento, dovuta a norma dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1459, e dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive modificazioni;

d) *identica*;

e) aliquota 8 per cento, per grammofoni e fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm con o senza lettore di suono; televisori; dischi, esclusi quelli a scopo didattico e quelli di musica classica e sinfonica;

f) aliquota 8 per cento, per strumenti musicali in genere;

g) aliquota 15 per cento, per profumi (estratti, acque da toletta, ecc. comprese le lozioni per capelli) e cosmetici preparati.

Identico.

Identico.

L'esenzione per le vendite effettuate nei laboratori artigiani, nei confronti del privato consumatore, prevista dall'articolo 1, secondo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, non si applica per gli atti economici relativi ai prodotti di cui al primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 27.

È soppressa la lettera *i*) dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, concernente l'esenzione dalla tassa di circolazione per i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV.

È soppresso, inoltre, l'articolo 24 del suindicato testo unico, riguardante la riduzione della tassa sulla circolazione di prova.

Le tasse di circolazione per gli autoscafi, di cui alla tariffa *E* annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, sono aumentate del 50 per cento.

Art. 28.

Per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, il trasgressore è soggetto, oltre alla corresponsione del tributo evaso, alla pena pecuniaria da una a sei volte l'ammontare della tassa annua.

La pena pecuniaria non può essere, in ogni caso, inferiore a lire diecimila.

Per la mancata apposizione del disco-contrassegno, prescritta dall'articolo 12 del citato testo unico, il trasgressore incorre nella pena pecuniaria da un minimo di lire tremila ad un massimo di lire diciottomila.

Art. 29.

I concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'erario un diritto speciale pari al dieci per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i modi ed i termini per la presentazione della denuncia dell'ammontare lordo dei pedaggi e per il versamento del diritto speciale.

Per l'omessa o ritardata presentazione della denuncia si applica una soprattassa uguale al sessanta per cento del diritto dovuto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'imposta generale sull'entrata dovuta a norma del precedente comma si assolve nei modi e termini normali, a cura del venditore, in base alle aliquote come sopra stabilite, per i singoli prodotti.

Restano ferme le aliquote dell'imposta generale sull'entrata relative alle vendite all'asta dei prodotti sopraelencati, effettuate ai sensi della legge 10 maggio 1938, n. 745, dai Monti di credito su pegno di prima e seconda categoria, dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

Identico.

Per la mancata apposizione del disco-contrassegno, prescritta dall'articolo 12 del citato testo unico, il trasgressore incorre nella pena pecuniaria di lire cinquemila.

Art. 29.

I concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'erario un diritto speciale pari al dieci per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi. È ammessa la rivalsa sugli utenti, salvo che per gli autoveicoli autorizzati al trasporto merci.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per l'infedele denuncia è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare del diritto evaso.

Per l'omesso o ritardato pagamento del diritto si applica la soprattassa del dieci per cento della somma non versata.

Le predette soprattasse sono ridotte al decimo del loro ammontare se la denuncia ed il pagamento abbiano luogo nei trenta giorni dai rispettivi termini.

Sono applicabili le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per il ritardato od omesso pagamento del diritto speciale debbono, inoltre, corrispondersi gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30.

I numeri 42 e 195 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti da quelli riportati in calce al presente articolo.

Per i provvedimenti amministrativi di cui ai numeri indicati nel comma precedente soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalità di vidimazione, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa annuale dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dal presente provvedimento, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

A tali effetti si trascura la frazione di mese.

I dodicesimi di tassa come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse dovute, ai sensi dei precedenti commi, si incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, salvo che nella tabella allegato A al testo unico predetto non sia stabilita una diversa sanzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 30.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
42	a) Rilascio e rinnovo del passaporto ordinario per l'estero (legge 21-11-1967, n. 1185) per ogni anno o frazione di esso	4.000	marche
	b) Rilascio passaporto collettivo (legge 21-11-1967, n. 1185) per ogni componente il gruppo (esclusi il capo gruppo ed i minori di anni 10)	300	<i>idem</i>

Note.

La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.

Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti, dalle autorità di pubblica sicurezza competenti al rilascio del passaporto.

In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate col timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di pubblica sicurezza presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettori per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile Club d'Italia.

Valgono le esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 19 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

195	Rilascio di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore:		
	1) Autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 chilogrammi; autoveicoli per trasporto promiscuo o autovetture anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a chilogrammi 400 (art. 80 testo unico 15 giugno 1959, n. 393, lettera b):		
	— ad uso privato	6.000	ordinario
	— ad uso pubblico	4.000	<i>idem</i>
	— tassa annuale	Le stesse tasse di cui sopra	con marche
	2) Autocarri, autoveicoli per uso speciale di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi, trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera c, succitato testo unico):		
	— ad uso privato	5.000	ordinario
	— ad uso pubblico	4.000	<i>idem</i>
	— tassa annuale	Le stesse tasse di cui sopra	con marche
	3) Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera d, succitato testo unico):		
	— ad uso privato e ad uso pubblico.	4.000	ordinario
	— tassa annuale	La stessa tassa di cui sopra	con marche

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
-----------------	---	-----------------------	-------------------

42 a) *identica*

b) *identica*

Note.

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

195 *Identico*

1) *Identico*

2) *Identico*

3) *Identico*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
	4) Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C e D (lettera e, succitato testo unico)	4.000	ordinario
	— taxa annuale	La stessa taxa di cui sopra	con marche
	5) Motoscafi ed imbarcazioni a motore, adibiti ad uso privato (regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884 e decreto ministeriale 31 gennaio 1933):		
	— taxa di rilascio	4.000	ordinario
	— taxa annuale	La stessa taxa di cui sopra	con marche

Note.

La taxa di rilascio deve essere assolta mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro.

La taxa annuale, da assolversi mediante applicazione di marche sul documento, può essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno in cui si riferisce, da coloro che sono in regola con il pagamento del tributo per l'anno precedente.

La taxa annuale non è dovuta da chi non intende usufruire della patente durante l'anno.

Le marche per la taxa annuale devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura dell'Ufficio del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, degli uffici collettori e delle delegazioni dell'Automobile Club d'Italia.

Le marche per la taxa annuale per le patenti di guida dei natanti controindicati devono essere annullate, oltre che dagli ispettorati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dagli Ispettorati di porto anche dagli uffici menzionati nei precedenti sottounumeri.

Art. 31.

Sulle scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla o pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione è istituito a favore dello Stato un diritto addizionale, pari a 3 volte il diritto erariale dovuto ai sensi del punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, numero 1109.

Detto diritto verrà accertato, liquidato e riscosso con la osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 67.

Il diritto addizionale è soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
-----------------	---	-----------------------	-------------------

4) *Identico*

5) *Identico*

Note.

Identico.

Identico.

Identico.

Le marche per la tassa annuale devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura dell'ufficio del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, degli uffici collettori e delle delegazioni dell'Automobile Club d'Italia. La tassa annuale, a decorrere dall'anno 1972, si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità e che dovranno essere applicate sulla patente di guida ed annullate con la data a cura del contribuente.

Le marche per la tassa annuale per le patenti di guida dei natanti controindicati possono essere annullate, oltre che dagli Ispettorati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dagli Ispettorati di porto anche dagli uffici menzionati nei precedenti sottounumeri.

Art. 31.

Sull'ammontare lordo delle vincite al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate e di ogni altra gara o competizione, è istituito, a favore dello Stato, un diritto erariale del 7 per cento.

Il diritto erariale sulle vincite verrà accertato, liquidato e riscosso con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, nei modi e termini stabiliti per i diritti erariali.

Per la repressione delle trasgressioni e la risoluzione delle relative controversie, si applicano le norme concernenti i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 32.

Il primo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e il secondo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei casi previsti dall'articolo 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga, a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione, la ritenuta con le seguenti aliquote:

a) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 960.000 fino a lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 1,50%

b) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 4 %

Nei casi previsti dall'articolo 126, lettera b), la ritenuta d'acconto deve essere operata con le seguenti aliquote:

a) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali compresa tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 1,50%

b) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 4 %

c) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi sia compreso tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga 1,50%

d) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi superi le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga 4 %

e) sull'intera parte dei compensi non eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'Amministrazione 1,50%

f) sulla parte dei compensi eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'Amministrazione 4 %

L'elevazione della ritenuta d'acconto dalla misura dell'1,50 per cento a quella del 4 per cento si applica anche alle pensioni per la parte di reddito imponibile superiore a lire 5.000.000 annue.

La stessa elevazione si applica altresì alle indennità di anzianità e di previdenza sul complessivo ammontare eccedente le lire 417.000 imponibile per ogni anno di servizio prestato ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1971.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 33.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservate interamente all'Erario.

TITOLO II — DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO
DELLE GESTIONI DEGLI ENTI MUTUALISTICI

Art. 34.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero, intestato al Ministero del tesoro, denominato « conto speciale per il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32-bis.

Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 5 per cento semestrale per le imposte erariali e al 6 per cento semestrale per le imposte locali.

Art. 33.

Identico.

Art. 33-bis.

Le somme da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sono aumentate, per ciascuno degli anni 1970 e 1971, di lire 1.500 milioni, per i fini di cui all'articolo 1, lettera *d*), della predetta legge.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, negli anni 1970 e 1971, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo I.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per gli anni finanziari 1970 e 1971.

TITOLO II — DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO
DELLE GESTIONI DEGLI ENTI MUTUALISTICI
E PER L'AVVIO DELLA RIFORMA SANITARIA

Art. 34.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero, intestato al Ministero del tesoro, denominato « conto speciale per il

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ripiano delle gestioni mutualistiche e per la ristrutturazione dell'assistenza sanitaria », al quale viene assegnata la somma di lire 570 miliardi, mediante versamento da parte del Ministero del tesoro di lire 140 miliardi nell'anno 1970 e lire 430 miliardi nell'anno 1971.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo in lire 140 miliardi per l'anno 1970 si provvede con le maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni del precedente titolo I.

All'onere di lire 430 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti, nello stesso anno, dall'attuazione delle disposizioni del predetto titolo I.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1970 e 1971.

Art. 35.

A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria), della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria), dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano e della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, è concesso a carico dello Stato, per concorso al ripiano patrimoniale delle relative gestioni, un contributo straordinario complessivo di lire 250 miliardi che sarà corrisposto, in più quote, entro il 31 marzo 1971.

Con decreti dei Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità si provvederà alla ripartizione tra gli enti anzidetti del contributo, in proporzione ai rispettivi disavanzi patrimoniali accertati al 31 dicembre 1969, nonché alla determinazione dell'importo che ciascun Ente dovrà destinare al pagamento delle passività relative alla assistenza ospedaliera.

Art. 36.

Ai fini della erogazione del contributo di cui al precedente articolo si provvede con le disponibilità del conto corrente di cui al precedente articolo 34.

Le somme relative saranno all'uopo prelevate dal conto corrente e versate allo stato di previsione dell'entrata dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1970 e 1971.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria », al quale viene assegnata la somma di lire 570 miliardi, mediante versamento da parte del Ministero del tesoro di lire 140 miliardi nell'anno 1970 e lire 430 miliardi nell'anno 1971.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 35.

A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria), della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, della Cassa mutua marittima di Napoli, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria), dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano e della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, è concesso a carico dello Stato, per concorso al ripiano patrimoniale delle relative gestioni, un contributo straordinario complessivo di lire 250 miliardi che sarà corrisposto, in più quote, entro il 31 marzo 1971.

Identico.

Art. 36.

Ai fini della erogazione delle somme di cui al precedente articolo si provvede con le disponibilità del conto corrente di cui al precedente articolo 34.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 37.

Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie previste dalle tabelle *D*, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, modificate dall'articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, e dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, sono aumentate dell'1 per cento delle retribuzioni imponibili.

Il contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è elevato al 4,40 per cento delle retribuzioni imponibili.

Della stessa misura prevista per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dai precedenti commi sono aumentate le aliquote contributive a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

Gli aumenti delle aliquote contributive di cui ai commi precedenti decorrono dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971 e sono posti a totale carico del datore di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 il contributo dovuto per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212, è stabilito nelle seguenti misure giornaliere:

- a) salariati fissi e assimilati:
 - uomo L. 33,30
 - donna e ragazzo » 26,90
- b) giornalieri di campagna e assimilati:
 - uomo L. 40,50
 - donna e ragazzo » 31,80
- c) coloni e mezzadri » 13,50

Sui contributi di cui al precedente comma restano ferme le quote a carico del lavoratore o del concessionario dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione precedentemente in vigore.

A decorrere dalla stessa data il contributo integrativo per l'assicurazione contro le malattie dovuto dai datori di lavoro per i salariati fissi, per i giornalieri di campagna ed assimilati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di lire 25,20 per ogni giornata lavorativa di uomo e di donna e di lire 21,60 per ogni giornata lavorativa di ragazzo.

Art. 38.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1971, la misura dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo stabilita dall'articolo 1 del de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37.

Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie previste dalle tabelle *B*, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, modificate dall'articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, e dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, sono aumentate dell'1 per cento delle retribuzioni imponibili.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 38.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

creto ministeriale 3 novembre 1960 per l'assicurazione di malattia dei lavoratori dello spettacolo è stabilita come segue:

a) 7,50 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali è dovuta l'indennità di malattia;

b) 6 per cento della retribuzione imponibile giornaliera per i lavoratori ai quali non spetta l'indennità di malattia.

Con la medesima decorrenza, l'importo massimo della retribuzione giornaliera sul quale sono calcolati i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dello spettacolo è elevato a lire 15.000 giornaliere.

La misura della retribuzione giornaliera, oltre la quale è concessa la facoltà ai datori di lavoro di esercitare la rivalsa nei confronti dei lavoratori per la metà dei contributi dovuti, stabilita dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è elevata da lire 3.200 a lire 10.000, per le contribuzioni relative all'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in servizio e dei pensionati ed alla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 39.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è elevato al 5,60 per cento, di cui il 4 per cento a carico dell'Amministrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 30.800 milioni, per l'anno finanziario 1971 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti nell'anno medesimo dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente Titolo I.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende e amministrazioni autonome.

Art. 40.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, gestione assistenza sanitaria, prevista dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, e dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, è elevata all'8 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 5,25 per cento a carico dell'Ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.

Art. 41.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per l'assistenza malattia ai lavoratori in servizio, di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato nella misura dell'1,60 per cento della retribuzione imponibile, ferme restando

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39.

Identico.

Art. 40.

Identico.

Art. 41.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

la misura e la ripartizione della vigente addizionale per l'assistenza ai pensionati.

Il predetto aumento contributivo è a totale carico del datore di lavoro.

Art. 42.

Le disposizioni contenute nei commi quattro e cinque dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, concernenti i massimali di retribuzione ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1971.

Art. 43.

Il comma terzo dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dai seguenti:

« Qualora gli Istituti e gli Enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli Istituti ed Enti medesimi è dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. Detto sconto è a carico delle imprese produttrici nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento.

Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportate a tutto il fatturato ».

Art. 44.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, ferme restando le proprie attribuzioni in materia di prezzi dei medicinali, svolge entro il 31 ottobre di ogni anno una indagine sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nella sua qualità di Ministro delegato per il CIP, d'intesa con il Ministro per la sanità, comunica al Comitato interministeriale per la programmazione economica — CIPE — i risultati di tale indagine.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 42.

Identico.

Art. 43.

In attesa che il Comitato interministeriale dei prezzi, su disposizioni specifiche del Comitato interministeriale per la programmazione economica, attui la revisione generale dei prezzi di tutti i medicinali, il terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dai seguenti:

Identico.

Identico.

Art. 43-bis.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 43, sostitutive del terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono estese dal 1° gennaio 1971 alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, alle Casse mutue di malattia per gli artigiani di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e alle Casse mutue di malattia per i commercianti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 44.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, ferme restando le proprie attribuzioni in materia di prezzi dei medicinali, svolge entro il 31 ottobre 1971, e successivamente ogni tre anni alla stessa data, una indagine sul rapporto tra i costi di produzione ed i prezzi dei medicinali.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 45.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e dei provvedimenti di trasferimento delle competenze in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dallo Stato alle Regioni è istituito presso l'Ufficio del medico provinciale del capoluogo di regione un comitato regionale con il compito di esercitare il controllo di merito sulle deliberazioni riguardanti il livello delle rette di degenza.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, è composto:

dal medico provinciale del capoluogo della Regione che lo presiede;
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro designati dalle rispettive Amministrazioni;

da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala regionale;

da un rappresentante dei datori di lavoro designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa su scala regionale;

da tre rappresentanti degli enti che gestiscono l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

da due rappresentanti dell'Ente regione.

Il Comitato previsto dal precedente comma verifica altresì la conformità della misura delle rette di degenza già deliberate, ai criteri indicati dall'articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Ove accerti che la retta di degenza sia stata fissata in misura superiore al costo effettivo della assistenza sanitaria ed ospedaliera invita l'Ente a procedere, entro sessanta giorni, alla riduzione della retta stessa.

Trascorso detto termine senza che l'Ente abbia provveduto alla revisione della retta si applica la disposizione dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 46.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti-letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli Enti ospedalieri, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato regionale previsto dal precedente articolo 45.

Art. 47.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi anche dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, a concedere anticipazioni, al saggio vigente per i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 45.

Identico.

Art. 46.

Identico.

Art. 47.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi anche dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, a concedere anticipazioni, al saggio vigente per i

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mutui, agli Enti di cui al precedente articolo 35, non superiori alla metà del contributo indicato nell'articolo stesso.

La richiesta di anticipazione dovrà essere autorizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le anticipazioni di cui al precedente comma, sono equiparate, agli effetti fiscali, a quelle accordate alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 48.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà rimborsare alla Cassa depositi e prestiti le somme da essa anticipate ai sensi del precedente articolo, con i relativi interessi, valendosi dei contributi dovuti agli Enti, nell'anno finanziario 1971 in applicazione del precedente articolo 35.

TITOLO III. — DISPOSIZIONI SUGLI INCENTIVI A FAVORE DELLA PRODUZIONE

Art. 49.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972.

Art. 50.

A partire dall'anno 1970 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati alla costituzione di un fondo speciale per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico del Mediocredito centrale, sui finanziamenti che gli Istituti ed aziende indicati al primo comma del medesimo articolo 2 della citata legge 30 aprile 1962, n. 265, concedono senza o con parziali ricorsi a detto Mediocredito. Tali contributi sono accordati nei limiti e con le modalità annualmente stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I residui due decimi del dividendo spettante allo Stato saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonchè per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mutui, agli Enti di cui al precedente articolo 35, in misura proporzionale alle quote di contributo ad essi attribuite e per un importo complessivo non superiore alla metà del contributo indicato nell'articolo stesso.

Identico.

Identico.

Art. 48.

Identico.

TITOLO III. — DISPOSIZIONI SUGLI INCENTIVI
A FAVORE DELLA PRODUZIONE

Art. 49.

Identico.

Art. 50.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 51.

Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi — da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro — ripartita come segue:

- lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1970;
- lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1971;
- lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972;
- lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1973;
- lire 7 miliardi per l'anno finanziario 1974.

La somma suddetta sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 52.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1964, n. 619, è aumentato di lire 25 miliardi, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1970 al 1974.

Art. 53.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 e di lire 2.300 milioni per l'esercizio 1975.

Art. 54.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 15 miliardi ad aumento del Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 dicembre 1947, n. 1421.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1970 al 1974.

Art. 55.

Gli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione saranno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 51.

Identico.

Art. 52.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1964, n. 619, è aumentato di lire 30 miliardi, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1970 al 1972 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974.

Art. 53.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 e di lire 2.300 milioni per l'esercizio 1975.

Art. 54.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 20 miliardi ad aumento del Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1970 al 1972 e di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974.

Art. 55.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

versati ad apposito fondo speciale costituito presso la Sezione medesima.

Le disponibilità esistenti su detto fondo speciale saranno utilizzate dalla Sezione per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore di cooperative in quei settori e con quelle modalità che verranno determinati, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

È abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 20 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1970, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni.

La somministrazione dei fondi di cui al precedente comma può essere disposta in tutto o in parte contestualmente all'emissione dei decreti di autorizzazione dei singoli finanziamenti.

Art. 57.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 5.450 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1984 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1973 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1974 per la stipula dei relativi contratti. Gli stanziamenti per la concessione dei contributi relativi agli anni 1972, 1973 e 1974 saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 58.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 20 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1970, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni.

L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma può essere disposta, in tutto o in parte, contestualmente all'emissione dei decreti di autorizzazione dei singoli finanziamenti.

Art. 57.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 5.450 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1984 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

Identico.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1973 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1974 per la stipulazione dei relativi contratti. Gli stanziamenti per la concessione dei contributi relativi agli anni 1972, 1973 e 1974 saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 58.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1980 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 1 miliardo.

Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi.

Art. 59.

L'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno finanziario 1970, dall'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'articolo 11 della stessa legge, è aumentata di lire 4.000 milioni.

Art. 60.

È autorizzata la spesa di lire 12.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale a' termini dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.

È altresì autorizzata la spesa di lire 14.355.928.750 per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a' termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Le predette somme saranno portate in aumento agli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, rispettivamente alla lettera *g*) ed alla lettera *h*) dell'articolo 45 della predetta legge n. 910.

All'onere di complessive lire 26.855.928.750 di cui al presente articolo si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal conto di Tesoreria intestato a « Ministero del tesoro - concorso del FEOGA, sezione orientamento a norma dell'articolo 12 del regolamento numero 159/66 CEE ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 59.

Identico.

Art. 60.

Identico.

È altresì autorizzata la spesa di lire 14.355.928.750 per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a' termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Nell'attuazione del presente comma deve essere sentito il parere dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori e produttori agricoli.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 60-bis.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 luglio 1965, n. 901, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede con riduzione dei fondi di cui

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 61.

I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, con il concerto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I tassi e la durata saranno determinati per settori e per le zone territoriali tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

È abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti comma.

Art. 62.

L'assegnazione di lire 1 miliardo disposta ai sensi del penultimo comma dell'articolo 37-bis inserito nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al Fondo istituito presso lo stesso Istituto, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni e integrazioni.

Al Fondo di cui al precedente comma sono imputati i concorsi statali nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati a predisporre i piani zonalì di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche indipendentemente dalla preventiva emanazione delle direttive da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, purchè conformi ai piani regionali di sviluppo elaborati in attuazione del programma economico nazionale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 61.

Sino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, con il concerto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Identico.

Identico.

Art. 62.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 63.

Alla spesa complessiva di lire 190 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 49 e 56 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1970, 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le modalità di estrazione a sorte dei certificati previste dall'articolo 20 del predetto decreto-legge n. 918 si applicano anche per i certificati di credito di cui all'articolo 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, all'articolo 4 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 24 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1970 e 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1970 al 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 63.

Identico.

Identico.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 64.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate al Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, di cui al precedente articolo 62, sono ridotte di lire 9.450 milioni. La somma di lire 9.450 milioni sarà versata dal Mediocredito centrale allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per gli anni dal 1971 al 1974, è ridotta di lire 9.450 milioni.

Art. 65.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 51 a 54 e 57 a 59 del presente titolo, in lire 22.950 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede quanto a lire 9.450 milioni con le entrate di cui al primo comma del precedente articolo 64 e quanto a lire 13.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1970.

All'onere di lire 25.950 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede quanto a lire 9.450 milioni con le disponibilità di cui al secondo comma del precedente articolo 64 e quanto a lire 16.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 66.

Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria:

a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170, modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57;

b) il termine stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, si applicano per gli esercizi chiusi fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 64.

Identico.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per gli anni dal 1971 al 1974, è ridotta di lire 11.450 milioni.

Art. 65.

Identico.

All'onere di lire 27.950 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede quanto a lire 11.450 milioni con le disponibilità di cui al secondo comma del precedente articolo 64 e quanto a lire 16.500 milioni con riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1971.

Identico.

Art. 66.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1972:

a) *identica;*

b) *identica.*

Le disposizioni della legge 18 marzo 1957, n. 170, modificate con la legge 17 febbraio 1968, n. 57, e prorogate in virtù del precedente comma, si applicano anche alle società costituite posteriormente al 19 febbraio 1968 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, si applicano per gli esercizi chiusi fino al 31 dicembre 1972.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 67.

L'imposta sulle società è ridotta del 10 per cento nei confronti delle società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione in borsa fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria. La riduzione si applica per cinque esercizi a partire da quello in cui le azioni sono state ammesse alla quotazione. Se la società ha diverse categorie di azioni, la riduzione si applica in proporzione della parte di capitale rappresentata dalle categorie di azioni ammesse alla quotazione.

Gli aumenti di capitale mediante emissione di azioni ammesse alla quotazione in borsa, che saranno deliberati ed eseguiti fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sopra prezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa. Se contestualmente all'aumento di capitale e in relazione ad esso è deliberata l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il termine per l'esecuzione dell'aumento è prolungato di due anni e le obbligazioni emesse sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e sulle obbligazioni fino alla loro conversione e in ogni caso per non più di cinque anni.

Le agevolazioni previste dal comma precedente non si applicano agli aumenti di capitale mediante passaggio di riserve a capitale nè a quelli derivanti da incorporazione di altre società le cui azioni erano già ammesse alla quotazione. Se gli aumenti di capitale sono susseguenti a riduzioni di capitale mediante rimborso ai soci o liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, deliberate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni non si applicano per la parte dell'aumento necessaria alla reintegrazione del capitale.

In caso di cancellazione delle azioni dal listino di borsa le agevolazioni previste dai commi precedenti cessano a partire dall'esercizio in cui è intervenuta la cancellazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 67.

L'imposta sulle società è ridotta del 10 per cento nei confronti delle società le cui azioni saranno ammesse alla quotazione in borsa fra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 1972. La riduzione si applica per cinque esercizi a partire da quello in cui le azioni sono state ammesse alla quotazione. Se la società ha diverse categorie di azioni, la riduzione si applica in proporzione della parte di capitale rappresentata dalle categorie di azioni ammesse alla quotazione.

Gli aumenti di capitale mediante emissione di azioni già ammesse alla quotazione in borsa, che saranno deliberati ed eseguiti fino al 31 dicembre 1972, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sopraprezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa. Se contestualmente all'aumento di capitale e in relazione ad esso è deliberata l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il termine per l'esecuzione dell'aumento è prolungato di due anni e le obbligazioni emesse sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e sulle obbligazioni fino alla loro conversione e in ogni caso per non più di cinque anni.

Identico.

Identico.

Art. 67-bis.

I limiti di somma indicati alla lettera a) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono elevati a lire 40 milioni per il capitale sociale e a lire 80 milioni per il patrimonio imponibile.

Il limite indicato nell'articolo 152 del testo unico sopracitato è elevato a lire 10 milioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 68.

Fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria le plusvalenze realizzate da soggetti tassabili in base al bilancio e da società in nome collettivo e in accomandita semplice regolarmente costituite, che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, mediante l'alienazione di immobili e titoli posseduti da almeno tre anni, non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, ferma restando l'applicazione dei tributi locali.

L'agevolazione prevista dal precedente comma è sottoposta alla condizione che le plusvalenze non vengano distribuite ai soci ma siano contabilizzate in un apposito fondo iscritto in bilancio e vengano entro il secondo esercizio successivo, anche attraverso la sottoscrizione del capitale di altre società, reinvestite in beni strumentali per l'esercizio di attività produttive. Qualora tali condizioni non risultino realizzate le imposte afferenti le somme non contabilizzate, non reinvestite o distribuite ai soci saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 67-ter.

Ferme restando le vigenti norme in materia per le società cooperative e loro consorzi:

a) l'imposta sulle società eventualmente dovuta dalle società cooperative e loro consorzi è ridotta del 10 per cento per cinque esercizi, a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) gli aumenti di capitale, che saranno sottoscritti e versati fino al 31 dicembre 1972, non concorrono per l'intero loro ammontare, compreso l'eventuale sopraprezzo delle azioni, a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui è stato deliberato l'aumento, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto all'imposta stessa.

Tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si applicano a condizione che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative e i consorzi stessi siano iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione.

Art. 68.

Fino al 31 dicembre 1972 le plusvalenze realizzate da soggetti tassabili in base al bilancio e da società in nome collettivo e in accomandita semplice regolarmente costituite, che siano state tassate da almeno tre anni in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, mediante l'alienazione di immobili, navi e titoli posseduti da almeno tre anni, non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, ferma restando l'applicazione dei tributi locali.

L'agevolazione prevista dal precedente comma è sottoposta alla condizione che le plusvalenze non vengano distribuite ai soci ma siano contabilizzate in un apposito fondo iscritto in bilancio, reinvestite entro il secondo esercizio successivo, anche attraverso la sottoscrizione del capitale di altre società, in beni strumentali per l'esercizio di attività produttive a sostegno e sviluppo dell'occupazione e portate ad aumento del capitale sociale nell'esercizio successivo a quello del reinvestimento. Il reinvestimento deve essere effettuato in conformità alle direttive che saranno annualmente stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, con particolare riguardo alle esigenze del Mezzogiorno e delle Isole.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 69.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle obbligazioni gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della riforma tributaria, che non siano trasformazioni di debiti già esistenti verso l'estero.

L'esenzione permane, fino all'originario termine di scadenza, anche nel caso di conversione del prestito.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 70.

Il presente decreto, salvo le diverse decorrenze previste dagli articoli 21, 32, 37 a 41, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Antagnod, addì 27 agosto 1970

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I beni e le azioni in cui sono state reinvestite le plusvalenze non possono essere alienati prima di cinque anni dal reinvestimento, salvo che su autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Qualora le condizioni di cui ai precedenti commi non risultino realizzate, le imposte afferenti le somme non contabilizzate o non reinvestite in conformità delle direttive anzidette o distribuite ai soci saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle plusvalenze dei beni immobili realizzate da società la cui attività esclusiva o prevalente abbia per oggetto la costruzione e il commercio di tali beni, nè alle plusvalenze dei titoli realizzate da società la cui attività esclusiva o prevalente abbia per oggetto la compravendita, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.

Art. 69.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero fra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 1972, che non siano trasformazioni di debiti già esistenti verso l'estero.

Identico.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 70.

Identico.

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1326)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell' Interno

(RESTIVO)

dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT-CATTIN)

dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(BOSCO)

e dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

di concerto col Ministro degli affari Esteri

(MORO)

col Ministro del Tesoro

(FERRARI AGGRADI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1970

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno dei profughi determinato dall'ultimo conflitto mondiale, cioè del ritorno nella Madrepatria di cittadini provenienti dalle ex-colonie e dai territori ceduti ad altri Stati e quello, più recente, dell'esodo e del rimpatrio di connazionali da altri Paesi in cui si sono verificate situazioni e vicende politiche avverse, hanno determinato, dall'epoca post-bellica ad oggi, l'intervento dei pubblici poteri con varie provvidenze assistenziali e protettive.

Si è infatti sviluppata, nel volgere del tempo, una legislazione speciale in favore dei profughi e dei rimpatriati, sia pure a carattere temporaneo (dalla prima legge 4 marzo 1952, n. 137 si è giunti, attraverso numerose proroghe e modifiche, alla più recente legge 4 gennaio 1968, n. 7, valida fino al 31 dicembre 1972), intesa ad assicurare a tali categorie una prima sistemazione, mediante l'assistenza alloggiativa ed economica e ad agevolarne, altresì, il collocamento al lavoro, la ripresa delle attività produttive, in una parola, l'inserimento nel contesto della comunità nazionale.

In sintesi, le forme degli interventi assistenziali, in atto praticate per i profughi di guerra e per i rimpatriati da Paesi esteri, in base alle disposizioni vigenti possono così riepilogarsi:

1) accogliimento in appositi « Centri di raccolta profughi », previsto per 2 mesi, nei quali i ricoverati ricevono vitto, alloggio ed assistenza sanitaria;

2) per coloro che si dimettono dai centri, concessione di un « premio di primo stabilimento » di lire 200.000 per il capo famiglia e 150.000 per ogni componente; dopo tale liquidazione viene, inoltre, erogato, per sei mesi, un sussidio giornaliero di lire 125 al capo famiglia e di lire 100 per ogni componente.

Di recente il Ministero, sia per l'esiguità del sussidio semestrale post-liquidazione che per facilitare l'immissione in attività lavorativa dei profughi all'atto delle dimissioni dai centri di raccolta, ha determinato di concedere un sussidio straordi-

nario di lire 100.000 a ciascuno dei profughi dimissionari dai centri;

3) per coloro che chiedono assistenza fuori dei suddetti Centri di raccolta, erogazione di un sussidio temporaneo mensile di lire 300 al giorno per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente;

4) ricovero in idonei istituti assistenziali con retta a carico dello Stato, dei profughi o rimpatriati ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro, privi di redditi od in condizioni di abbandono, ovvero, a richiesta degli stessi interessati concessione di un sussidio giornaliero di lire 500.

L'attuazione delle suddette forme di assistenza è demandata al Ministero dell'interno, che vi provvede mediante appositi fondi di bilancio e che ha curato fin dal dopoguerra tale settore, assai delicato ed impegnativo, sia per la complessità dei problemi che l'azione assistenziale comporta, sul piano umano oltre che su quello organizzativo.

Basti, al riguardo, considerare che nel complesso oltre 300.000 profughi e rimpatriati hanno fruito della predetta assistenza, via via reinserendosi nella collettività nazionale e che, attraverso l'intensa attività assistenziale svolta nel settore, sono stati smobilitati moltissimi Centri di raccolta, tanto che in atto sono funzionanti soltanto 9 Centri con circa 4.000 ospiti, mentre al di fuori dei Centri stessi ricevono l'assistenza oltre 9.000 unità.

Nel momento presente, i problemi inerenti ai servizi assistenziali di cui si tratta si sono particolarmente acuiti per il massiccio afflusso di connazionali costretti a rimpatriare dalla Libia, in relazione alla nuova situazione politica determinatasi in quello Stato nel settembre scorso e specialmente a seguito dei recentissimi provvedimenti adottati dal governo libico a carico degli italiani.

Tale eccezionale situazione, determinando l'esodo in massa dei nostri connazionali (già sono stati assistiti circa 4.000 rimpatriati dalla Libia) ed aprendo l'adito alla prospettiva che il flusso dei rimpatri possa intensificarsi in misura imponente, induce

a considerare la necessità di adottare, con l'urgenza che gli eventi richiedono, misure legislative idonee a strutturare adeguati interventi assistenziali in favore dei rimpatriati, che rispondano in modo razionale alle loro esigenze di ordine economico ed alloggiativo e, nel contempo, ai criteri e ai metodi della moderna assistenza sociale.

Il sistema dell'assistenza ai profughi ed ai rimpatriati ad essi assimilati è imperniato essenzialmente, come già si è accennato, sul criterio della ospitalità in appositi centri di smistamento e raccolta (cosiddetta « assistenza in campo »).

Tale sistema, invero, se è valso nel passato a sopperire efficacemente alle esigenze del periodo post-bellico, allorquando l'afflusso dei profughi era pressante e continuativo ed ancora lente e difficili si profilavano la ricostruzione edilizia e la ripresa economica del Paese, ormai, nelle mutate condizioni generali della illazione, si palesa non più consona ai tempi ed alle più evolute aspettative delle categorie interessate.

D'altro canto, alla luce di una valutazione non aprioristicamente critica ma obiettivamente realistica, si deve riconoscere che la strutturazione del « Centro di raccolta » reca in sé insiti i difetti propri di ogni comunità di tipo quasi militare e di carattere precario, laddove la stessa disciplina organizzativa interna comporta limitazioni o imposizioni talora non gradite (servizi comuni, distribuzione del vitto, orari eccetera) e che perciò non può non offrire motivi di disappunto e di doglianza.

A fronte, quindi, di contingenze tanto rilevanti quali sono quelle che ora si verificano con il rientro in patria dalla Libia di numerosissimi connazionali, così duramente colpiti da provvedimenti avversi, si prospetta l'urgente necessità di attuare forme di assistenza del tutto nuove, mediante uno strumento legislativo che innovi profondamente alla disciplina in vigore.

La trasformazione radicale del sistema assistenziale finora seguito, che si propone con il presente schema di decreto-legge involge naturalmente l'intero settore assistenziale di cui si tratta: il provvedimento riguarda, infatti, per evidenti motivi di or-

ganicità della disciplina normativa e di perequazione del trattamento, sia coloro che rimpatriano in questo periodo o che rimpatrieranno in avvenire sia i profughi ed i rimpatriati che sono assistiti nei « Centri di raccolta » tuttora in funzione o che fruiscono dell'assistenza al di fuori dei Centri stessi.

Posti gli accennati moventi cui è ispirata la presente iniziativa, di perfezionamento e di ammodernamento del sistema, in connessione con la necessità dell'attuazione urgente di adeguati interventi per i rimpatriati dalla Libia, si delineano, qui di seguito i nuovi criteri dell'assistenza stabiliti con il decreto-legge:

1) *liquidazione immediata, all'atto del rimpatrio, di una « indennità di prima sistemazione » commisurata a lire 500.000 pro capite*; tale misura costituisce quasi il raddoppio dell'attuale « premio di primo stabilimento » che viene abolito, così come pure viene eliminato l'irrisorio sussidio semestrale di lire 125 e 100 al giorno.

È saliente notare, al riguardo, che la detta liquidazione, scevra da ogni formalità burocratica, sarà disposta dalla Prefettura del luogo di rimpatrio e sarà esigibile nel comune che gli interessati indicheranno come sede di residenza;

2) *ospitalità gratuita, per la durata massima di 15 giorni in alberghi o pensioni per i rimpatriati che lo richiedano, nel comune dagli stessi prescelto. Al termine del detto periodo di soggiorno, liquidazione della « indennità di sistemazione » di lire 500.000 pro capite*; anche per tale corresponsione, il sistema proposto è spedito ed agevole, a vantaggio dei beneficiari, in quanto è previsto che la liquidazione venga effettuata dalla Prefettura del luogo di ospitalità;

3) *chiusura dei « Centri di raccolta profughi »*, in atto funzionanti, entro il breve termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

4) in relazione alla cessazione di tale attività:

a) concessione dell'indennità di sistemazione di lire 500.000 pro capite ai profughi o rimpatriati, dimessi dai detti Centri;

b) accogliimento in istituti assistenziali, con retta a carico del Ministero dell'interno, di quei profughi e rimpatriati anziani o inabili che preferiscano tale mantenimento in luogo della predetta indennità;

5) *eliminazione dell'assistenza economica praticata per i profughi e i rimpatriati al di fuori dei Centri di raccolta* ed erogazione in favore dei predetti di un'indennità di sistemazione di lire 300.000 o 200.000 pro-capite, a seconda che i beneficiari abbiano fruito dei sussidi mensili per un periodo di tempo fino a 5 anni ovvero eccedente tale termine;

6) *conferma fino a tutto il 31 dicembre 1977 di tutti gli altri benefici*, non tipicamente assistenziali, che le vigenti disposizioni prevedono per i profughi e i rimpatriati nel campo del collocamento al lavoro, dell'assegnazione degli alloggi popolari, delle licenze ed autorizzazioni per le attività commerciali, professionali, eccetera;

7) *aumento in via transitoria dell'uno per cento dell'aliquota di riserva* di posti per il collocamento obbligatorio al lavoro dei profughi e rimpatriati da attribuire con precedenza ai rimpatriati dalla Libia, e con l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di disporre le relative assunzioni anche in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze di organico;

8) *facoltà del Ministero dell'interno di concedere sussidi straordinari* ai profughi e rimpatriati che versino in condizioni di bisogno o che si trovino in particolari situazioni;

9) *regolarizzazione della situazione dei profughi e rimpatriati utilizzati*, con mansioni salariali od impiegatizie, presso i Centri raccolta profughi o presso le Prefetture.

In sintesi, dalle indicazioni di cui sopra, emergono gli orientamenti di fondo del provvedimento proposto: eliminare le forme di assistenza tradizionali, che risalgono al periodo post-bellico e che si ritengono ormai superate in relazione alla dinamica evoluzione della vita sociale; sostituire tali forme, alle quali possono anche connettersi riflessi psicologici negativi, di

inerzia e di adagiamento, con altri interventi più consistenti ed efficaci, atti ad agevolare concretamente la rapida ed autonoma ripresa produttiva degli interessati.

Alla sosta, talora troppo perdurante, nei « Centri di raccolta », appare senza dubbio preferibile, sotto ogni riguardo e specialmente sul piano del rispetto della dignità e delle effettive necessità dei profughi e dei rimpatriati, un loro breve soggiorno nelle località preferite ed in ambienti di tipo alberghiero. Per gli stessi motivi, di ordine morale e pratico, è senz'altro da ritenere più gradita e più utile l'erogazione « una tantum » di congrui aiuti finanziari, anziché la corresponsione di esigui sussidi continuativi.

Lo Stato deve ai connazionali che ne hanno tenuto alto il prestigio in terra straniera e che sono costretti ad abbandonare i frutti della loro laboriosa esistenza un tributo tangibile pronto ed efficace di solidarietà e di affetto. Lo Stato deve prodigare il suo sostegno con larghezza di mezzi e con modalità adeguate alle necessità della vita moderna; deve, peraltro, anche evitare ogni prestazione che possa determinare parassitismo sociale o mortificazione individuale, nell'interesse degli stessi assistiti e, più in generale, della collettività nazionale.

A tale duplice scopo mirano le norme di cui agli articoli da 1 a 7 del decreto-legge, che si propone.

Ciò posto, si dà cenno dei predetti articoli.

L'articolo 1 prevede la corresponsione della « indennità di sistemazione » determinandone la misura e le modalità di liquidazione. Stabilisce, altresì, l'alternativa dell'ospitalità gratuita in alberghi o pensioni, a richiesta ed a scelta dell'interessato, con la conseguente liquidazione al termine del soggiorno.

L'articolo 2 dispone la smobilitazione dei nove « Centri di raccolta », che sono ancora in funzione, individuandone le sedi e fissando un breve termine per la chiusura.

Nello stesso articolo trova disciplina la situazione dei profughi e rimpatriati in atto

ospitati nei Centri suddetti e che ne saranno, ovviamente, dimessi: a tutti spetterà la liquidazione di lire 500.000 *pro capite*, mentre gli anziani e gli inabili potranno optare per il ricovero in idonei istituti assistenziali con retta a carico dello Stato, anziché ottenere l'indennità di sistemazione.

L'articolo 3 disciplina la posizione di coloro che, non essendo ospitati nei Centri di raccolta, fruiscono del sussidio mensile di lire 300 al giorno per il capo famiglia e lire 100 per componente, nonché dei profughi anziani che, in base alle norme vigenti (art. 2 legge 10 novembre 1964, n. 1225), godono del sussidio di lire 500 giornaliero.

Per costoro è prevista una liquidazione di lire 200.000 o 300.000 *pro capite*, in relazione al periodo di assistenza già goduto, con la conseguente cessazione dei suddetti modesti sussidi.

L'articolo 4 proroga fino al 31 dicembre 1977 i numerosi benefici di protezione sociale, previsti da varie disposizioni a carattere temporaneo, nel settore del lavoro privato e pubblico, della riserva nell'assegnazione degli alloggi, delle licenze ed iscrizioni in albi per le attività artigianali, commerciali, industriali, professionali, eccetera, disponendo altresì l'aumento in via transitoria dell'uno per cento dell'aliquota di riserva di posti per il collocamento obbligatorio al lavoro dei profughi e rimpatriati, da attribuire con precedenza ai profughi dalla Libia.

L'articolo 5 indica le attività assistenziali demandate al Ministero dell'interno, una volta smobilitati i Centri di raccolta e liquidate le indennità agli assistiti fuori dai Centri.

Tali attività sono:

a) l'erogazione di sussidi straordinari per profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno ovvero si trovino in particolari condizioni;

b) l'assunzione delle spese per il mantenimento in case di riposo ed istituti per anziani, di profughi e rimpatriati vecchi o inabili.

L'ultimo comma dell'articolo 5 prevede, altresì, che il Ministero dell'interno affidi, con apposite convenzioni, ad enti pubblici qualificati, la gestione di due case di riposo per profughi e rimpatriati, l'una già realizzata nel Centro profughi di Pigna e l'altra in corso di realizzazione nel Centro profughi di Bari.

L'articolo 6, con una norma di natura transitoria, che trova radice nella prevista soppressione dei campi profughi, prevede, secondo determinate condizioni, la regolarizzazione della situazione di alcuni gruppi di profughi e rimpatriati che, per esigenze di servizio, vennero utilizzati, con mansioni impiegate o salariali, presso taluni Centri di raccolta profughi o presso gli uffici assistenziali delle Prefetture.

Si tratta di un problema che si ricollega anche a varie proposte legislative presentate alla Camera dei deputati ed alla cui soluzione, ovviamente, ineriscono ragioni di giustizia in conseguenza delle attività tuttora svolte da detti dipendenti. Trattasi di un limitato numero di unità, circa 40, alle quali, pertanto, viene data conveniente sistemazione, come da voti espressi varie volte in Parlamento.

L'articolo 7, reca norma per il finanziamento della spesa derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli da 1 a 6 del provvedimento.

Si prevede, a tal riguardo, che per l'anno finanziario 1970 sia necessaria una integrazione di lire 4.500 milioni degli stanziamenti già attualmente iscritti nel bilancio in corso; capitoli n. 2343, 2501, e 2504, concernenti gli attuali interventi assistenziali per i profughi e i rimpatriati.

Per la copertura di tale maggior onere si utilizza quota parte dell'accantonamento di milioni 20.000 indicato nell'elenco 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno alla voce (sotto Ministero finanze) « Norme sulla finanza delle Regioni a statuto ordinario (oneri conseguenti all'attribuzione alle Regioni di tributi erariali) ».

Il provvedimento prevede, poi, alcune disposizioni (articoli 8 e 9) concernenti l'assunzione straordinaria dei profughi della Libia presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la sistemazione nelle scuole statali in Italia del personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle corrispondenti scuole italiane statali in Libia, nonché norme particolari per gli alunni profughi.

Infatti a seguito del colpo di Stato in Libia del 1° settembre 1969 e delle successive misure restrittive adottate da quel governo rivoluzionario, si è venuta a determinare, per i cittadini italiani ivi residenti, una situazione di estremo disagio, sfociata, come è noto, nell'esodo in massa da quel Paese dei nostri connazionali, il cui rientro in patria è in pieno corso.

Allo scopo di venire incontro, con il collocamento al lavoro, alle intuibili gravi necessità economiche dei profughi di cui si tratta, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni hanno già impartito disposizioni ai dipendenti uffici per l'immissione in servizio con la qualifica di « straordinari » e per periodi trimestrali, giusta l'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, di coloro, tra detti profughi, che ne facciano richiesta.

Nell'intento, ora, di dare a detti connazionali la possibilità di una sistemazione definitiva in impiego, si ritiene di dover proporre l'emanazione di un provvedimento legislativo che autorizza le aziende postelegrafoniche a bandire « una tantum » appositi concorsi ad essi riservati nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria per un contingente complessivo di 900 posti per la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 100 posti per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per quanto riguarda il limite massimo di età si è ritenuto opportuno fare riferimento a quello (anni 55) fissato dalle leggi speciali, già scadute, relative alle assunzioni di profughi senza concorso.

Col provvedimento si è voluto anche venire incontro alla particolare situazione verificatasi per gli alunni e per gli insegnanti non di ruolo già in servizio nelle scuole

italiane statali in Libia, ora chiuse a seguito dei recenti provvedimenti discriminatori adottati dal Governo libico a carico dei cittadini italiani ivi residenti.

La normativa si inquadra, pertanto, nella serie di misure eccezionali decise dal Governo per ovviare, nella più larga misura possibile, alla grave situazione dei profughi dalla Libia.

L'articolo 10 prevede la riassunzione in servizio nelle scuole del territorio nazionale, degli insegnanti elementari e dei professori non di ruolo già in servizio nelle corrispondenti scuole italiane statali in Libia.

Per gli insegnanti elementari non di ruolo è prevista la riassunzione in servizio, anche in soprannumero, con incarico triennale avente decorrenza dal 1° ottobre 1970.

Si è ritenuto di adottare, per la riassunzione in servizio degli insegnanti elementari, la forma dell'incarico triennale per dare modo agli insegnanti in questione di accedere a ruoli a seguito della partecipazione al concorso magistrale testè bandito e a quello che sarà bandito a norma di legge fra due anni.

Per non ledere peraltro gli interessi legittimi degli insegnanti elementari non di ruolo già inclusi negli elenchi e nelle graduatorie provinciali previste dalla relativa ordinanza sugli incarichi nelle scuole elementari, si è ritenuto di dover disporre che la utilizzazione degli insegnanti elementari provenienti dalla Libia segua quella dei predetti insegnanti. Per tale motivo, si prevede l'assunzione anche in soprannumero con relativa utilizzazione presso gli uffici, e con piena valutazione del servizio come servizio d'insegnamento.

Per i professori non di ruolo, una parte dei quali risulta sfornita del prescritto titolo di studio per accedere all'insegnamento, è prevista una duplice forma di riassunzione in servizio.

Agli insegnanti forniti del prescritto titolo di studio si è ritenuto di estendere la disciplina della « non licenziabilità » prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366. Tale disciplina prevede, come è noto, la non licenziabilità degli inse-

gnanti non di ruolo forniti di abilitazione all'insegnamento fino alla loro immissione in ruolo, e degli insegnanti forniti del solo titolo di studio fino all'anno scolastico 1975-1976, semprechè nel frattempo non conseguano la prescritta abilitazione all'insegnamento.

Per il personale privo del prescritto titolo di studio, che per esigenze eccezionali sia stato assunto dal Ministero degli affari esteri con formale provvedimento su proposta del console di Tripoli, si è previsto il reimpiego presso gli uffici dei provveditorati agli studi e dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione fino al 30 settembre 1976. Tale termine è stato fissato per armonizzare la posizione di questo personale con quella degli insegnanti forniti del solo titolo di studio.

L'articolo 11 prevede la riassunzione nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria funzionanti nel territorio nazionale, del personale non insegnante non di ruolo già in servizio nelle corrispondenti istituzioni in Libia. Trattasi di meno di quaranta unità di personale che potrà essere facilmente riassorbito per le normali vacanze di posti, anche se, in via puramente cautelativa, si è ritenuto di prevedere la riassunzione anche in soprannumero.

L'articolo 12 prevede che gli alunni ed i candidati provenienti dalla Libia, rinviati alla sessione di riparazione per una o più materie, siano esonerati dal sostenere la relativa prova di riparazione ai fini dell'iscrizione alla corrispondente classe successiva.

Tale disposizione è senza dubbio opportuna, considerando obiettivamente che i giovani di cui trattasi, per le note vicende che li hanno anche direttamente interessati, non hanno avuto la concreta possibilità di curare la loro preparazione.

Ad analoghe esigenze è ispirata anche la norma relativa agli esami di idoneità e di integrazione.

L'articolo 13 demanda a successive ordinanze ministeriali il compito di dettare le modalità di applicazione del decreto-legge.

L'articolo 14 valuta in lire 50 milioni l'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto-legge per l'esercizio finanziario corrente.

Tale cifra è stata calcolata tenendo presente che gli insegnanti non di ruolo da riassumere in servizio sono complessivamente circa 110, per ognuno dei quali è stato previsto un onere medio annuo di lire 2 milioni.

Per l'esiguità della cifra, si è ritenuto che ad essa si possa far fronte con i normali stanziamenti di bilancio, tenuto conto anche del fatto che non tutti saranno utilizzati in soprannumero.

Per quanto sopra detto, nessun onere è prevedibile per il personale non insegnante non di ruolo.

* * *

Il rimpatrio dei lavoratori italiani dalla Libia propone inoltre all'attenzione del Governo una serie di problemi concernenti la sicurezza sociale dei lavoratori medesimi e delle loro famiglie, problemi che si inquadrano, soprattutto, nella sfera di applicazione dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato e reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 843.

Alcuni di tali problemi impongono soluzioni che rivestono carattere di necessità e di urgenza a causa della situazione di bisogno in cui possono improvvisamente trovarsi i lavoratori anzidetti e le loro famiglie.

Al riguardo, occorre premettere che in base al citato Accordo (art. 12) l'Istituto libico di assicurazione sociale (INAS) assunse, fra l'altro, a suo carico, le obbligazioni contratte nei confronti dei lavoratori italiani « abitanti » in Libia alla data del 1° luglio 1957, dagli istituti previdenziali italiani operanti in tale Stato, previo trasferimento, da parte di questi ultimi, allo INAS, delle rispettive riserve.

Una singolarità di applicazione dell'Accordo in questione consiste nel fatto che la semplice presenza in Libia di un lavoratore italiano alla data del 1° luglio 1957,

comporta l'acquisizione, da parte dell'INAS, non soltanto delle posizioni assicurative costituite per lavoro svolto in Libia ma anche l'acquisizione delle posizioni assicurative precedentemente instaurate nel territorio metropolitano per lavoro svolto in Italia.

L'Accordo, invece, non si applica nè ai lavoratori italiani rimpatriati prima del 1° luglio 1957, le cui posizioni assicurative sono rimaste acquisite all'assicurazione italiana, nè ai lavoratori emigrati in Libia *successivamente al 1° luglio 1957, le cui precedenti posizioni assicurative sono ugualmente rimaste acquisite alla predetta assicurazione.*

Per quest'ultima categoria di lavoratori (emigrati dopo il 1° luglio 1957) i periodi di lavoro prestato in Libia sono stati coperti da assicurazione presso l'INAS libico.

Occorre rilevare, altresì, che i trattamenti previdenziali erogati dall'INAS sono inferiori rispetto a quelli che i lavoratori italiani in Libia avrebbero potuto ottenere in base alle norme delle assicurazioni obbligatorie.

In relazione a tale situazione il legislatore, allo scopo di attenuare il pregiudizio derivante agli interessati dal trattamento libico, con le più recenti leggi in materia pensionistica ha previsto la concessione a tutti coloro i quali hanno ottenuto la pensione dall'INAS *anteriamente al 31 dicembre 1965*, di una integrazione della pensione medesima al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Tale integrazione, posta inizialmente a carico dello Stato (legge 12 agosto 1962, n. 1338), successivamente è stata trasferita a carico della mutualità generale (Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488 e legge 30 aprile 1969, n. 153).

È da considerare, infine, che tra l'Italia e la Libia non esiste una convenzione che preveda la totalizzazione dei periodi assicurativi per lavoro svolto nei due Paesi.

Pertanto i lavoratori italiani emigrati in Libia successivamente al 1° luglio 1957 ed ora rimpatriati, i quali possono, *al massimo* far valere nell'assicurazione libica all'incirca tredici anni di contribuzione, perdono il

diritto alla pensione di vecchiaia (per quella assicurazione sociale occorrono almeno mille settimane di contribuzione, pari a circa venti anni, per avere diritto alla pensione medesima) e non possono utilizzare i periodi di assicurazione libica in Italia mancando, come si è detto, una convenzione fra i due Paesi.

Premesso quanto sopra, la situazione dei lavoratori italiani rimpatriati dalla Libia presenta i seguenti aspetti particolari, i quali impongono l'adozione di soluzioni con provvedimento di urgenza:

1) lavoratori titolari di pensione libica la cui riscossione in Italia appare incerta sia in ordine all'effettuazione delle rimesse che alla regolare erogazione delle stesse da parte dell'Istituto assicuratore libico.

Come si è sopra accennato, *una parte di tali lavoratori*, e precisamente tutti coloro i quali hanno ottenuto la pensione anteriormente al 31 dicembre 1965, hanno titolo alla sola integrazione della pensione ai trattamenti minimi a carico dell'assicurazione italiana e cioè importi sempre inferiori a tali trattamenti, mentre non beneficiano di alcuna integrazione i titolari di pensione liquidata successivamente, con il pericolo di restare privi di qualsiasi trattamento;

2) lavoratori titolari di rendita per inabilità da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, la cui riscossione in Italia, successivamente al rimpatrio, appare altrettanto incerta.

3) lavoratori che rimpatriano senza aver maturato il diritto a pensione nell'assicurazione libica e non possono eventualmente far valere la posizione di assicurato italiano.

Fra tali lavoratori certamente molti possono trovarsi nelle condizioni previste dalla legislazione italiana per il conseguimento del diritto a pensione (raggiungimento dei limiti di età, stato invalidante e possesso degli altri requisiti) motivo per cui, ove non si intervenisse tempestivamente, essi resterebbero privi di trattamento pensionistico;

4) lavoratori portatori di postumi relativi ad infortunio sul lavoro o dipendenti da malattia professionale non ancora indennizzati dall'Organismo assicuratore libico e

pertanto privi delle prestazioni economiche e sanitarie cui avrebbero diritto nei confronti dell'Organismo medesimo.

Per gli anzidetti lavoratori e per i loro superstiti si propongono i seguenti provvedimenti:

estensione dell'integrazione ai trattamenti minimi anche ai titolari di pensione libica liquidata *successivamente* al 31 dicembre 1965;

assunzione da parte dell'INPS del pagamento delle quote di pensioni libiche, salvo sostituzione nei diritti dei lavoratori;

estensione delle quote di maggiorazione per familiari a carico a tutti i titolari di pensioni libiche;

corresponsione, a domanda, da parte dell'INPS ai lavoratori italiani che rientrano senza aver conseguito il diritto a pensione ma che potrebbero averlo conseguito secondo le norme della legislazione italiana, di un *assegno temporaneo* maggiorato delle quote per i familiari a carico.

La misura di tale assegno, da corrispondersi per tredici mensilità, sarà pari a quella dei trattamenti minimi in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e nelle relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

L'assegno sarà concesso ai lavoratori i quali, essendo in possesso dei prescritti requisiti soggettivi (età, stato invalidante, eccetera) possono far valere i periodi minimi di anzianità assicurativa previsti dalla legislazione italiana.

A tal fine, si terrà conto dei periodi di assicurazione risultanti in Italia, compresi i periodi figurativi e quelli relativi alle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico, nonchè dei periodi di occupazione in Libia.

L'assegno sarà concesso anche ai superstiti dei lavoratori pensionati o assicurati deceduti, secondo le norme della legislazione italiana:

corresponsione da parte dell'INAIL ai titolari di rendita da infortunio o da malattia professionale delle relative rate eventualmente non corrisposte dall'Ente libico, assi-

curando comunque per tali rendite la misura corrispondente ai salari minimi della vigente disciplina infortunistica nazionale;

concessione da parte dell'INAIL delle rendite e delle altre prestazioni per lesioni professionali verificatesi nella sfera di applicazione della legislazione libica e non ancora riconosciute ai connazionali rimpatriati.

Attesa l'impossibilità di stabilire l'ambito dei soggetti tutelati contro gli infortuni dalla legge libica ed il livello delle prestazioni da essa garantito e considerato, altresì, che verosimilmente tali prestazioni sarebbero inadeguate nel contesto socio-economico italiano, appare opportuno far riferimento alla sfera di protezione ed al livello delle prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.

In entrambe le ipotesi viene riconosciuto all'INAIL il diritto di sostituirsi nella posizione giuridica dell'infortunato o dei superstiti nei confronti dell'Ente assicuratore libico;

concessione da parte dell'INAM della assistenza di malattia prevista in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, ai titolari di pensione o di rendita libica, nonchè ai loro familiari.

Il provvedimento, avente carattere temporaneo e comunque applicabile non oltre il 31 dicembre 1972, non si propone di risolvere tutti gli altri aspetti previdenziali che non rivestono carattere di assoluta urgenza nei confronti degli interessati.

Detti problemi saranno risolti nel contesto di una legge che disciplini in maniera organica le questioni previdenziali dei cittadini italiani profughi da Paesi esteri.

L'onere del provvedimento, destinato a lenire i bisogni di lavoratori italiani profughi in relazione alla situazione politica dello Stato di provenienza, graverà sullo Stato fatta eccezione per l'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni libiche liquidate successivamente al 31 dicembre 1965 che, analogamente alle integrazioni di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, numero 153, è posta a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nonchè per

l'assistenza di malattia estesa agli aventi diritto a detta integrazione, posta a carico dell'INAM a norma delle vigenti disposizioni sull'assistenza di malattia ai pensionati.

Atteso il carattere temporaneo del provvedimento medesimo si prevede che l'onere globale a carico dello Stato non debba superare per gli anni 1970-71 la somma complessiva di 1.200 milioni di lire.

A tale stima si è pervenuti seguendo criteri di larga approssimazione, tenuto conto delle unità lavorative presenti in Libia al 1° settembre 1969 (oltre 7.000 persone sul totale della collettività italiana di circa 20-22.000 cittadini).

Quanto alla ripartizione, la somma predetta è stata destinata per 900 milioni all'INPS, per 200 milioni all'INAM e per 100 milioni all'INAIL.

In considerazione della larga approssimazione seguita nella stima degli oneri derivanti dal provvedimento e nella impossibilità di valutare in quale misura gli istituti potranno rivalersi sulle prestazioni da parte delle gestioni assicurative libiche, il finanziamento dello Stato viene concesso agli istituti stessi con una previsione di conguaglio al 31 dicembre 1972.

Sul Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti graverà infine, come si è detto, la spesa concernente l'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni libiche liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965, spesa che si può stimare in 99,8 milioni di lire, globalmente, per i due anni considerati. Una succinta illustrazione degli articoli servirà a chiarirne il contenuto.

L'articolo 15 estende l'integrazione ai trattamenti minimi ai titolari di pensione libica liquidata con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965.

L'articolo 16 stabilisce che l'INPS assicurerà il pagamento delle quote di pensione libiche, salvo sostituzione nei diritti dei lavoratori.

L'articolo 17 prevede la corresponsione delle quote di maggiorazione per familiari

a carico, nella misura e con le norme della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai cittadini italiani titolari di pensione a carico dell'assicurazione libica.

Tale corresponsione avrà decorrenza dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio e comunque, da una data non anteriore al 1° settembre 1969.

L'articolo 18 prevede l'erogazione di un assegno temporaneo del quale, in precedenza, si è ampiamente illustrata la disciplina, ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia i quali, in base alle norme dell'assicurazione italiana sono in possesso dei requisiti per il diritto a pensione.

L'articolo 19 estende l'erogazione dell'assegno temporaneo anche ai superstiti di lavoratore assicurato o pensionato, rimpatriati dalla Libia.

L'articolo 20 stabilisce che l'assegno decorre dalla data di rimpatrio e, comunque, da una data non anteriore al 1° settembre 1969.

L'articolo 21 prevede la corresponsione da parte dell'INAIL dei ratei di rendita non erogati dall'Istituto assicuratore libico, nonchè la concessione delle altre prestazioni infortunistiche secondo la legislazione italiana.

L'articolo 22 stabilisce la concessione, da parte dell'INAIL, delle rendite e delle prestazioni previste dalla vigente legislazione agli infortunati e loro superstiti rimpatriati prima che il diritto alle prestazioni loro spettanti sia stato riconosciuto dal competente Ente assicuratore libico.

L'articolo 23 autorizza l'INAIL a sostituirsi nei diritti che gli interessati possono far valere nei confronti dell'Ente assicuratore libico.

L'articolo 24 prevede l'erogazione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione o di rendita libica, ed ai loro familiari, se-

condo le norme di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

L'articolo 25 stabilisce che le pensioni e le rendite libiche non corrisposte dal competente Organismo sono erogate dall'INPS e dall'INAIL a decorrere dalla data della sospensione dei pagamenti agli aventi diritto, o, in caso di mancata prova di tale circostanza, dalla data del rimpatrio.

L'articolo 26 dispone l'assunzione, da parte dello Stato, degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e stabilisce la ripartizione degli stanziamenti fra gli Istituti interessati.

L'onere di lire 1.200 milioni derivante dalle provvidenze di carattere previdenziale del presente decreto, a carico dell'anno finan-

ziario 1970, viene fronteggiato mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, con riferimento alla voce del detto fondo « provvedimenti per la riorganizzazione di servizi dipendenti dall'Amministrazione giudiziaria ».

L'articolo 27 caratterizza la temporaneità del provvedimento in vista di una più organica disciplina.

* * *

Sono previste infine all'articolo 28 maggiorazioni dei contributi della Cassa per il Mezzogiorno nei settori dell'industria e del turismo in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.

ALLEGATO

Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217, del 28 agosto 1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alla situazione determinatasi in Libia, di adottare adeguati provvedimenti a favore dei profughi e dei connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per le poste e telecomunicazioni e per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

D E C R E T A :

Art. 1.

(Indennità di sistemazione ed ospitalità temporanea)

Ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, spetta, all'atto del rientro in Patria, un'indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite*. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969 tale indennità compete dalla data del rimpatrio.

L'indennità è corrisposta dalla Prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio.

Ai profughi ed ai connazionali rimpatriati che all'atto del rimpatrio ne facciano richiesta è consentita l'ospitalità gratuita in alberghi o pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel Comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata massima di quindici giorni.

Al termine dei quindici giorni spetta ai predetti l'indennità di sistemazione prevista dal primo comma, che viene liquidata dalla Prefettura del luogo di ospitalità contemporaneamente al pagamento delle spese di soggiorno in albergo o pensione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla Prefettura e localizzati presso la coesistente sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco

o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

Art. 2.

(Cessazione dei Centri di raccolta)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno provvederà alla chiusura dei Centri di raccolta e di smistamento dei profughi siti nei Comuni di Alatri, Aversa, Bari, Gargnano, Marina di Carrara, Napoli, Pigna, Tortona e Trieste.

Ai profughi e rimpatriati dimessi dai Centri sarà corrisposta la indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite*.

Gli assistiti che abbiano superato il 65° anno di età o che siano inabili a proficuo lavoro potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennità di sistemazione, l'ospitalità in idonei Istituti con rette a carico del Ministero dell'interno.

Art. 3.

(Profughi e rimpatriati assistiti fuori dai centri)

Ai profughi e rimpatriati che fruiscono del sussidio mensile di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonchè agli anziani ed inabili che fruiscono del sussidio giornaliero di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, è concessa, in luogo dei detti sussidi, una indennità di sistemazione di lire 300.000 *pro capite*.

Detta indennità è ridotta a lire 200.000 *pro capite* per coloro che abbiano fruito del sussidio per un periodo di tempo superiore ai cinque anni.

Art. 4.

(Proroga di altri benefici e assunzioni obbligatorie)

Restano fermi fino al 31 dicembre 1977 tutti i benefici previsti per i profughi e i rimpatriati in materia di collocamento al lavoro (legge 27 febbraio 1958, n. 130 e successive integrazioni), di assegnazione di alloggi (articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137), di attività artigiana, commerciale, industriale o professionale (articolo 28 della citata legge 4 marzo 1952, n. 137), di preferenze per l'emigrazione (articolo 29 della stessa legge n. 137).

Le aliquote previste dall'articolo 11, primo comma, e dall'articolo 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono transitoriamente aumentate dell'1 per cento, da destinarsi esclusivamente all'assunzione obbligatoria di connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito dei recenti eventi, che non abbiano superato il 55° anno di età e siano disoccupati.

Le assunzioni previste dal precedente comma sono disposte, presso le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile

1968, n. 482, anche in soprannumero, con riassorbimento — fatti salvi le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge ed i concorsi indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto — con le successive vacanze di organico.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto hanno vigore fino al 17 luglio 1973.

Art. 5.

(Attività assistenziali del Ministero dell'interno successive alla liquidazione)

Ai profughi ed ai rimpatriati, già liquidati a norma del presente decreto-legge e delle precedenti leggi in materia, che versino in stato di bisogno o si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, sussidi straordinari.

Il Ministero dell'interno provvede, altresì, all'assunzione della spesa per il ricovero in case di riposo ed istituti per anziani dei profughi e rimpatriati ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro, di cui al terzo comma dell'articolo 2.

Il Ministero dell'interno stipulerà apposite convenzioni con enti qualificati per la gestione della Casa di riposo per anziani realizzata nel Centro profughi di Pigna e di quella in corso di realizzazione nel Centro profughi di Bari, per l'ospitalità dei profughi e rimpatriati stessi.

Art. 6.

(Profughi e rimpatriati in servizio nei Centri di raccolta o nelle Prefetture)

L'Amministrazione civile dell'Interno è autorizzata a mantenere in servizio i profughi e i rimpatriati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, svolgono, almeno dal 1° gennaio 1964, mansioni impiegate o salariali presso i Centri raccolta profughi o le Prefetture.

I profughi e i rimpatriati utilizzati con mansioni impiegate assumono la posizione di impiegati non di ruolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'applicazione della disciplina giuridica ed economica di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

I profughi e rimpatriati utilizzati con mansioni salariali assumono, a decorrere dalla stessa data, l'inquadramento in soprannumero, in base alle mansioni svolte, nella pianta organica degli operai permanenti.

Per la regolarizzazione della posizione del personale di cui ai precedenti commi, è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi, prescindendo dal limite massimo di età.

I profughi e i rimpatriati di cui al secondo comma, i quali compiono, con inizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di servizio previsto nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono collocati in soprannumero nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria di appartenenza.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo, durante il quale i profughi e i rimpatriati di cui al secondo e terzo comma hanno svolto, presso i Centri raccolta profughi e le Prefetture, le mansioni impiegate o salariali, è considerato periodo di servizio civile non di ruolo, riscattabile a domanda. Tale personale, peraltro, può entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, optare per la regolarizzazione delle posizioni assicurative nella assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS, mediante il versamento dei contributi base ed a percentuale maggiorati dell'interesse del 5 per cento.

A tale fine si prescinde dal termine di prescrizione.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 6 del presente decreto si fa fronte con l'utilizzo degli stanziamenti dei capitoli nn. 2343, 2501 e 2504 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1970, integrati con l'ulteriore importo di lire 4.500 milioni, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno.

Per le esigenze previste dai suddetti articoli a decorrere dall'anno finanziario 1971 si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei suindicati capitoli per l'anno stesso, che verranno unificati in un unico capitolo di spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione di tali norme.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Assunzione straordinaria di profughi dalla Libia presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici sono autorizzate a bandire — *una tantum* — i concorsi appresso indicati riservati ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese e che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari nonché di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme in vigore per le assunzioni nei pubblici impieghi, ad eccezione di quello relativo al limite massimo età che è fissato in anni 55:

a) concorso a 200 posti di ufficiale di terza classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (Tabella M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

b) concorso a 400 posti di fattorino in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (Tabella S dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

c) concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli Uffici locali (Tabella B dell'allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

d) concorso a 75 posti di ufficiale telefonico in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici (Tabella H dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

e) concorso a 25 posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico (Tabella N dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).

I concorsi previsti dal precedente comma per i ruoli delle carriere esecutive consisteranno in un colloquio di cultura generale adeguata al titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli medesimi.

I concorsi previsti dal presente articolo per i ruoli della carriera ausiliaria consisteranno in una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 9.

(Periodo di prova - Riduzione)

Il periodo di prova di cui al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è ridotto nei confronti dei vincitori già assunti presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in qualità di straordinario ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, anche in deroga ai limiti di età fissati dall'articolo stesso, di un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualità di straordinario.

Art. 10.

(Riassunzione degli insegnanti elementari e dei professori non di ruolo)

Gli insegnanti elementari non di ruolo e i professori non di ruolo, in servizio nelle scuole elementari statali e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria statale funzionanti in Libia fino alla data di chiusura degli stessi, sono riassunti in servizio nelle scuole ed istituti di corrispondente grado ed indirizzo funzionanti nel territorio nazionale.

Gli insegnanti elementari non di ruolo sono riassunti in servizio, anche in soprannumero, con incarico triennale avente decorrenza dallo anno scolastico 1970-71 e sono utilizzati, se necessario, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i Provveditorati agli studi o gli Uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.

La riassunzione in servizio di cui al comma precedente viene disposta senza pregiudizio per gli insegnanti elementari non di ruolo inclusi negli elenchi e nelle graduatorie previste dagli articoli 9 e 25 della Ordinanza ministeriale 23 marzo 1970, n. 101. Il servizio comunque prestato è valutato, a tutti gli effetti, come servizio di insegnamento.

Ai professori non di ruolo di cui al primo comma del presente articolo sono estese le norme contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernente la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo nominati a tempo indeterminato. Essi sono iscritti in apposite graduatorie suppletive a tutte quelle previste dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282 e sono utilizzati, con le modalità che saranno indicate con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13 in una scuola o istituto dai professori stessi indicato nella domanda di assunzione.

La riassunzione viene disposta con effetto dal 1° ottobre 1970 e con trattamento economico corrispondente a quello di cattedra.

Il personale insegnante non di ruolo, al quale per mancanza del prescritto titolo di studio non sia possibile applicare le norme dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 366, è reimpiegato fino al 30 settembre 1976 presso i Provveditorati agli studi o presso gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione, con mansioni corrispondenti al titolo di studio da esso posseduto ed in relazione a tali mansioni sarà retribuito.

Art. 11.

(Riassunzione del personale non insegnante)

Il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole o istituti indicati nel primo comma del precedente articolo 10, è riassunto in servizio, anche in soprannumero, con la qualifica rivestita nelle corrispondenti istituzioni scolastiche in Libia, nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è utilizzato in scuole o istituti dagli interessati stessi indicati nella domanda di riassunzione.

Art. 12.

(Provvidenze per gli alunni profughi)

Gli alunni ed i candidati provenienti dalle scuole ed istituti indicati nel primo comma del precedente articolo 10, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole o negli istituti del territorio metropolitano. A tal fine, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, saranno stabiliti la scuola e la classe alle quali possono essere ammessi gli studenti profughi dalla Libia, tenuto conto della diversità degli ordinamenti scolastici.

Speciali corsi di recupero o di adattamento potranno essere organizzati al fine di armonizzare la preparazione degli studenti profughi ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento delle scuole di provenienza.

Gli alunni ed i candidati che in sede di scrutinio finale o nella prima sessione di esami di idoneità siano stati ammessi a riparare una o più materie, sono esonerati, ai fini dell'iscrizione alla corrispondente classe successiva, dal sostenere le relative prove di riparazione. Anche per detti

alunni e candidati potranno essere organizzati i corsi di recupero o di adattamento di cui al secondo comma del presente articolo.

Possono essere istituite sessioni speciali di esami di idoneità o di integrazione riservati ai profughi che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o istituti italiani funzionanti in Libia.

L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esame di maturità, riservata ai profughi che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale nelle scuole o istituti italiani funzionanti in Libia. L'esame si svolgerà secondo le procedure e le modalità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

Le commissioni giudicatrici saranno costituite di regola con professori già in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statale in Libia.

I candidati di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame colloquio.

Art. 13.

(Modalità di applicazione)

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con proprie ordinanze le modalità di applicazione degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario corrente in lire 50 milioni, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

(Integrazione trattamenti pensionistici)

L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto libico di assicurazione sociale, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1970, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, anche ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965.

Ai soggetti di cui al precedente comma è estesa l'assistenza sanitaria prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

(Pagamento rate di pensione dovute dall'INAS libico)

I titolari di pensione a carico dell'assicurazione libica, rimpatriati in Italia, possono ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il pagamento delle rispettive rate di pensione loro dovute dall'INAS libico. A tal fine, gli interessati devono produrre il certificato di pensione od altra idonea documentazione.

Nei casi previsti dal comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a sostituirsi nel diritto dei pensionati alla riscossione delle rate a carico dell'Istituto assicuratore libico.

Art. 17.

(Familiari a carico)

Ai cittadini italiani titolari di pensione a carico dell'assicurazione libica sono dovute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio e, comunque, da una data non anteriore al 1° settembre 1969, le quote di maggiorazione per i familiari a carico, nella misura e con le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 18.

(Assegno temporaneo mensile)

I cittadini italiani, rimpatriati dalla Libia, i quali sono in possesso dei requisiti per il diritto a pensione in base alla vigente disciplina legislativa italiana dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, possono, a domanda, ottenere dall'Istituto medesimo un assegno temporaneo mensile, corrisposto per 13 mensilità, nella misura corrispondente ai trattamenti minimi di pensione previsti, rispettivamente, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi dalla predetta assicurazione generale.

L'assegno è integrato delle quote di maggiorazione previste per i familiari a carico nella misura e con le norme in vigore nell'anzidetta assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa si tiene conto sia dei periodi di assicurazione in Italia, ivi compresi quelli relativi alle posizioni trasferite all'INAS libico, sia dei periodi di occupazione in Libia, utilizzabili, questi ultimi, sulla base di idonea documentazione probatoria o, in difetto, sulla base di dichiarazione resa e sottoscritta dagli interessati a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure davanti ai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Libia.

I periodi di attività svolti in Libia in qualità di lavoratori autonomi sono valutati secondo le norme che disciplinano l'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori medesimi.

L'assegno temporaneo non spetta ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive od integrative di detta assicurazione o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione stessa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a sostituirsi ai cittadini previsti nel presente articolo, entro il limite delle somme erogate, negli eventuali diritti ad essi spettanti nei confronti dell'Istituto assicuratore libico.

Art. 19.

(Superstiti di lavoratore assicurato o pensionato)

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, superstiti di lavoratore assicurato o pensionato possono, a domanda, ottenere la liquidazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente articolo 18, secondo le norme previste dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi per il conseguimento della pensione ai superstiti.

La valutazione dei periodi di anzianità assicurativa del dante causa si effettua secondo le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 18.

Si applicano, altresì, le norme contenute nei commi quinto e sesto del citato articolo 18.

Art. 20.

(Corresponsione assegno temporaneo)

L'assegno temporaneo di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto è corrisposto dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio e comunque da data non anteriore al 1° settembre 1969.

Art. 21.

(Pagamento rendite di infortunio o malattia)

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale a carico dell'assicurazione obbligatoria libica, possono, a domanda, ottenere dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il pagamento delle rispettive rate di rendita loro dovute dalla predetta assicurazione.

Tale rendita, qualora risulti inferiore a quella corrispondente ai salari minimi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, sarà integrata sino a raggiungere la misura corrispondente ai predetti salari.

Ai cittadini indicati al primo comma spettano tutte le altre prestazioni previste dal citato testo unico.

Art. 22.

(Prestazioni per postumi di infortunio o malattia)

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, affetti da postumi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in conseguenza di attività svolta in tale Stato ed indennizzabili in base alla vigente disciplina legislativa italiana, nonchè i loro superstiti, possono, a domanda e previa presentazione di idonea documentazione, ottenere dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le rendite per inabilità permanente e per i superstiti sono liquidate sulla base dei salari annui minimi stabiliti dal citato testo unico.

Art. 23.

(Rimborso prestazioni da parte dell'organismo libico)

L'INAIL è autorizzato a sostituirsi nel diritto dei beneficiari di cui ai precedenti articoli 21 e 22 per la riscossione delle rendite ed il rimborso delle altre prestazioni eventualmente dovute dal competente organismo assicuratore libico.

Art. 24.

(Assistenza sanitaria dell'INAIL)

Ai cittadini italiani sottoindicati è erogata, da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'assistenza sanitaria secondo le norme di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) titolari di pensione dell'assicurazione libica di cui all'articolo 16, che abbiano ottenuto il pagamento delle rispettive rate di pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, semprechè non abbiano diritto alla integrazione di cui all'articolo 15;

b) titolari dell'assegno temporaneo mensile previsto dagli articoli 18 e 19;

c) titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendita ai superstiti, corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto;

d) familiari a carico dei soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

Art. 25.

(Decorrenza delle prestazioni)

Le prestazioni a carico del competente ente assicuratore libico, di cui agli articoli 16, 21 e 22, sono erogate dalla data della loro sospensione o della mancata corresponsione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In difetto della presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione probatoria della data suddetta le prestazioni sono concesse dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

L'onere derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 24 del presente decreto è posto a carico, per le rispettive competenze, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che vi provvedono con un apporto dello Stato determinato, salvo conguaglio, in lire 1.200 milioni ripartito come segue:

INPS - Fondo sociale	900 milioni di lire
INAM	200 milioni di lire
INAIL	100 milioni di lire

Il conguaglio sarà effettuato al 31 dicembre 1972, sulla base delle risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio per assistito accertato negli anni 1971 e 1972.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente primo comma, per l'anno finanziario 1970, si provvede, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

(Durata di validità delle norme)

Le norme del presente decreto si applicano non oltre il 31 dicembre 1972.

Entro tale data la materia sarà organicamente disciplinata con successivo provvedimento.

Art. 28.

(Contributi della Cassa per il Mezzogiorno)

Nei confronti dei connazionali rimpatriati dalla Libia i contributi in conto capitale della Cassa per il Mezzogiorno nei settori dell'industria e del turismo vengono concessi nella misura massima, prevista dalle norme del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, elevata del 10 per cento.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Antagnod, il 28 agosto 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — DONAT-
CATTIN — BOSCO — MISASI —
MORO — FERRARI AGGRADI —
GIOLITTI

Visto: *il Guardasigilli*, REALE